



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 marzo 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1997, n. 42.

Rifinanziamento degli articoli 42, comma 1, lettera e), 71 e 72 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia» e successive modificazioni Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 43.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - IV provvedimento Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 44.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - V provvedimento Pag. 5

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 45.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - VI provvedimento Pag. 5

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 «Marchio Vetro artistico di Murano» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 40.

Partecipazione della Regione del Veneto al «Premio Guggenheim - impresa e cultura» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 41.

Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 42.

Disposizioni per la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari Pag. 9

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 43.

Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra Pag. 10

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 46.

Interventi in materia di servizio civile Pag. 11

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1997 n. 47.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 - Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997 n. 48.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997 n. 49.

Istituzione di un ufficio a Bruxelles per i rapporti con le istituzioni comunitarie Pag. 16

REGOLAMENTO REGIONALE 24 novembre 1997, n. 5.

Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli collegati al sistema archivistico della Regione Liguria . Pag. 17

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 24 giugno 1997, n. 41.**

Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 42.

Trasferimento all'azienda ospedaliera «Torrette-Umberto I» delle competenze e dei finanziamenti disponibili per l'ampliamento e il completamento dell'Ospedale di Torrette di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 43.

Legge regionale 26 aprile 1990, n. 31 «Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti» modifiche ed integrazioni all'articolo 13, comma 4. Centri di raccolta per i veicoli a motore Pag. 27

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 44.

Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari della Regione Pag. 28

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 45.

Interpretazione autentica dell'art. 9 del Piano Regionale per la rete di distribuzione dei carburanti, allegato alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 11 Pag. 40

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 46.

Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000 Pag. 41

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1997, n. 47.

Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative Pag. 41

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1997, n. 48.

Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto Pag. 45

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1997, n. 49.

Interventi straordinari per incentivare gli investimenti socio-assistenziali Pag. 46

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 50.

Traffico urbano e sperimentazione della deviazione dei Tir dalla Strada Statale 16 all'Autostrada A14 per il periodo 1° agosto 1997 - 31 agosto 1997 Pag. 48

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 87.**

Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale Pag. 48

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1997, n. 88.

Modifica alla legge regionale 4 aprile 1997, n. 25 «Modifica alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 - Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola» nonché alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 «Disciplina delle attività agrituristiche» Pag. 54

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1997, n. 89.

Legge di bilancio 1997 - 3° Variante Pag. 54

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1997, n. 90.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). 3° Variante al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 Pag. 54

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1997, n. 91.

Intervento finanziario straordinario per l'anno 1997 a favore di: «Fondazione Teatro Metastasio di Prato», Associazione «Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale», Fondazione «Scienza e Tecnica» e Fondazione «Piero della Francesca» Pag. 54

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 92.

SAF - Società Aeroporto Fiorentino S.p.a. - Aumento del capitale sociale Pag. 54

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 20.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999» Pag. 55

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 34.

Disciplina del secondo turno di votazione per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e successive modifiche e integrazioni Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 ottobre 1997, n. 203.

Regolamento concernente: «Disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 138 del Codice della Strada, regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione» Pag. 55

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 20.

«Modifica della legge regionale 28 marzo 1997, n. 11 "Misure urgenti per la formazione professionale"» . . . Pag. 58

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 21.

«Modifica della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 "Costituzione della commissione speciale per la revisione dello statuto, del regolamento interno del consiglio e per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale della regione Puglia"» Pag. 59

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 22.

«Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997» Pag. 59

REGIONE SICILIA

LEGGE 24 dicembre 1997, n. 46.

Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.a. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio . Pag. 59

LEGGE 24 dicembre 1997, n. 47.

Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44 Pag. 63

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1997, n. 42.**

Rifinanziamento degli articoli 42, comma 1, lettera e), 71 e 72 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge regionale

Art. 1.

1. Per gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 «Assistenza personale nell'ambito della famiglia» e «Assistenza economica» della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1986 e successive modificazioni, nonché per lo svolgimento di iniziative sperimentali di cui all'art. 42 della legge regionale n. 1/1986 finalizzate alla promozione del ruolo della famiglia e promosse dai comuni singoli o associati, dagli enti e istituzioni pubbliche ed organizzazioni di volontariato, è autorizzata la spesa di L. 12.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997.

2. All'onere di L. 12.000.000.000 di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a L. 9.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali», iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997;

b) quanto a L. 1.250.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.11.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti»;

c) quanto a L. 238.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.3358 «Spese per il programma IRER di valutazione sistematica dello stato delle infrastrutture e dell'impatto del FRISL»;

d) quanto a L. 1.512.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo di riserva per le spese impreviste» iscritto al capitolo 5.3.1.1.538 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2075 «Contributi per iniziative di carattere sperimentale e relativi contributi straordinari aggiuntivi per attività socio-assistenziali di

parte corrente e per l'adempimento di funzioni normali svolte da enti regionali, comuni singoli, enti ed istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni private e di volontariato e da privati» è incrementata di L. 12.000.000.000.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 dicembre 1997

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 28 novembre 1997, prot. n. 20802/3259).

98R0128**LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 43.**

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - IV provvedimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 15 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Variazioni di bilancio***(Omissis).***98R0084**

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 44.**Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - V provvedimento.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 15 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Variazioni di bilancio

(Omissis).

98R0085

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 45.**Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - VI provvedimento.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 15 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Variazioni di bilancio

(Omissis).

98R0086

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 39.****Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 «Marchio Vetro artistico di Murano».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 12 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70

1. All'articolo 3, comma 1, dopo le parole «isola di Murano» sono aggiunte le parole «e al Consorzio da loro costituito per la promozione del marchio del vetro artistico di Murano al quale, a mezzo di apposita convenzione, è affidato l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5-bis».

Art. 2.

Introduzione degli articoli 5-bis e 5-ter nella legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis

Consorzio per la promozione del marchio Vetro artistico di Murano

1. La Regione promuove la costituzione di un Consorzio, anche di secondo grado, concessionario del marchio, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile tra le imprese che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano e le associazioni di categoria. Il Consorzio ha le seguenti finalità:

- a) promuovere il marchio del vetro artistico di Murano;
- b) svolgere i compiti di cui al comma 3.

2. Lo statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere la rappresentanza delle associazioni di categoria dei produttori interessati nella composizione degli organi del Consorzio medesimo.

3. Il Consorzio di cui al comma 1:

a) cura le attività connesse alla concessione d'uso del marchio nonché l'istruttoria per la formazione dell'elenco dei concessionari del marchio di cui all'articolo 5;

b) concorre con la Regione del Veneto all'attività di tutela del marchio, vigila sull'osservanza del regolamento d'uso di cui all'articolo 8, controlla l'utilizzo del marchio da parte delle imprese consorziate.».

2. Dopo l'articolo 5-bis della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, è inserito il seguente articolo:

Art. 5-ter

Rapporti della Regione con il Consorzio

1. Al fine di disciplinare i rapporti con il Consorzio la Regione, sentito il Comitato di tutela, stipula un'apposita convenzione. Nella convenzione deve, in particolare, essere previsto:

a) l'obbligo di depositare presso la Regione:

1) le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco dei consorziati;

2) la copia autentica del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;

3) la relazione annuale del Presidente del Consiglio di amministrazione sottoscritta congiuntamente dal Presidente del Collegio sindacale, qualora costituito redatta secondo i criteri stabiliti dal Comitato di tutela, dalla quale risulti l'attività del Consorzio in adempimento della presente legge;

b) l'obbligo del pareggio di bilancio nello svolgimento della propria attività a favore del marchio;

c) l'obbligo della sede legale in Venezia, preferibilmente presso una istituzione pubblica.

2. La Giunta regionale esercita, con la collaborazione del Comitato di tutela, la vigilanza sulle attività svolte dal Consorzio secondo i criteri e le modalità fissati dalla convenzione e dal regolamento d'uso.

3. Qualora il Consorzio non assuma le misure idonee alla prevenzione della contraffazione da parte di terzi o dell'utilizzazione del marchio in modo non conforme al regolamento d'uso da parte dei concessionari, od ometta di procedere ai controlli e di applicare le sanzioni previste nel proprio statuto, la Giunta regionale esercita l'attività di controllo e sanzionatoria sui singoli concessionari al fine di evitare la decadenza del marchio nonché revoca la concessione data al Consorzio.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70

1. L'articolo 7 - «Compiti del Comitato di tutela» della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, è così sostituito:

«Art. 7.

Compiti del Comitato di tutela

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) predisporre il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2 comma 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e cura la proposizione delle eventuali modifiche;

b) stabilisce i criteri con cui deve essere redatta la relazione annuale di cui all'articolo 5-ter, comma 1 lettera a), numero 3;

c) vigila sull'attività del Consorzio per la promozione e gestione del marchio ed esprime annualmente alla Giunta il proprio parere circa l'attività svolta dallo stesso nell'anno precedente;

d) esprime il proprio parere alla Giunta regionale nel procedimento di ricorso in opposizione previsto all'articolo 9 comma 2.

Art. 4.

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, dopo la parola «provvedimento» è aggiunta la seguente frase:

«La Giunta regionale decide, sentito il Comitato di tutela di cui all'articolo 7.»

Art. 5.

Introduzione dell'articolo 9-bis nella legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-bis

Contributi

1. Al Consorzio per la promozione del marchio del vetro artistico di Murano la Regione concede contributi nella misura massima del quaranta per cento della spesa ammissibile per la propria attività istituzionale.

2. La Giunta regionale, sulla base del regolamento d'uso del marchio, stabilisce annualmente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

3. Per ottenere i contributi di cui al comma 1 il Consorzio presenta al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno apposita domanda corredata dal programma delle attività e dal preventivo di spesa.

4. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3 provvede all'assegnazione dei contributi.

5. Entro il mese di marzo successivo il Consorzio deve presentare la documentazione della spesa effettivamente sostenuta, pena la revoca.

6. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore a quella presa a base per l'assegnazione del contributo, lo stesso è ridotto proporzionalmente alla spesa accertata.

Art. 6.

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70

1. L'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, è così sostituito:

«Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le spese a carico della Regione e per eventuali contributi a favore del Consorzio previsto all'articolo 5-bis per lo svolgimento dell'attività di gestione, vigilanza e promozione del marchio si fa fronte con uno stanziamento di lire 50 milioni nel bilancio per l'anno 1997, per competenza e per cassa, nel capitolo n. 20600, già denominato «Spese per la richiesta di concessione e per la promozione e la gestione del marchio del vetro artistico di Murano» che assume la nuova definizione di «Spese per l'attività di gestione vigilanza e promozione del marchio del Vetro artistico di Murano», mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa del capitolo n. 80020 «Fondo di riserva per le spese impreviste, del bilancio di previsione 1997».

2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 9 dicembre 1997

GALAN

98R0093

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 40.

Partecipazione della Regione del Veneto al «Premio Guggenheim - impresa e cultura».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 107 del 19 dicembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione partecipa assieme ad altri rilevanti organismi alla promozione del Premio Guggenheim - impresa e cultura, finalizzato a valorizzare il ruolo delle piccole e medie imprese che operano significativi interventi per la promozione della cultura e per la salvaguardia dei beni artistici e storici.

Art. 2.

Partecipazione al «Premio Guggenheim - impresa e cultura»

1. Al fine di concorrere all'organizzazione e alla corresponsione del premio di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, nel quadro di una apposita convenzione definita con la fondazione Peggy Guggenheim, è autorizzata a concedere alla fondazione medesima un contributo annuale pari a lire 100 milioni.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 100 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1997 mediante utilizzo del corrispondente importo già stanziato al capitolo n. 70068 dello stato di previsione della spesa del bilancio, per gli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli esercizi indicati dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3400 e allocazione dell'importo di lire 100 milioni al medesimo capitolo n. 70068 dei bilanci 1998 e 1999.

2. Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento del capitolo n. 70068 verrà determinato con legge di bilancio in relazione agli importi stanziati per il triennio 1997-1999.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1997

GALAN

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 41.

Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 107 del 19 dicembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. In conformità agli articoli 2, 3, 13, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione e agli articoli 3 e 4 del proprio Statuto, la Regione del Veneto, nel ribadire il principio fondamentale di salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti della persona umana contro qualsiasi situazione, occasione o contesto che ne compromettano l'esistenza o lo sviluppo, fissa con la presente legge gli obiettivi, le azioni coordinate e programmate, i soggetti istituzionali coinvolti e gli strumenti attuativi e finanziari necessari per una politica regionale di tutela e promozione della persona, della famiglia e della comunità locale, a fronte dei fenomeni di abuso e di sfruttamento sessuale.

2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, relativa al Piano socio-sanitario per il triennio 1996-1998 la Regione persegue in particolare:

a) il coinvolgimento delle famiglie, dei singoli e delle comunità locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali;

b) la corresponsabilizzazione delle strutture scolastiche, dei servizi socio-sanitari e delle strutture educativo assistenziali, con particolare attenzione agli aspetti educativi e formativi della persona;

c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire le necessarie sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali espressi dalla comunità locale.

3. Ai fini della presente legge per abuso e sfruttamento sessuale si intende ogni forma di violenza morale, fisica e psichica in ambito sessuale.

Art. 2.

Obiettivi

1. Per una efficace azione di tutela e promozione della persona e di lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale, sono obiettivi prioritari:

a) la promozione umana e sociale delle persone oggetto di sfruttamento, per una presa di coscienza e di responsabilità nei confronti dei doveri sociali;

b) la conoscenza dei fenomeni e la denuncia degli aspetti di maggiore pericolosità dei medesimi;

c) il cambiamento dei comportamenti attivi e passivi negli ambiti di cui alla presente legge;

d) la prevenzione socio-sanitaria, il contrasto delle forme più pericolose di contagio e l'educazione della salute;

e) la formazione e l'informazione dei singoli e delle comunità;

f) la promozione della solidarietà fra le persone;

g) il raggiungimento della parità dei diritti uomo-donna;

h) la corresponsabilizzazione individuale, sociale e comunitaria nella tutela dei diritti, nella coscienza e nell'esercizio dei doveri nei confronti dei fenomeni di cui alla presente legge;

i) l'istituzione di un tavolo di concertazione tra i soggetti pubblici interessati.

Art. 3.

Azioni

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono raggiunti coinvolgendo i soggetti sociali, con priorità la famiglia, attraverso specifiche azioni:

- a) di prevenzione, tutela e contrasto;
- b) di messa a punto di interventi integrati all'interno della rete dei servizi.

2. La Regione per la realizzazione delle azioni specifiche di cui al comma 1, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 5, promuove in particolare:

- a) seminari di studio;
- b) attività di informazione, ricerca e formazione;
- c) produzione di strumenti mediali a fini conoscitivi e formativi;
- d) servizi di segretariato sociale;
- e) servizi per la tutela legale;
- f) la consulenza psicologica individuale e di gruppo;
- g) la tutela delle persone in situazioni di lavoro a rischio e loro accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali in caso di necessità;

h) l'associazionismo e la formazione delle famiglie disponibili ad ospitare persone coinvolte nei fenomeni di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale promuove:

a) collegamenti interistituzionali a livello regionale ed interregionale:

1) attraverso conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con riguardo alla promozione delle azioni di cui alla presente legge;

2) mediante accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

3) mediante protocolli d'intesa con gli organismi della giustizia minorile;

b) incontri di collaborazione con ambasciate, consolati, aziende di promozione turistica e questure attivando percorsi conoscitivi di prevenzione, tutela, contrasto e recupero;

c) collaborazioni scientifiche anche con organismi internazionali e interventi di assistenza e recupero delle persone sottoposte ad abuso e sfruttamento sessuale.

Art. 4.

Soggetti istituzionali

1. Concorrono alla realizzazione di specifiche azioni programmate e coordinate:

- a) gli enti locali direttamente o attraverso le loro forme di decentramento;
- b) le unità locali socio-sanitarie.

2. Gli enti locali e le unità locali socio-sanitarie possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni e per i fini di cui alla presente legge, dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.

Art. 5.

Strumenti

1. In armonia con i piani di zona di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, le azioni previste dalla presente legge sono di norma realizzate attraverso:

- a) progetti-obiettivo, azioni programmate e piani di settore;
- b) accordi di programma fra le istituzioni pubbliche e private.

2. Le modalità di presentazione e di dettagliata elaborazione dei progetti ed i criteri di finanziamento sono indicate da apposita delibera della Giunta regionale avvalendosi del nucleo tecnico-scientifico, di cui all'articolo 6.

Art. 6.

Nucleo tecnico-scientifico

1. La Giunta regionale istituisce, presso la segreteria regionale per la sanità ed i servizi sociali, il nucleo tecnico-scientifico con il compito di valutare le iniziative progettuali ed approntare strumenti conoscitivi al fine di promuovere e sostenere proposte e sperimentazioni coerenti con gli obiettivi della presente legge.

2. Il nucleo tecnico-scientifico in particolare provvede a:

- a) valutare l'efficacia degli interventi;
- b) formulare ipotesi tecniche di semplificazione procedurale per la predisposizione degli strumenti di cui all'articolo 5;
- c) studiare anche attraverso l'analisi dei fenomeni, così detti sentinella, le aree territoriali ed i gruppi sociali a rischio.

3. Il nucleo tecnico-scientifico può avvalersi di direttori sociali delle unità locali socio-sanitarie, sociologi, psicologi, pedagogisti, statistici, demografi, epidemiologi, nonché di persone con specifica conoscenza delle problematiche di cui alla presente legge, nominati dalla Giunta regionale.

Art. 7.

Funzioni di informazione

1. La Regione del Veneto promuove azioni specifiche e mirate nel settore dell'informazione per contrastare i fenomeni di violenza morale, fisica e psicologica, così come previsto dall'articolo 1 della presente legge, del commercio pornografico, della pedofilia, e delle organizzazioni malavitose ad essi collegate.

Art. 8.

Formazione degli operatori

1. Per una efficace azione di contrasto, attraverso forme di intervento nel territorio collegate a professionalità e metodologie di lavoro specifiche, la Giunta regionale del Veneto:

a) predispone iniziative formative da attuarsi dalle unità locali socio-sanitarie e da enti abilitati per l'aggiornamento e qualificazione degli operatori di territorio e/o di strada, impegnati negli interventi di cui alla presente legge;

b) promuove, attraverso gli enti di competenza, la tutela, l'integrità e la sicurezza fisica e psichica degli operatori di cui alla lettera a).

Art. 9.

Disposizioni attuative

1. La Segreteria regionale per la sanità ed i servizi sociali predispone e sottopone alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta ai sensi della presente legge. La Giunta regionale trasmette tale relazione alla competente Commissione consiliare.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.000.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo 80210 «Fondo globale spese correnti - partita n. 10», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e contemporanea istituzione del capitolo n. 61460, denominato «Interventi a tutela e promozione della persona per contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale», nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 1.000.000.000, in termini di competenza e cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1997

GALAN

98R0095

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 42.**Disposizioni per la valorizzazione delle produzioni agro-faunistiche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 107 del 19 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge regionale:

Art. 1.***Finalità***

1. La Regione del Veneto, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo di attività agro-faunistiche prevede azioni e stabilisce interventi rivolti a:

- a) favorire un coordinamento fra politica agraria, la pianificazione del territorio e la tutela del paesaggio rurale;
- b) incrementare la presenza della fauna selvatica, ricreando condizioni e sistemi ecologici ed ambientali favorevoli ad un suo graduale sviluppo naturale;
- c) favorire e sostenere una diversificazione del reddito, sostenendo le pluriattività delle aziende agricole;
- d) promuovere ed incentivare interventi di gestione del territorio agricolo rurale, il recupero e la manutenzione dell'ambiente rurale, nelle sue peculiari e specifiche componenti.

Art. 2.***Beneficiari***

1. Possono fruire delle provvidenze di cui alla presente legge gli imprenditori che in forza di un titolo giuridico legittimo conducono un'azienda agricola e che attuano una o più delle azioni previste dai successivi articoli.

2. Nella concessione delle provvidenze viene accordata precedenza alle imprese singole od associate che hanno sottoscritto una o più delle azioni previste dal Programma regionale cui al regolamento CEE n. 2078/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992.

Art. 3.***Coordinamento con le misure comunitarie e con la normativa di protezione della fauna selvatica***

1. Le misure di cui alla presente legge sono attuate in coordinamento con quanto previsto dal regolamento CEE n. 2078/1992, relativo a metodi di produzione compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.

2. Salvo diversa specificazione, al fine di determinare un'apprezzabile e duratura ricaduta positiva sull'ecosistema agrario e sull'avifauna, le azioni di cui alla presente legge devono essere attuate per un termine temporale di almeno un quinquennio.

Art. 4.***Azioni di rinaturalizzazione dell'ambiente e di sviluppo naturale della fauna selvatica***

1. Allo scopo di diversificare le attività agro-zootecniche e di mantenere o migliorare gli ambienti naturali, gli elementi del paesaggio agrario e del territorio rurale, sono concesse ai soggetti di cui

al comma 1 dell'articolo provvidenze per l'adozione di pratiche agro-nomiche e colturali idonee a favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse faunistiche.

2. Le azioni di cui al comma 1 ricomprendono:

a) acquisto ed immissione nell'azienda di soggetti riproduttori delle specie della fauna tipica degli ambienti naturali nei quali è ubicata l'azienda (1);

b) conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali, di elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario per la nidificazione e lo sviluppo degli animali selvatici.

3. Per le azioni di cui alla lettera a) del comma 2 la Giunta regionale determina l'incidenza dell'aiuto per la compensazione delle spese sostenute che comunque non potrà essere superiore all'ottanta per cento.

4. Per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la Giunta regionale può concedere un aiuto per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle misure, decurtato delle eventuali integrazioni di reddito previste dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 5.***Coltivazione a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica***

1. Al fine di favorire la tutela e lo sviluppo naturale della fauna selvatica, creando condizioni idonee per un razionale sfruttamento delle risorse alimentari, la Giunta regionale può concedere, ai soggetti di cui al comma dell'articolo 2 che aderiscono ad una o più delle azioni previste dal programma pluriennale del regolamento CEE n. 2078/1992, un intervento contributivo per la destinazione a perdere della produzione derivante da una superficie minima del due per cento della superficie agraria utilizzata complessivamente coltivata in ciascuna annata agraria nell'ambito dello specifico piano colturale.

2. Le colture interessate dall'intervento di cui al comma 1 sono quelle dei cereali a semina autunnale e primaverile, delle oleaginose, proteaginoso e della vite.

3. Le produzioni provenienti dalle superfici di cui al presente articolo, devono essere mantenute in campo almeno tre mesi dopo il normale periodo di raccolta, non utilizzate ai fini commerciali e comunque per scopi diversi dall'alimentazione naturale di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica.

Art. 6.***Azioni per la sosta e riproduzione naturale della fauna selvatica***

1. Al fine di favorire la sosta, la nidificazione e la riproduzione naturale della fauna selvatica, preservando l'incolumità della stessa e l'integrità dell'habitat, può essere concesso un aiuto ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 che coltivano foraggi prativi e che adottano le seguenti azioni:

a) esecuzione delle operazioni di sfalcio partendo dal centro dell'appezzamento e mantenendo velocità minima;

b) non effettuazione delle operazioni di sfalcio durante la notte;

c) divieto di impiego di diserbo chimico e pirodiserbo nelle operazioni di controllo della vegetazione erbacea spontanea in campo e nei bordi dei fossi e canali contigui alle superfici prative;

d) adozioni, durante le operazioni di sfalcio, di accorgimenti tecnici in grado di consentire l'allontanamento della selvaggina e favorirne l'incolumità.

2. Beneficiano di tali azioni le aziende agricole che aderiscono al Programma regionale del regolamento CEE n. 2078/1992, che coltivano foraggi prativi per un periodo minimo di almeno tre anni e che per l'intera durata di tale coltura s'impegnano ad adottare congiuntamente le azioni di cui al comma 1.

Art. 7.***Azioni colturali di difesa della fauna selvatica***

1. Allo scopo di realizzare condizioni ambientali e naturali favorevoli all'insediamento, nidificazione e proliferazione della fauna selvatica indigena, può essere concesso un aiuto ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 che si impegnano a mantenere le stoppie ed i residui per almeno due mesi oltre il normale periodo di raccolta.

2. Si intende assolto l'impegno di cui al comma 1, quando l'imprenditore non procede all'immediata operazione di aratura di tali superfici, non adotta alcuna tecnica di diserbo chimico o di pirodiserbo e, relativamente alle coltivazioni di riso, viene attuata una parziale e temporanea adacquatura.

3. L'impegno di cui al presente articolo è sottoscritto per almeno cinque anni ed il contenimento della vegetazione spontanea infestante può prevedere l'utilizzo esclusivo di metodi di controllo meccanici.

Art. 8.

Livelli di aiuto

1. I livelli di premio concessi dalla Giunta regionale annualmente alle aziende agricole che adottano una o più delle azioni previste dalla presente legge sono parametrati e ragguagliati ai criteri, determinazioni e livello dei premi stabiliti dal regolamento CEE n. 2078/1992 e dal programma regionale di attuazione del regolamento medesimo.

2. La Giunta regionale può concedere altresì premi diversificati in funzione della rispondenza delle azioni agli obiettivi prefissati dai documenti di programmazione agricola, ambientale e territoriale e comunque nel rispetto della normativa comunitaria relativa a misure ed azioni agroambientali e di tutela dello spazio naturale.

Art. 9.

Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale è tenuta ad eseguire annualmente il monitoraggio delle azioni previste dalla presente legge, valutando l'efficacia delle misure agroambientali sull'assetto territoriale, ambientale e paesaggistico, nonché l'incidenza e la ricaduta delle azioni di cui alla presente legge sulle modificazioni stanziali e di popolamento delle specie indigene dell'avifauna.

2. Entro il trenta giugno di ciascun anno di operatività, la Giunta regionale è tenuta a informare il Consiglio regionale dei risultati dell'applicazione delle misure agroambientali e faunistiche previste dalla presente legge, congiuntamente a quelli di applicazione di altre azioni sul territorio e l'ambiente previste dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 10.

Norme procedurali

1. La Giunta regionale emana disposizioni esecutive ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, per l'attuazione degli interventi e delle azioni della presente legge nonché per la individuazione dei livelli di premio e il coordinamento degli stessi con quelli stabiliti dalla normativa comunitaria.

Art. 11.

Applicazione di norme vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina dettata dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2078/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle recate dal Programma di attuazione del medesimo regolamento nel territorio regionale.

Art. 12.

Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto diversamente disposto, non sono cumulabili con quelli concessi per le iniziative aventi la stessa natura e carattere già previste da leggi statali, regionali o dalla normativa comunitaria ed attuate dalla medesima azienda agricola.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge si fa fronte mediante prelevamento di lire 1.000.000.000 dalla partita n. 6 «Valorizzazione delle produzioni agrofaunistiche» del Fondo Globale delle spese correnti iscritto al capitolo n. 80210 del bilancio di previ-

sione per l'anno 1997 ed istituzione del capitolo di spesa n. 75060 denominato: «Disposizioni per la valorizzazione delle produzioni agrofaunistiche» con lo stanziamento di pari importo per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1997

GALAN

(1) Con nota 7 agosto 1997, n. 6789, la Commissione europea, fra l'altro, ha comunicato la decisione che:

«a) in ordine alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del progetto di legge in oggetto, la Commissione constata che esse non soddisfano le condizioni contemplate dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Esse non costituiscono quindi misure di aiuto a norma di detto articolo».

98R0096

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 43.

Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 107 del 19 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, a testimonianza del patrimonio di valori umani e civili espressi nel corso della prima guerra mondiale, che tanto dolorosamente ha coinvolto la popolazione e la terra veneta, promuove l'individuazione, il censimento, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati a tale evento, inseriti in contesti ambientali di particolare valenza naturalistica.

Art. 2.

Beni oggetto di censimento, recupero e valorizzazione

1. Fermi restando le competenze statali in ordine ai propri beni, e i vincoli di tutela, ai fini della presente legge sono considerati oggetto di censimento, recupero e valorizzazione:

- a) i forti, i capisaldi e le fortificazioni;
- b) le gallerie;
- c) le trincee;
- d) i percorsi militari;
- e) gli osservatori militari;

- f) gli ex ospedali militari;
- g) i cimiteri di guerra;
- h) ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le operazioni militari della grande guerra.

Art. 3.

Individuazione, censimento e catalogazione dei beni

1. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione degli enti locali interessati e delle Forze armate, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, mediante convenzione, alla individuazione, al censimento ed alla catalogazione dei beni di cui all'articolo 2, nonché al recupero dell'apparato documentale e iconografico ad essi relativo, per farne oggetto di memoria storica e occasione di studio, di ricerca storico-scientifica, di mostre e di rassegne.

2. Il censimento e la catalogazione di cui al comma 1 devono rispettare le norme in materia regionali e statali garantendo la raccolta su supporto informatico di dati e immagini per il loro inserimento nella banca dati dei beni culturali e ambientali del Veneto.

3. Il materiale di cui ai commi 1 e 2 è utilizzato, anche, per costituire o dotare archivi e musei storici, esistenti o da realizzare preferibilmente in alcune tra le strutture più significative di cui all'articolo 2.

4. I dati relativi ai beni vengono tradotti negli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni interessati, per garantire un uso corretto e appropriato dei beni stessi.

Art. 4.

Interventi per il recupero e la valorizzazione dei beni

1. La Giunta regionale, per il recupero e la valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al limite massimo del novanta per cento della spesa ammessa, a comuni e comunità montane.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi per l'esecuzione degli interventi anche di associazioni pro-loco, cooperative ed altri soggetti pubblici e privati.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:

- a) i criteri per l'assegnazione dei contributi;
- b) le modalità di presentazione dei progetti;
- c) le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.

4. La Giunta regionale tiene conto dei progetti formulati in precedenza e non ancora finanziati.

5. Il dirigente regionale della struttura competente provvede all'erogazione dei contributi sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 200.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza, del capitolo n. 70178, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1998 e contemporaneamente istituzione del capitolo n. 70078 denominato «Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra», con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza.

2. Per gli anni successivi al 1998, si provvederà ai sensi dell'articolo 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1997

GALAN

98R0097

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 46.

Interventi in materia di servizio civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 24 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 52 della Costituzione e in attuazione delle finalità previste dall'art. 4 dello Statuto disciplina, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con la legislazione nazionale vigente, le attività relative al servizio civile, inteso come strumento essenziale per il perseguimento e la promozione di una cultura della pace e della giustizia tra i popoli e per la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione può promuovere accordi di programma con i Ministeri competenti ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) allo scopo di esercitare le competenze di programmazione e di organizzazione del servizio su base regionale e la facoltà di stipulare convenzioni.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Sono oggetto della presente legge:

a) le modalità di definizione, pianificazione e finanziamento da parte della Regione Liguria dei programmi nei settori dell'assistenza, della prevenzione sociale, della protezione civile, della cultura, della cooperazione allo sviluppo, della promozione sportiva, del patrimonio artistico, di quello ambientale e forestale la cui attuazione è realizzata tramite gli Enti privati e pubblici, con sedi sul territorio regionale, che hanno stipulato con l'Amministrazione statale competente una convenzione o un accordo per impiegare i giovani in servizio civile;

b) le modalità di realizzazione e finanziamento delle attività volte ad informare i cittadini, ed in particolare i giovani chiamati allo svolgimento del servizio di leva, circa l'esistenza e il contenuto della normativa in materia di servizio civile;

c) le modalità di realizzazione e finanziamento delle attività di formazione e addestramento al servizio civile rivolte ai giovani ammessi a svolgerlo, nonché di formazione degli operatori cui ne è affidato il coordinamento e la responsabilità;

d) le modalità di realizzazione e finanziamento delle attività volte ad informare i cittadini delle possibilità di servizio civile;

e) la disciplina dei rapporti tra la Regione e gli Enti di cui alla lettera a) finalizzata al conseguimento delle attività previste nelle lettere precedenti.

Art. 3.

Consulta regionale del servizio civile

1. È istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organismo di consulenza della Regione nella materia oggetto della presente legge. La Consulta regionale del servizio civile è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede;
- b) due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
- c) tre membri delle Associazioni più rappresentative dei giovani in servizio civile operanti sul territorio regionale;
- d) otto membri in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), di cui cinque in rappresentanza degli Enti privati e tre in rappresentanza degli Enti pubblici la cui convenzione o accordo con l'Amministrazione statale competente preveda la possibilità di impiegare, tra le sedi attive in Liguria, il maggior numero di giovani in servizio civile;
- e) un membro per l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 degli Enti nella Consulta regionale del servizio civile possono essere designati se appartenenti ad Enti che rispondono alle seguenti condizioni:

- a) operino da almeno un triennio nel settore;
- b) svolgano, senza scopo di lucro, la propria attività con continuità e non occasionalmente.

3. I membri della Consulta regionale del servizio civile, di cui alle lettere c), d), e), sono nominati dalla Giunta regionale su proposta delle rispettive Associazioni o Enti e restano in carica due anni.

4. La Consulta regionale del servizio civile, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime parere obbligatorio sullo schema di Piano regionale triennale per il servizio civile di cui all'art. 7. La Consulta ha inoltre facoltà di proposta sulle materie di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f). La Consulta collabora con la Giunta regionale nell'organizzazione della Conferenza biennale per il servizio civile.

5. La Consulta regionale del servizio civile adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. Il Presidente convoca le sedute, ne predispone l'ordine del giorno e può delegarne la presidenza al Vice Presidente o all'Assessore di volta in volta individuato.

6. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale designato dalla Giunta regionale, che mette a disposizione la propria struttura per l'espletamento delle funzioni della Consulta.

Art. 4.

Albi regionali per il servizio civile

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Albo regionale degli Enti e delle Organizzazioni pubblici o privati convenzionati con l'Amministrazione statale e inseriti nell'Albo nazionale che operano sul territorio regionale nei campi previsti dalla normativa nazionale.

2. L'Albo viene aggiornato annualmente su richiesta dell'Ente o Organizzazione interessato. La cessazione, dovuta a qualsiasi causa, del rapporto di convenzione statale porta all'esclusione dall'Albo regionale.

3. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Albo regionale delle Associazioni dei giovani in servizio civile.

Art. 5.

Compiti della Regione

1. La Giunta regionale provvede a:

- a) raccogliere le segnalazioni relative alle problematiche presenti nel territorio regionale nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) nei quali possono essere impiegati i giovani in servizio civile;
- b) raccogliere i programmi di intervento specificamente rivolti alle problematiche regionali e limitatamente ai settori previsti dall'art. 2;
- c) realizzare una banca dati regionale contenente tutte le informazioni sugli Enti, Associazioni o Organizzazioni iscritti agli Albi regionali di cui all'art. 4, i giovani distaccati dall'Amministrazione statale competente presso gli stessi Enti, i programmi di intervento finanziati in base all'art. 8;

d) realizzare, anche in collaborazione con gli Enti o Organizzazioni iscritti all'Albo regionale campagne informative relative all'esistenza e alle modalità d'accesso al servizio civile previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché alle attività previste nel Piano regionale di cui all'art. 7;

e) raccogliere i progetti e le esperienze relativi alla formazione e alla preparazione al servizio civile;

f) predisporre e realizzare materiale documentario e corsi di formazione per gli operatori degli Enti stessi, miranti ad offrire tutti gli elementi tecnici utili per la gestione del servizio civile;

g) preparare ogni due anni la Conferenza regionale per il servizio civile;

h) preparare l'Assemblea annuale di cui all'art. 6, comma 3.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate secondo le linee di intervento previste dal Piano regionale per il servizio civile di cui all'art. 7.

Art. 6.

Conferenza regionale e Assemblee provinciali per il servizio civile

1. Ogni due anni è convocata dalla Regione la Conferenza regionale per il servizio civile alla quale possono partecipare gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni iscritti agli Albi di cui all'art. 4.

2. La Conferenza regionale ha il compito di dare contributi per la stesura del Piano regionale per il servizio civile e di verificare l'applicazione delle norme della presente legge.

3. La Regione, attraverso la Consulta di cui all'art. 3, organizza le Assemblee provinciali annuali. Alle Assemblee sono chiamati a partecipare coloro che svolgono servizio civile in tale periodo sul territorio di ogni singola Provincia. Le Assemblee hanno il compito di dibattere l'esperienza di chi presta servizio civile, l'applicazione della presente legge, la necessità di promuovere nuovi interventi.

Art. 7.

Piano regionale per il servizio civile

1. Il Piano regionale per il servizio civile è predisposto dalla Giunta regionale tenuto conto delle proposte e dei pareri della Consulta regionale del servizio civile. La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni biennio, presenta al Consiglio la relativa proposta di deliberazione contenente gli indirizzi programmatici e le attività che la Regione intende realizzare nel biennio successivo. La deliberazione deve essere adottata entro il 15 dicembre successivo.

2. Con tale atto sono individuati:

a) gli obiettivi intermedi e finali da perseguire, le priorità, i settori e le tipologie dei programmi di intervento, le disposizioni atte a verificare sia lo svolgimento e la qualità delle attività sia l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati;

b) le iniziative e gli strumenti per l'informazione, per le attività a cura delle Organizzazioni o Enti iscritti all'Albo, le relative modalità di diffusione sul territorio;

c) i settori e le tipologie dei corsi di formazione e preparazione al servizio dei giovani in servizio civile, la relativa diffusione sul territorio;

d) gli obiettivi dei corsi di formazione per gli operatori degli Enti e Organizzazioni convenzionati, le modalità di informazione;

e) le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziare dalla Regione nonché i criteri di rendicontazione.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio, unitamente alla proposta di deliberazione di cui al comma 1, una relazione sulle attività svolte tra quelle previste dal Piano regionale per il servizio civile del biennio precedente.

4. La Giunta regionale trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti la relazione sulle attività svolte e sull'applicazione della presente legge, la copia del Piano regionale ed eventuali valutazioni sull'applicazione delle norme nazionali sul servizio civile.

Art. 8.

Programmi di intervento

1. La Regione finanzia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, programmi di intervento nei settori previsti e per i fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) realizzati da Organizzazioni, Associazioni o Enti iscritti agli Albi regionali di cui all'art. 4.

L'attuazione dei programmi di intervento è realizzata secondo i criteri e le priorità stabilite dal Piano regionale per il servizio civile.

2. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni iscritti agli Albi regionali anche tra di loro associati, presentano i programmi di intervento entro il 1º marzo di ogni biennio. Ciascun programma deve contenere:

- a) l'indicazione delle attività oggetto del programma, gli obiettivi da perseguire e la previsione dei tempi di attuazione;
- b) l'indicazione del numero dei giovani in servizio civile, degli eventuali lavoratori dipendenti o altro personale volontario in servizio presso gli Enti o Organizzazioni che parteciperanno alla realizzazione delle attività previste;
- c) l'individuazione delle modalità e i tempi di impiego degli obiettori di coscienza in servizio o previsti dal programma;
- d) l'indicazione nominativa dei responsabili delle attività oggetto del programma;
- e) l'indicazione delle risorse economiche necessarie, del piano finanziario e le relative richieste di finanziamento.

Art. 9.

Finanziamenti a programmi di intervento

1. La Giunta regionale propone, entro il 31 marzo di ogni biennio, al Consiglio regionale la deliberazione di finanziamento dei corsi di formazione e dei programmi di intervento sulla base delle priorità indicate nel Piano regionale per il servizio civile nei limiti degli stanziamenti di bilancio secondo le seguenti priorità:

- a) programmi che per la medesima attività, coinvolgono una pluralità di Enti e Organizzazioni sia privati che pubblici;
- b) programmi che coinvolgono Enti o Organizzazioni i cui operatori e giovani assegnati partecipino o abbiano già partecipato a corsi di formazione e preparazione al servizio civile, predisposti secondo le norme della presente legge;
- c) programmi pluriennali che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e per i quali si sono ricevuti finanziamenti precedentemente.

2. Gli Enti o le Organizzazioni che sono ammesse ai finanziamenti di cui al presente articolo entro due mesi dalla conclusione del programma di intervento devono presentare alla Regione apposita rendicontazione dell'iniziativa svolta.

3. Gli Enti o le Organizzazioni di cui al presente articolo decadono dal diritto al finanziamento previsto e non ancora erogato in caso di sospensione, revoca o disdetta della convenzione con l'Amministrazione statale competente, oppure in caso di mancanza dei requisiti necessari.

4. Nel caso in cui gli Enti o le Organizzazioni non abbiano presentato la rendicontazione di cui al comma 2 o non abbiano conseguito gli obiettivi o svolto le attività previste nelle forme ed entro i tempi stabiliti dal Programma di intervento, non ricevono i finanziamenti stanziati ai sensi della presente legge e non sono ammessi ad accedere ad ulteriori finanziamenti per il triennio successivo.

5. I finanziamenti stanziati sono erogati entro tre mesi dalla presentazione della rendicontazione.

Art. 10.

Formazione dei giovani in servizio civile

1. I corsi di formazione e preparazione al servizio civile sono progettati e realizzati dagli Enti, dalle Organizzazioni o dalle Associazioni iscritti agli Albi regionali di cui all'art. 4 o da loro consorzi per i giovani che si apprestano a svolgere il servizio civile o che sono già in servizio. I corsi devono essere gratuiti.

2. I corsi di formazione rientrano nei programmi di intervento; la domanda per i relativi finanziamenti deve contenere:

- a) i nominativi dei docenti e i relativi curricula;

b) il programma e il numero delle ore relative a ciascun modulo di corso;

c) la periodicità del corso.

3. I corsi devono fare particolare riferimento a:

- a) informazione legislativa (legislazione vigente in materia di obiezione di coscienza e servizio civile - principi costituzionali);
- b) orientamento (illustrazione delle Organizzazioni ed Enti iscritti all'Albo e loro competenze);
- c) aspetti motivazionali (compiti e stile del volontariato - i diritti umani e la cultura della non violenza);
- d) formazione mirata (approfondimento sugli interventi necessari evidenziati dal Piano regionale per il servizio civile - illustrazione di interventi specifici).

4. Gli Enti o le Organizzazioni beneficiari dei finanziamenti devono effettuare una dichiarazione attestante di non aver richiesto contributi ad altre amministrazioni pubbliche per la stessa iniziativa.

Art. 11.

Formazione degli operatori del servizio civile

1. I corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti, delle Organizzazioni o delle Associazioni iscritti agli Albi regionali di cui all'art. 4 sono effettuati ai sensi della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato), della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modifiche e integrazioni e della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 57 (promozione e sviluppo dell'associazionismo).

2. I corsi di formazione, previsti al comma 1, sono indicati nei programmi di intervento di cui all'art. 8. La domanda per i relativi finanziamenti deve contenere:

- a) i nominativi dei docenti e i relativi curricula;
- b) il programma e il numero delle ore relative a ciascun modulo di corso;
- c) la periodicità del corso.

3. I corsi devono fare particolare riferimento a:

- a) formazione legislativa (legislazione vigente in materia di obiezione di coscienza e servizio civile e principi costituzionali, diritti e doveri degli obiettori e degli enti convenzionati);
- b) aspetti conoscitivi (conoscenza del Piano triennale per il servizio civile - conoscenza delle Organizzazioni ed Enti iscritti all'Albo e loro competenze);
- c) aspetti motivazionali (approfondimento sulle realtà e compiti del volontariato e del terzo settore - i modelli di sviluppo - la qualità della vita - i bisogni della realtà e le risposte possibili);
- d) dinamiche di animazione di adulti.

4. Ai corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti, delle Organizzazioni o delle Associazioni iscritti agli Albi regionali di cui all'art. 4 è ammesso esclusivamente il personale, volontario o dipendente, degli Enti che esercita funzioni di controllo, organizzazione, animazione del servizio dei giovani impiegati presso gli stessi Enti.

5. Gli Enti o le Organizzazioni beneficiari dei finanziamenti devono effettuare una dichiarazione attestante di non aver richiesto contributi ad altre amministrazioni pubbliche per la stessa iniziativa.

Art. 12.

Attività di informazione

1. Le attività di informazione circa la normativa nazionale vigente e la presente legge sono realizzate secondo le linee programmatiche del Piano regionale di cui all'art. 7.

2. La Regione garantisce che si svolgano attività di informazione.

3. Alla realizzazione di tali attività possono concorrere le Amministrazioni locali e gli Enti pubblici, gli Istituti scolastici superiori, l'Università e gli Enti o Organizzazioni iscritte all'Albo regionale.

4. Le attività di informazione sono anzitutto rivolte ai giovani in età di leva, ma possono anche essere finalizzate ad informare gli Enti locali, le Associazioni di volontariato, i soggetti del terzo settore, gli Enti privati e pubblici, la popolazione in genere.

Art. 13.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997:

riduzione di lire 30.000.000 milioni in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;

istituzione del capitolo 5980 «Finanziamento dei programmi di intervento per il servizio civile» con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 novembre 1997

MORI

98R0123

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1997 n. 47.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 22 del 31 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Modifica dell'articolo 3*

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria) come sostituito dall'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 22/1995 le parole «lettera b» sono soppresse.

Art. 2.*Modifica dell'articolo 4*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28/1993 è abrogato.

Art. 3.*Modifica dell'articolo 5*

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Entità del contributo*). — 1. L'entità del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 3 è pari al 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il massimale di lire 40.000.000».

Art. 4.*Modifica dell'articolo 6*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/1993 è costituito dal seguente:

«2. Non sono ammesse a contributo le iniziative di importo complessivo ammissibile inferiori a lire 40.000.000».

Art. 5.*Integrazione e modifica dell'articolo 13*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/1993 è inserito il seguente comma:

«1-bis. La Giunta regionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio stabilisce altresì i termini entro i quali devono essere presentate le domande di contributo».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere ammesse al contributo anche le iniziative la cui documentazione di spesa abbia una data compresa nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda».

Art. 6.*Modifica e integrazione dell'articolo 15*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente comma:

«1. La Giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente per territorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26, concede i contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio stabilendo altresì modalità, condizioni o vincoli cui deve essere subordinata la liquidazione dei contributi stessi, sulla base:

a) di graduatoria predisposta per ciascuna delle tipologie di intervento di cui agli articoli 3, 8, 9 e 11 in conformità ai criteri di cui all'articolo 14;

b) della spesa riconosciuta ammissibile».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/1993 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, lettera a), decadono ove le disponibilità di bilancio non abbiano consentito la concessione del rispettivo contributo nell'esercizio finanziario in cui tale graduatoria è stata approvata».

Art. 7.*Modifica dell'articolo 16*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 sono aggiunte le seguenti parole:

«o per trasferimento dell'impresa ad altro soggetto debitamente iscritto all'Albo provinciale delle imprese artigiane, ove assuma anch'esso tutti gli obblighi derivanti dalla concessione del contributo».

Art. 8.**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 28/1993 come modificati dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale ai seguenti capitoli:

7835 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento di nuove attività e ammodernamento degli impianti esistenti, finanziati con fondi di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1987 n. 318 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987 n. 399»;

7837 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento di nuove attività e ammodernamento degli impianti esistenti».

2. Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Sono soppressi, fatta salva la gestione dei residui, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

7830 «Contributi sul capitale iniziale di mutui a medio termine stipulati dalle imprese artigiane, finanziati con fondi di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1987 n. 318 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987 n. 399»;

7834 «Contributi sul capitale iniziale di mutui a medio termine stipulati dalle imprese artigiane» - nuovi limiti di impegno;

7838 «Contributi sul capitale iniziale di mutui a medio termine stipulati dalle imprese artigiane» - vecchi limiti di impegno.

4. Il capitolo 7838 viene mantenuto in bilancio fino all'esaurimento degli obblighi assunti.

Art. 9.**Norma transitoria**

1. La presentazione delle domande di contributo ai sensi della presente legge è sospesa fino alla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 comma 1-bis della legge regionale n. 28/1993, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge.

2. La legge regionale 28 maggio 1997 n. 20 «Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria)» è abrogata.

3. Le domande presentate alla Regione ai sensi della legge regionale n. 28/1993 fino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/1997 sono ammissibili a contributo in base alla previgente normativa con riduzione del 25 per cento del contributo spettante, fino ad esaurimento delle domande stesse nei limiti delle annuali disponibilità di bilancio.

4. Il finanziamento delle domande di cui al comma 3 è disposto fino ad esaurimento delle domande stesse nei limiti delle disponibilità di bilancio con priorità rispetto alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge a seguito del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 13 comma 1-bis della legge regionale n. 28/1993, introdotto dall'articolo 5 della presente legge.

5. Per la concessione dei contributi di cui al comma 3 non è richiesto il parere previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 28/1993.

Art. 10.**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 dicembre 1997

MORI

98R0125

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997 n. 48.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 7 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 18/1994

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«2. A tal fine i Piani e i Programmi settoriali, sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di sviluppo, in relazione ai diversi ambiti della loro operatività, devono contenere analisi e individuazione dei dati necessari a consentire il raffronto fra i risultati ottenuti e quelli attesi, con particolare riferimento ai seguenti parametri:

a) valutazione dell'attività programmatica svolta e dei risultati acquisiti;

b) analisi settoriale effettuata sulla base della domanda da soddisfare e dell'offerta da programmare o pianificare;

c) individuazione degli obiettivi, definiti in coerenza con il Programma regionale di sviluppo e il bilancio pluriennale regionale, e degli indicatori che consentano di determinare il grado di conseguimento degli stessi sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo;

d) ruolo, compiti e responsabilità delle strutture regionali definendo le responsabilità in funzione del raggiungimento degli obiettivi.

2-bis. I Piani e i Programmi settoriali contengono altresì la proposta di Piano finanziario articolata per ogni anno di valenza.

2-ter. Dopo l'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, la Giunta regionale con propria deliberazione adeguata, sulla base degli stanziamenti autorizzati, il Piano finanziario, in relazione allo stato di attuazione dei Programmi e/o dei Piani di settore».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 18/1994

1. Dopo la lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 18/1994 e successive modificazioni è aggiunta la seguente:

«*h*-bis) da un esperto indicato dall'Unionquadri - Delegazione ligure».

Art. 3.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale n. 18/1994 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (*Fondo per l'attuazione del piano annuale degli interventi*). — 1. Per l'attuazione del piano degli interventi è istituito il «Fondo per l'attuazione del piano annuale degli interventi».

2. Per l'attuazione del piano annuale degli interventi possono concorrere Stato, province, comuni e altri enti locali, enti pubblici e soggetti privati, in attuazione del principio di cofinanziamento.

3. I programmi di intervento contenuti nel «Piano annuale degli interventi» possono essere cofinanziati anche attraverso gli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. Alla struttura competente in materia di programmazione spetta la funzione di elaborazione del piano annuale degli interventi e di coordinamento delle strutture operative competenti all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

5. Per le finalità del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998, è istituito il capitolo «Fondo per l'attuazione del piano annuale degli interventi di cui all'articolo 31-bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 e successive modificazioni». Il capitolo è iscritto con il bilancio di previsione per il 1998 ed è finanziato annualmente con la legge di bilancio».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 18/1994

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 18/1994 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Fino al momento della costituzione del Comitato scientifico per la programmazione di cui all'articolo 16, le funzioni ad esso assegnate sono svolte dal Segretario generale coadiuvato dal Comitato di direzione».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 42/1997

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«*e*-bis) Il documento di raccordo, quale documento di accompagnamento al bilancio pluriennale, articolato per linee di sviluppo e per settori di intervento, fra il quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo ed il bilancio pluriennale regionale».

Art. 6.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano ai piani e ai programmi settoriali approvati dal Consiglio regionale a partire dal 1° gennaio 1998.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 16 dicembre 1997

MORI

98R0126

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997 n. 49.

Istituzione di un ufficio a Bruxelles per i rapporti con le istituzioni comunitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 7 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Liguria, al fine di intrattenere un efficace sistema di rapporti con le istituzioni comunitarie e di partecipare al processo di integrazione europea, istituisce una sede a Bruxelles.

2. L'ufficio di cui al comma 1 opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie.

3. Nell'espletamento della propria attività l'ufficio di cui al comma 1 assicura altresì il più efficiente collegamento della regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

Art. 2.

Organizzazione e personale

1. La Giunta regionale provvede alla organizzazione dell'ufficio e può concordare che la propria sede sia comune con altre regioni, italiane ed europee, per rafforzare, condividendole, le strategie verso le istituzioni comunitarie.

2. La Giunta regionale può utilizzare personale e mezzi propri o stipulare convenzioni con enti ed organismi di comprovata esperienza internazionale e in particolare comunitaria anche ai fini della direzione e dell'organizzazione dei mezzi necessari alla sede.

3. Gli enti locali, gli organismi e le diverse istituzioni liguri possono essere parte attiva della sede regionale a Bruxelles e usufruire dei suoi servizi, compartecipando finanziariamente oppure concludendo convenzioni con la regione.

Art. 3.

Trattamento economico

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale di ruolo assegnato ed in servizio presso la sede a Bruxelles è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede del servizio all'estero.

2. Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, è raggugliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica funzionale, al personale statale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.

Art. 4.

Dipendenza funzionale

1. L'ufficio istituito ai sensi della presente legge risponde direttamente al dirigente della struttura di competenza e può essere previsto, per periodi determinati, il distacco presso lo stesso di personale delle diverse strutture regionali.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge relativi al personale regionale ed ai mezzi propri si provvede con gli stanziamenti dei competenti capitoli delle rubriche 1.2.2. «Spese per il personale» e 1.2.3. «Spese per il funzionamento» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dalla stipula di convenzioni per la direzione e l'organizzazione della sede di Bruxelles si provvede per l'anno 1997 con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997:

riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;

istituzione del capitolo 482 «Oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con enti ed organismi per la direzione e l'organizzazione della sede a Bruxelles» con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della regione Liguria.

Genova, 16 dicembre 1997

MORI

98R0127

REGOLAMENTO REGIONALE 24 novembre 1997, n. 5.

Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli collegati al sistema archivistico della Regione Liguria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 24 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di protocollazione, classificazione ed archiviazione dei documenti della Regione, eccettuata la corrispondenza riservata agli organi politici che viene registrata dalle rispettive segreterie particolari su appositi registri del protocollo.

2. Le operazioni di protocollazione disciplinate dal presente regolamento vengono eseguite secondo le procedure informatiche contenute nell'allegato A. Tali procedure potranno essere modificate con provvedimento della Giunta regionale a seguito degli sviluppi tecnologici afferenti il settore.

Art. 2.

Natura giuridica dei documenti

1. Gli archivi della Regione fanno parte del Demanio pubblico.
2. I documenti appartenenti all'Ente sono inalienabili.

Art. 3.

Regime di protocollazione

1. La documentazione prodotta o ricevuta dalla Regione è protocollata dal protocollo generale e dal protocollo di struttura.
2. La posta interna è registrata solo nel protocollo di struttura.
3. La corrispondenza delle strutture periferiche e del Comitato Regionale di Controllo è registrata solo sul protocollo di struttura.

TITOLO II RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI

Art. 4.

Protocollo generale

1. Presso la Regione è istituito il protocollo generale, che riceve tutta la corrispondenza indirizzata all'Ente, eccettuati i casi di cui all'art. 3, comma 3.

2. All'ufficio del protocollo generale è preposto un dipendente regionale di qualifica non inferiore a funzionario, il quale può delegare specifiche mansioni ad altri dipendenti.

Art. 5.

Plichi raccomandati

1. Il funzionario responsabile del protocollo generale, o altro dipendente delegato, è tenuto a rilasciare ricevuta dei plichi raccomandati od assicurati o che, comunque, comportino una dichiarazione di ricevimento.

Art. 6.

Manomissioni della corrispondenza

1. Qualora si accerti il cattivo stato di sigilli o mezzi di chiusura di plichi, lettere o pacchi, tale da far temere danni o manomissioni, il funzionario responsabile del protocollo generale dà luogo all'apertura degli stessi in presenza di due testimoni, redigendo immediatamente apposito verbale dell'operazione.

Art. 7.

Notifica degli atti giudiziari

1. Il funzionario responsabile del protocollo generale, o altro dipendente delegato, riceve anche gli atti notificati dagli ufficiali giudiziari.

Art. 8.

Apertura e assegnazione della corrispondenza

1. Il protocollo generale provvede all'apertura della corrispondenza in arrivo, apponendo sulla stessa il timbro a data.

2. Il funzionario responsabile del protocollo generale o altro dipendente delegato assegna la corrispondenza in arrivo alle singole strutture regionali. Nel caso la competenza riguardasse più strutture dovranno essere predisposte tante copie quante saranno le strutture interessate.

3. Il timbro a data di cui al comma 1 deve riportare la data giornaliera e uno spazio che consenta l'indicazione della struttura di assegnazione e del numero progressivo corrispondente del registro del protocollo generale.

Art. 9.

Protocollo collazione della corrispondenza

1. La corrispondenza viene protocollata sul registro del protocollo generale in ordine progressivo ed inviata quotidianamente alla struttura assegnataria per la trattazione.

Art. 10.

Smistamento della corrispondenza

1. La corrispondenza destinata nominativamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori, ai Gruppi consiliari e ai Consiglieri regionali viene recapitata direttamente, senza apertura del plico, alle rispettive segreterie particolari o al destinatario.

2. La corrispondenza, accompagnata da oggetti di valore, carte di credito, assegni, titoli, mandati ed ogni altro documento di natura finanziaria o giuridico-amministrativa rilevante, nonché gli atti notifi-

cati dagli ufficiali giudiziari, sono consegnati alle strutture competenti previa attestazione di ricevuta in apposito registro o su fogli di accompagnamento.

3. La posta erroneamente assegnata ad una struttura deve essere restituita al protocollo generale per le modifiche conseguenti, entro il giorno successivo, a cura della struttura stessa.

TITOLO III REGISTRAZIONE

Art. 11.

Registro del protocollo

1. La pagina elettronica del registro di protocollo informatizzato comprende le seguenti voci o campi, utilizzabili sia per la posta in arrivo che per quella in partenza (allegato B):

- documento in entrata (E) o in uscita (U);
- numero progressivo del protocollo generale;
- data in cui si effettua la registrazione del documento;
- indicazione del mittente;
- data e protocollo dell'atto registrato;
- numero degli eventuali allegati;
- tipo di documento;
- oggetto, cioè sunto preciso del contenuto del documento;
- struttura destinataria e/o mittente;
- indicazione del destinatario.

Art. 12.

Tenuta del registro del protocollo

1. Il registro del protocollo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. All'atto della chiusura annuale, il funzionario responsabile del protocollo generale appone in calce all'ultima registratura una dichiarazione sottoscritta riguardante il numero complessivo di registrazioni effettuate nell'anno e indicante i numeri di registrazione eventualmente annullati.

3. La registrazione degli atti in arrivo e di quelli in partenza avviene in modo automatizzato; è cura del protocollo stampare quotidianamente i dati inseriti su fogli appositamente vidimati dal dirigente della struttura competente o dal funzionario incaricato.

4. Non è comunque consentito lasciare in bianco gli spazi relativi a ciascun numero di registrazione. Qualora ciò dovesse verificarsi, tali spazi, effettuata la stampa, devono essere barrati con un segno di annullamento apposto dal competente funzionario.

5. Le eventuali correzioni, per meri errori di fatto, apportate dal funzionario competente secondo quanto indicato nelle procedure informatiche per la protocollazione, risultano nel libro delle variazioni allegato al registro di protocollo.

6. Lo stesso documento rivolto a più destinatari si registra con un solo numero di protocollo.

Art. 13.

Timbro di registrazione

1. Il timbro di registrazione reca le seguenti indicazioni (allegato C):

- intestazione dell'Ente;
- data della registrazione nel registro del protocollo;
- numero progressivo di registrazione.

Art. 14.

Intestazione e contenuto della corrispondenza

1. La corrispondenza della Regione riporta, sia sull'originale che sulla minuta: la datazione cronologica, l'indicazione del codice di classificazione seguito dal numero del fascicolo, l'indicazione dei numeri desunti dai registri di protocollo generale e di struttura, l'oggetto.

2. Al fine di consentire la corretta registrazione e il rapido reperimento dei documenti, ciascuna lettera deve avere un solo oggetto.

Art. 15.

Corrispondenza non soggetta a protocollazione

1. Non vengono registrati nel registro del protocollo i giornali, i libri, i bollettini, le *Gazzette Ufficiali* e tutti quei documenti a stampa o no che, per loro natura, non rivestono rilevanza giuridico-amministrativa.

Art. 16.

Deliberazioni, decreti, ordinanze

1. Gli schemi di provvedimento di iniziativa della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza, dei Consiglieri regionali e degli organi monocratici sono registrati nel protocollo generale come atti in uscita.

2. Gli atti assunti dalla Giunta regionale, dall'Ufficio di Presidenza e dagli organi monocratici quali deliberazioni, decreti e ordinanze, sono registrati su appositi registri tenuti dalla struttura regionale competente a curare gli atti amministrativi della Regione.

Art. 17.

Fatture

1. Le fatture devono essere protocollate secondo le procedure applicate per la corrispondenza.

Art. 18.

Fonogrammi e fax

1. I fonogrammi, sia in arrivo che in partenza, devono essere redatti in duplice copia e recare le seguenti indicazioni:

- a) data e numero di registrazione nel registro del protocollo;
- b) data di ricezione o trasmissione;
- c) nominativo dell'addetto alla ricezione e alla trasmissione;
- d) ora di arrivo o di trasmissione.

2. Le comunicazioni a mezzo fax in arrivo e in partenza devono essere protocollate secondo le procedure per la corrispondenza e recapitate alla competente struttura di norma non oltre le quattro ore dal ricevimento.

TITOLO IV

STRUTTURE REGIONALI

Art. 19.

Servizio di registrazione e archivio

1. Presso ciascuna struttura regionale viene effettuato il servizio di registrazione e archiviazione dei documenti ricevuti e prodotti.

2. Il dirigente di ciascuna struttura è responsabile della corretta applicazione delle disposizioni concernenti la protocollazione, la classificazione e l'archiviazione dei documenti, nonché della tenuta del protocollo di struttura adempiendo, in specie, alle prescrizioni di cui all'art. 12.

3. I protocolli di dipartimento sono equiparati a quelli di struttura e ad essi si applicano le norme contenute in questo titolo.

4. La posta ricevuta dal dipartimento e da questi inviata, per la trattazione dell'affare, ad una struttura afferente al dipartimento stesso, è trasmessa con nota di accompagnamento debitamente protocollata.

5. La posta destinata all'esterno, anche per conoscenza, deve riportare il numero di protocollo generale oltre che quello di struttura.

Art. 20.

Assegnazione della corrispondenza

1. La corrispondenza in arrivo, sia esterna che interna all'Ente, dopo che il dipendente incaricato ha apposto il timbro di registrazione, viene consegnata al dirigente della struttura.

2. Il dirigente della struttura, vista detta corrispondenza, l'assegna al responsabile del procedimento o al dipendente che cura l'affare cui la stessa si riferisce.

3. L'assegnazione avviene mediante indicazione sul documento, nello spazio appositamente definito nel timbro di registrazione, del nominativo del dipendente assegnatario del documento.

Art. 21.

Registrazione dei documenti

1. Eseguite le operazioni di cui all'art. 20, la corrispondenza e i documenti pervenuti vengono registrati sul registro del protocollo di struttura secondo quanto disposto agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.

2. Qualora una lettera in partenza abbia più di un mittente viene registrata da parte della struttura le cui competenze siano preponderanti rispetto all'argomento trattato nel documento stesso.

3. I verbali ed i documenti prodotti da comitati o commissioni regionali e da gruppi di lavoro vengono registrati in partenza nel registro del protocollo della struttura da cui dipende il segretario di detti organismi o, in sua assenza, di quella cui fa capo l'estensore degli atti da registrare, salvo diversa disposizione impartita dal competente Dirigente Generale.

Art. 22.

Registro del protocollo

La pagina elettronica del registro di protocollo della struttura comprende le seguenti voci o campi, utilizzabili sia per la posta in arrivo che in partenza (allegato D):

- a) documenti in entrata (E) o in uscita (U);
- b) numero progressivo del protocollo generale;
- c) data di registrazione del documento;
- d) numero progressivo del protocollo di struttura;
- e) tipo di documento;
- f) oggetto;
- g) allegati;
- h) mittente (per la posta in arrivo);
- i) protocollo e data dei documenti in arrivo;
- j) destinatario (per la posta in partenza);
- k) responsabile del procedimento.

Art. 23.

Timbro di registrazione

1. Il timbro di registrazione di ciascuna struttura reca le seguenti indicazioni (allegato E):

- a) intestazione dell'Ente;
- b) denominazione della struttura;
- c) data della registrazione nel registro di protocollo;
- d) numero di registrazione del registro di protocollo;
- e) indice di classificazione;
- f) nominativo del dipendente cui è assegnato il documento.

TITOLO V

CLASSIFICAZIONE

Art. 24.

Titolario generale di classificazione

1. Il titolario è il quadro di classificazione cui fare riferimento nell'esecuzione, delle operazioni archivistiche e si articola in titoli, categorie classi e sottoclassi. Tale partizione può essere suscettibile di ulteriore sviluppo nelle sue suddivisioni classificatorie.

2. I documenti in arrivo o in partenza devono essere classificati sulla base di una tabella di classificazione e dei suoi relativi indici che devono essere riportati nel protocollo tenuto presso ciascuna struttura.

3. Il titolare riporta in allegato il massimario di scarto contenente i criteri sulla cui base effettuare le operazioni di scarto di cui all'art. 30.

Art. 25.

Classificazione dei documenti

1. Per classificare i documenti occorre segnare sugli stessi un codice numerico, alfabetico o alfanumerico desunto dal titolare generale, sulla base di una suddivisione per materia e competenza.

Art. 26.

Fascicolo

1. Il fascicolo è l'unità elementare di conservazione dei documenti ricevuti o prodotti e delle minute di quelli spediti, riguardanti un unico affare, ordinati per data, all'interno dello stesso, a partire dal documento che ha dato origine alla pratica sino a quello più recente.

2. Il frontespizio della copertina di ciascun fascicolo deve riportare:

a) denominazione dell'ente, del dipartimento e della struttura di competenza;

b) indice di classificazione e numero del fascicolo, desunto dal repertorio dei fascicoli di cui all'art. 27;

c) oggetto.

3. Qualora l'affare trattato lo richieda, i fascicoli possono essere suddivisi in sottofascicoli; tale suddivisione deve essere annotata all'interno della copertina con la registrazione del numero progressivo e dell'oggetto di ciascun sottofascicolo.

4. Nel caso un affare si colleghi ad un altro, i relativi fascicoli, mantenuti distinti, recano gli estremi del collegamento all'interno delle rispettive copertine.

Art. 27.

Repertorio dei fascicoli

1. Ciascuna struttura regionale provvede all'elencazione dei fascicoli nel registro di repertorio dei fascicoli.

2. Nel repertorio i fascicoli sono suddivisi a seconda della classificazione stabilita nel titolare generale.

3. Nel repertorio, accanto all'indice di classificazione del fascicolo deve essere annotato:

a) l'eventuale passaggio di un fascicolo dall'archivio corrente a quello di deposito e viceversa;

b) l'indicazione degli estremi del provvedimento di scarto dei documenti eventualmente operato.

4. La decisione di costituire un fascicolo in relazione alle singole pratiche trattate o alla documentazione registrata in arrivo o in partenza spetta al dirigente della struttura competente.

TITOLO VI

ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 28.

Archivio corrente

1. Ogni struttura ha un archivio corrente per la conservazione dei documenti riguardanti affari in corso.

Art. 29.

Archivio di deposito

1. L'archivio di deposito è l'archivio comprendente la documentazione relativa ad affari esauriti, non più occorrente alla trattazione di quelli in corso.

2. Il passaggio dei fascicoli dall'archivio corrente a quello di deposito deve essere annotato sul repertorio dei fascicoli, indicando la data di trasferimento.

3. I fascicoli trasferiti nell'archivio di deposito sono raccolti in faldoni recanti, all'esterno, l'indicazione della struttura, l'anno, gli indici di classificazione ed il numero dei fascicoli contenuti.

4. Qualora un fascicolo conservato nell'archivio di deposito passi nuovamente all'archivio corrente il passaggio viene annotato sul repertorio dei fascicoli con l'indicazione della data di trasferimento.

Art. 30.

Scarto

1. Periodicamente, a termini della normativa vigente in materia, le strutture provvedono ad effettuare le operazioni di scarto della documentazione che, non rivestendo interesse amministrativo, giuridico, storico, non è destinata alla conservazione permanente.

2. Lo scarto sarà eseguito in base ai tempi di conservazione indicati per tipologia di documento nel massimario di scarto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Strumenti archivistici

1. Il personale incaricato della tenuta degli archivi regionali impiega tutti gli strumenti ritenuti necessari al fine di migliorare il funzionamento degli archivi stessi sia per quanto attiene la ricerca dei documenti che per la loro utilizzazione.

Art. 32.

Sezione separata di archivio storico

1. Con deliberazione del Consiglio regionale sarà costituita la sezione separata di archivio storico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. La sezione separata di archivio riceve e conserva tutta la documentazione relativa agli affari esauriti da oltre quaranta anni, trattati sia dalla Giunta regionale sia dal Consiglio regionale o versati alla Regione a seguito di passaggio di competenze o soppressione di enti.

Art. 33.

Norma transitoria

1. Il titolare generale è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Dato a Genova, addì 24 novembre 1997

MORI

(Omissis).

98R0124

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1997, n. 41.

Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 44 del 24 luglio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le attività di organizzazione, produzione, intermediazione, presentazione, vendita di viaggi e soggiorni in attuazione dei principi adottati dall'Unione Europea per tutelare il consumatore, incrementare lo sviluppo dell'economia e dei servizi ampliare l'offerta, favorire la libera prestazione dei servizi da parte di cittadini ed imprese, anche appartenenti all'Unione Europea.

2. La presente legge, in particolare, disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 10 della medesima legge.

Art. 2.

Delega delle funzioni amministrative

1. Fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione, stabilite negli articoli successivi, sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, previste dalla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto, emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia.

3. La funzione di vigilanza sull'esercizio dei poteri delegati compete alla Giunta regionale.

4. In caso di accertata inerzia degli enti delegati nel compimento di atti obbligatori, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti sostitutivi dandone immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 3.

Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in maniera congiunta o disgiunta le attività di produzione, organizzazione, intermediazione, vendita di viaggi e soggiorno, ivi compresa l'assistenza e consulenza ai turisti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate da:

a) agenzie che esercitano l'attività di organizzazione, intermediazione e vendita diretta al pubblico ivi compresa l'assistenza e la consulenza ai turisti;

b) agenzie che esercitano l'attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, comunque inteso, ma che vendono alle agenzie di cui alla lettera a).

Art. 4.

Attività delle agenzie e turismo

1. L'attività di cui all'articolo 3, è svolta nel rispetto dei principi sanciti nella convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché delle norme contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. Le agenzie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) possono svolgere le seguenti attività complementari:

a) emissione e vendita di biglietti di trasporto;

b) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

c) accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto;

d) prenotazione di servizi alberghieri ed extralberghieri o di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri per la fruizione di detti servizi;

e) attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto dei clienti;

g) prenotazione del noleggio di autovetture e degli altri mezzi di trasporto;

h) stipula di polizze turistiche, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, a garanzia di infortuni, assistenza malattia, furto e danni al bagaglio;

i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

l) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

m) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;

n) distribuzione e vendita di pubblicazioni turistiche e di altro materiale pubblicitario utile al turismo;

o) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici;

p) organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono dislocare terminali remoti supportati da mezzi informatizzati ed automatizzati senza l'ausilio del personale dipendente, in strutture diverse da quelle autorizzate, appartenenti ad enti ed organizzazioni pubbliche e private. Possono usufruire del servizio reso attraverso i terminali esclusivamente i predetti enti ed organizzazioni nonché il personale da essi dipendente.

4. Le agenzie di viaggio e turismo possono prestare i propri servizi nell'ambito di mostre, manifestazioni fieristiche e congressi; nell'ambito dei congressi deve essere assicurata la presenza di un operatore congressuale abilitato.

5. La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell'acquirente.

6. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall'agenzia. L'agenzia deve tenere l'elenco dei suddetti promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.

*Capo II*AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 5.

Autorizzazione

1. L'esercizio della attività delle imprese di viaggio e turismo di cui all'articolo 3 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio si intende porre la sede dell'agenzia.

2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa antimafia l'autorizzazione è subordinata:

a) all'acquisizione del nulla osta rilasciato dagli organi di pubblica sicurezza, che accertano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modi-

ficazioni da parte del titolare dell'impresa o, se trattasi di società, del legale rappresentante e degli amministratori della stessa nonché del direttore tecnico dell'agenzia;

b) al possesso da parte del direttore tecnico dell'agenzia, del requisito dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 22.

3. Il Comune nel rilasciare l'autorizzazione valuta la capacità finanziaria del soggetto richiedente esclusivamente in relazione al requisito di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d) e accerta la non esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti nel territorio nazionale. L'agenzia non può adottare la denominazione di Comuni, Province o Regioni italiane.

4. Per le persone fisiche o giuridiche non appartenenti agli stati dell'Unione Europea il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì al nulla osta previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. È soggetta ad autorizzazione l'apertura di succursali, filiali e punti informativi di agenzie aventi la sede principale in altra regione. È altresì soggetta a nuova autorizzazione la modifica delle condizioni e dei requisiti specificati all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

6. L'apertura di succursali, filiali e punti informativi situati nella stessa località della sede principale o in altre località della regione, è soggetta a comunicazione.

Art. 6.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5 deve essere presentata al Comune competente per territorio e deve contenere:

a) le complete generalità del titolare ovvero, per le società, la denominazione, la ragione sociale, le complete generalità del legale rappresentante della stessa;

b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

c) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia ed il certificato di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 22;

d) la denominazione prescelta per la istituenda agenzia con indicate, in subordine, altre due denominazioni;

e) l'ubicazione della sede di servizio;

f) la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale, nonché l'esatta indicazione delle attività che si intendono esercitare con riferimento agli articoli 3 e 4.

2. Nella domanda il richiedente deve altresì dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché indicare le generalità del direttore tecnico responsabile dell'attività dell'agenzia di viaggio e turismo.

3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza e residenza del titolare ovvero del legale rappresentante della società;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo se trattasi di società;

c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonché certificazione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 del titolare dell'impresa o del legale rappresentante e degli amministratori della società nonché del direttore tecnico;

d) certificato del tribunale attestante che nei confronti della società ovvero del titolare dell'impresa individuale non sono in corso procedure concorsuali ed esecutive.

4. Per i cittadini di Stati esteri gli atti di cui al comma 3 sono sostituiti da documenti equipollenti rilasciati dall'autorità amministrativa o giudiziaria dei paesi di origine.

5. Qualora nel paese di origine non vengano rilasciati gli attestati di cui al comma 3, gli stessi sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Art. 7.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5, deve indicare:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;

b) l'ubicazione dei locali di esercizio;

c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, l'esatta denominazione e ragione sociale e le generalità del legale rappresentante della stessa;

d) l'elenco delle attività autorizzate, nonché la qualità di agenzia principale, filiale o succursale;

e) le generalità del direttore tecnico nel caso assuma, per conto del titolare, la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio;

f) il termine entro il quale il titolare è tenuto ad aprire l'agenzia di viaggio che non potrà, comunque, superare i novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena la sua decadenza.

2. Il Comune notifica all'interessato il rilascio del provvedimento di autorizzazione fissando in trenta giorni dalla data di notifica il termine entro il quale dovrà essere ritirato, previo versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 11 nonché previa stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13 della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia ottemperato anche ad uno solo degli adempimenti previsti, l'autorizzazione si intende decaduta. Per esigenze di carattere eccezionale, adeguatamente giustificate e comprovate, il Comune può concedere una proroga.

Art. 8.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, il Comune dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea dell'agenzia ovvero della riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti;

b) qualora vengano meno uno o più requisiti professionali o strutturali previsti dall'autorizzazione;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative ovvero riscontrati inadempimenti verso i clienti;

d) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'autorizzazione il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere reintegrati e le irregolarità sanate.

3. Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla sospensione dell'autorizzazione, il titolare viene diffidato a sanare le irregolarità in un termine definito.

4. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione qualora entro il termine fissato non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità.

5. Il Comune dispone l'immediata revoca dell'autorizzazione per il mancato rinnovo dell'assicurazione prevista all'articolo 13.

Art. 9.

Subentro nell'autorizzazione

1. Chiunque intenda subentrare in qualità di titolare di agenzia di viaggio e turismo al soggetto già autorizzato deve presentare apposita domanda al Comune competente per territorio secondo le modalità indicate dall'articolo 6.

2. Il rilascio dell'autorizzazione al subingresso è subordinato all'accertamento dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5, comma 2, nonché al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 19.

3. Il subingresso può verificarsi per atto tra vivi o a causa di morte e comporta il trasferimento della titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo a favore del subentrante.

4. Il subentrante dovrà dimostrare, tramite apposita documentazione, il titolo in base al quale chiede di essere autorizzato al subingresso.

Art. 10.

Comitato tecnico consultivo

1. È istituito un Comitato consultivo regionale con compiti di consultazione e proposta in materia di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) osserva la consistenza e l'incremento del numero delle agenzie di viaggio operanti sul territorio della Regione Marche, in rapporto alla loro dislocazione ed in funzione del movimento turistico regionale;

b) studia e propone interventi per lo sviluppo, la razionalizzazione e la qualificazione delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

3. Il Comitato è composto da:

a) il Dirigente del servizio turismo e attività ricettiva della Regione Marche o suo delegato, che lo presiede;

b) un funzionario del servizio turismo e attività ricettiva della Regione Marche con funzioni di segretariato;

c) due rappresentanti designati dalle associazioni delle agenzie di viaggio e turismo più rappresentative a livello regionale, di cui uno esperto in incoming e uno in outgoing;

d) da due rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

e) da due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica quattro anni. I componenti del comitato operano a titolo gratuito.

Art. 11.

Disposizioni tributarie

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale con le modalità e nella misura previste dalla legislazione vigente.

2. La tassa di concessione regionale è altresì dovuta nei casi previsti all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 9.

Art. 12.

Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'elenco delle nuove agenzie di viaggio e turismo autorizzate viene annualmente comunicato dalla Giunta regionale all'organo di governo competente.

3. È istituita una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 1 per le imprese di cui all'articolo 3 che svolgono le attività incoming. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale.

4. Ai fini di cui al comma 2 il Comune, contestualmente alla loro adozione, invia alla Giunta regionale copia delle autorizzazioni rilasciate, nonché dei relativi provvedimenti di modificazione, sospensione e revoca.

Capo III

TUTELA DELL'UTENTE

Art. 13.

Assicurazione

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, un'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti

con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 111/1995.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, determina gli indirizzi per la stipula dei contratti assicurativi fissandone i massimali minimi di copertura, per gli adempimenti di cui al comma 1, con riferimento all'attività esercitata.

3. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

Art. 14.

Deposito cauzionale

1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, o comunque entro la data di effettivo inizio di attività, qualora avvenga in data successiva, il titolare della istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare al Comune, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa un deposito cauzionale nella misura di:

a) lire 200 milioni per le agenzie che svolgono le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);

b) lire 300 milioni per le agenzie che svolgono le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) ovvero congiuntamente di cui alle lettere a) e b).

2. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dal Comune.

3. La cauzione è vincolata per tutto il periodo dall'esercizio dell'agenzia.

4. La cauzione può essere utilizzata, con provvedimento del Comune da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'agenzia per il mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, per il risarcimento nei confronti degli stessi, qualora siano insufficienti la copertura della polizza assicurativa di cui all'articolo 13 e la disponibilità del fondo di garanzia istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 111/1995. La cauzione può essere altresì utilizzata a ristoro delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 26 non corrisposte, a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni.

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dal Comune non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia, previa verifica presso la cancelleria del Tribunale, la Questura e la Guardia di finanza competenti, per accertare la mancanza, nei confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo, di pendenze in corso che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dall'agenzia stessa.

6. Nel caso di eventuale parziale utilizzo del deposito cauzionale per le garanzie previste al comma 4, lo stesso dovrà essere ricostituito nella misura di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 15.

Programmi di viaggio

1. I programmi di viaggio venduti od offerti in vendita nel territorio regionale da parte delle agenzie di viaggio e turismo sono assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 111/1995.

Art. 16.

Requisiti strutturali delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), devono esporre il segno distintivo dell'agenzia ben visibile, indicare l'esatta denominazione della stessa e avere locali indipendenti e destinati esclusivamente alla specifica attività.

2. Le imprese di viaggio e turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), non possono operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e turismo.

Art. 17.

Orario di apertura

1. Ciascuna agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), deve comunicare al Comune competente per territorio ed esporre ben visibile al pubblico il proprio orario di apertura quotidiana, con l'individuazione dei giorni di chiusura.

2. L'agenzia di viaggio e turismo è tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma 1.

Art. 18.

Chiusura temporanea

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a sei mesi, deve informare il Comune competente per territorio indicando i motivi e la durata della chiusura.

2. L'agenzia di viaggio e turismo in caso di chiusura deve garantire l'esatto adempimento dei contratti di viaggio da essa stipulati.

*Capo IV**DIRETTORE TECNICO*

Art. 19.

Requisiti professionali

1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 22. La stessa può essere assunta dal medesimo titolare o gestore dell'agenzia purché risulti iscritto nel suddetto elenco.

2. Il direttore tecnico preposto alla conduzione dell'agenzia deve comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità nonché la situazione di non sottoposizione a procedimenti concorsuali ai sensi dell'articolo 3 decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

3. Il direttore tecnico deve documentare il possesso di adeguate capacità professionali e la conoscenza delle seguenti materie:

a) amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

b) tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) due lingue straniere parlate e scritte di cui una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 viene accertato mediante il superamento dell'esame di idoneità indicato all'articolo 20.

5. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia o filiale o succursale; in tale ambito deve inoltre provvedere alla firma di atti, programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente l'attività gestionale dell'agenzia di viaggio.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'attività lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell'agenzia di viaggio e turismo è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune competente per territorio provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di un altro direttore tecnico regolarmente iscritto all'elenco di cui all'articolo 22.

7. Il titolare o gestore dell'agenzia di viaggio e turismo deve comunicare entro trenta giorni al Comune competente per territorio l'eventuale cessazione di attività da parte del direttore tecnico, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso di motivate e documentate ragioni, il Comune può concedere una proroga del suddetto termine, limitatamente all'indicazione del nuovo direttore per un periodo non superiore a centoventi giorni.

Art. 20.

Esame di idoneità

1. L'esame di idoneità dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è indetto dalla Regione ed è effettuato dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 21, di norma ogni due anni.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame, definendo in dettaglio le relative materie.

3. Costituiscono comunque requisiti obbligatori per l'accesso alle prove di esame:

a) la maggiore età;

b) la residenza in uno dei comuni della Regione Marche;

c) il godimento dei diritti civili e politici;

d) l'aver prestato servizio presso un'agenzia di viaggio e turismo per un periodo non inferiore a due anni nelle qualifiche di concetto o direttive corrispondenti ai livelli del contratto nazionale di categoria oppure, in alternativa, aver partecipato con profitto ad un corso specifico di formazione tecnico professionale di almeno seicento ore, organizzato dalla Regione Marche, da enti delegati o da enti ed associazioni autorizzati, per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo oppure, in alternativa, il possesso del diploma di maturità di scuola media superiore rilasciato da scuole statali con indirizzo turistico;

e) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di diploma equipollente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equipollenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge.

Art. 21.

Commissione giudicatrice di esame

1. Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice di esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo composta da:

a) un Dirigente del servizio competente della Regione, designato dalla Giunta regionale, che la presiede;

b) un titolare di agenzia di viaggio e turismo operante nella regione, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;

c) un direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sorteggiato tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 22 con almeno cinque anni di servizio prestato in un'agenzia di viaggio e turismo;

d) tre docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie d'esame;

e) un docente per ciascuna lingua estera oggetto di esame.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore all'ottava.

3. La commissione giudicatrice nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.

4. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. Le sedute della commissione sono valide qualora siano presenti i componenti di cui al comma 1, lettere a) e d), nonché, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, quelli di cui alla lettera e).

5. Ai componenti della commissione estranei all'Amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi fissati dalla Regione nei limiti previsti dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

6. La Regione rilascia all'interessato che abbia superato positivamente l'esame l'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 22.

Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo

1. Presso la Giunta regionale viene tenuto e aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

2. All'elenco regionale sono iscritti d'ufficio tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già inseriti nell'elenco regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale del 5 ottobre 1987, n. 5462.

3. Sono altresì iscritti nell'elenco di cui al comma 1, su domanda opportunamente documentata:

a) coloro che abbiano superato con esito positivo le prove d'esame di cui all'articolo 20, conseguendo l'attestato di idoneità e abilitazione di cui all'articolo 21, comma 6;

b) coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l'iscrizione all'elenco della Regione di provenienza;

c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione Europea per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

d) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo abilitante equiparato a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in base al principio di reciprocità.

4. I soggetti di cui al comma 3, lettere c) e d), devono risultare al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, residenti in uno dei Comuni della Regione Marche.

5. La Giunta regionale, con apposito atto, stabilisce le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 dei soggetti elencati alle lettere c) e d) del comma 3.

6. L'iscrizione all'elenco per i cittadini residenti in Italia è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Alla domanda di iscrizione devono essere altresì allegati il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti in data non anteriore a tre mesi. Si applica il disposto di cui all'articolo 6, comma 4.

7. L'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno nel Bollettino della Regione.

Capo V

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 23.

Associazioni senza scopo di lucro

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle associazioni nazionali con rappresentanza sul territorio regionale senza scopo di lucro, sostituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sul territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti.

2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 111/1995 e nella convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

3. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le associazioni che posseggono i seguenti requisiti:

a) numero di soci non inferiore a diecimila;

b) presenza organizzata in almeno due regioni ed in almeno due province della regione Marche;

c) costituzione e continuità operativa dell'associazione da almeno tre anni;

d) assenza di qualsiasi fine di lucro negli scopi sociali e statutarî, nonché di ogni forma di dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriale;

e) organizzazione e funzionamento dell'associazione secondo criteri di democraticità;

f) fruizione dei servizi esclusivamente da parte degli associati.

4. Le associazioni che intendono essere iscritte all'elenco di cui al comma 1 devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza e di residenza, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del rappresentante legale dell'associazione;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante dell'associazione, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 3, che costituiscono titolo per l'iscrizione all'elenco;

d) polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia. Annualmente va inviata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

6. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 è tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale e al Comune competente per territorio una relazione contenente:

a) il programma di attività realizzato nell'anno trascorso e quello che si intende svolgere nell'anno successivo;

b) ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti di cui al comma 3.

7. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 devono indicare, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soli soci dell'associazione.

8. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 111/1995 e diffusi esclusivamente in ambito associativo.

9. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 5, lettera d).

10. Con decreto del Dirigente del servizio competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 26, si provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui al comma 1 in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione all'elenco non può avvenire prima di un anno.

Art. 24.

Organizzazione di viaggi in forma non professionale

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi non sono soggetti alle norme della presente legge. L'attività comunque deve essere svolta in forma occasionale e la durata del viaggio e soggiorno non deve superare le quarantotto ore.

2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati al Comune competente per territorio e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.

3. Gli enti locali devono avvalersi, per l'organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti turistici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 111/1995, di agenzie autorizzate ai sensi dell'articolo 5, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della normativa vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività organizzate dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale della rispettiva attività didattica, purché la durata del viaggio e del soggiorno non superi le quarantotto ore.

Capo VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25.

Funzioni di vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge sono esercitate dai Comuni competenti per territorio.

2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

Art. 26.

Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4 milioni a lire 15 milioni:

a) chiunque intraprenda le attività di cui all'articolo 3 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;

b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;

c) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto all'elenco regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto elenco;

d) le associazioni previste dall'articolo 23 che effettuano l'attività a favore di non associati o contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

e) i soggetti organizzatori di cui all'articolo 24 che contravvengono agli obblighi ivi previsti;

f) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge, ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni:

a) chiunque non osservi le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 5;

b) chiunque fa uso della denominazione di agenzia di viaggio senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata;

c) il titolare, già diffidato, che non osserva l'orario di apertura;

d) il titolare di agenzia di viaggio non autorizzata alla vendita diretta al pubblico, che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni chiunque, già diffidato, viola le altre norme della presente legge per le quali non sono previste specifiche sanzioni amministrative.

4. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata congiuntamente alla sospensione di autorizzazione fino a centoventi giorni. In caso di ulteriore recidiva per violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è applicata la sanzione della sospensione dell'autorizzazione da quattro mesi a un anno anche se si tratta di violazioni di diversa specie.

5. I Comuni applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo VII

NORME SPECIALI E FINALI

Art. 27.

Uffici biglietteria

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio delle Marche, purché l'attività delle stesse si limiti all'emissione ed alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero di autoservizi di linea e di trasporto filofunivario operanti all'interno del territorio regionale.

Art. 28.

Norme transitorie

1. Fino all'adozione della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 2, la polizza assicurativa stipulata ai fini del medesimo articolo deve prevedere massimali minimi di risarcimento per ogni sinistro relativo al contratto di viaggio, per importo non inferiore a lire 3 miliardi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo operanti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno adeguare il deposito cauzionale secondo i nuovi massimali stabiliti dall'articolo 14, entro il 31 dicembre 1997 pena la revoca dell'autorizzazione. Per le agenzie operanti alla data del 31 dicembre 1994 gli importi del deposito cauzionale di cui all'articolo 14 sono ridotti nella misura del 50 per cento.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, allo scopo di garantire un graduale avvio del processo di liberalizzazione, le autorizzazioni all'apertura, in ciascuna provincia, delle nuove agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), non potranno superare, rispetto al numero di agenzie esistenti al 31 dicembre 1996, l'incremento del 30 per cento per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999. Con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per il rilascio delle suddette autorizzazioni.

4. Sino al 1° gennaio 2000, le competenze delegate ai Comuni sono esercitate dalle Province.

5. I finanziamenti previsti a favore dei Comuni dall'articolo 29 sono concessi alle Province fino al 31 dicembre 1999.

Art. 29.

Finanziamento della spesa per le funzioni delegate

1. I finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni in base alla presente legge sono costituiti:

a) dai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 26;

b) dai finanziamenti regionali determinati dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

Art. 30.

Abrogazioni

1. La legge regionale 4 gennaio 1987, n. 2 è abrogata.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 14 luglio 1997

D'AMBROSIO

98A0044

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 42.

Trasferimento all'azienda ospedaliera «Torrette-Umberto I» delle competenze e dei finanziamenti disponibili per l'ampliamento e il completamento dell'Ospedale di Torrette di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 49 del 31 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Realizzazione delle opere

1. L'Azienda ospedaliera di «Torrette-Umberto I» di Ancona provvede al completamento delle opere, di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156, concernenti l'Ospedale di Torrette, sulla base del procedimento amministrativo avviato dal Comune di Ancona e proseguito da quest'ultimo con il concerto dell'Azienda USL 7.

2. La verifica della realizzazione degli obiettivi viene effettuata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla trasmissione, da parte dell'Azienda ospedaliera, del verbale definitivo di collaudo tecnico-amministrativo delle opere debitamente approvato.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. I finanziamenti disponibili per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, già previste dall'articolo 2 della legge n. 156/1983 e dall'articolo 29 della legge 10 dicembre 1986, n. 879, così come individuate da atti del Consiglio e della Giunta regionali, sono trasferiti all'Azienda «Torrette-Umberto I» di Ancona, dedotte le spese già sostenute dalla Regione per vario titolo, causa o ragione.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 22 luglio 1997

D'AMBROSIO

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 43.

Legge regionale 26 aprile 1990, n. 31 «Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti» modifiche ed integrazioni all'articolo 13, comma 4. Centri di raccolta per i veicoli a motore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 49 del 31 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Dichiaratoria

1. L'attività di raccolta per la messa in sicurezza, di demolizione e di recupero dei veicoli a motore, rimorchi o simili di cui il proprietario intenda disfarsi è regolata dalle disposizioni dell'articolo 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla l.r. 26 aprile 1990, n. 31.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al d.lgs. n. 22/1997 o del piano stralcio previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3 della l.r. 31/1990 è consentito il solo esercizio dei centri esistenti al momento dell'entrata in vigore della l.r. 31/1990 previo rinnovo, in via provvisoria, delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto n. 915/1982.

Art. 2.

Autorizzazioni

1. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concesso, in via provvisoria, subordinatamente al rispetto dei seguenti requisiti:

a) la quantità massima dei veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti da trattare non può essere superiore a quanto prescritto nella licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 915/1982;

b) il tempo massimo di detenzione dei veicoli a motore, rimorchi e simili da avviare alla demolizione o rottamazione non può superare i centottanta giorni dalla data di conferimento;

c) negli impianti è necessaria la presenza di:

1) una superficie pavimentata, non inferiore al 10 per cento dell'area di stoccaggio, per il conferimento e per il pre-trattamento dei veicoli;

2) un deposito per l'ammasso in appositi contenitori degli olii, gasolio, benzina, liquidi freni, refrigeranti, ecc.;

3) un'area coperta per lo stoccaggio delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento degli olii in caso di dispersione;

4) un impianto antincendio e una recinzione di almeno due metri di altezza, perimetrale all'area di stoccaggio, circondata da vegetazione autoctona per una schermatura totale dell'impianto;

d) i recipienti fissi e mobili, comprese vasche e bacini destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di essi; i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o pericolosi ovvero allo sviluppo di quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;

e) il trattamento sia limitato alle operazioni di separazione dei liquidi refrigeranti, olio motore e olio freni, dal corpo dell'autoveicolo, alla rimozione delle batterie ed allo smontaggio e compattazione delle carcasse di auto allo scopo di recuperare pezzi da avviare al riutilizzo.

2. I titolari dei centri di raccolta inoltrano le istanze di autorizzazione provvisoria alla Giunta regionale; tali istanze devono essere corredate da:

a) copia della licenza comunale, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 915/1982 o dell'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Giunta regionale;

b) autocertificazione dalla quale risulti che l'impianto di raccolta possiede i requisiti elencati al comma 1 lettera c);

c) scheda descrittiva del volume e delle caratteristiche dei rifiuti; tale caratterizzazione va fornita facendo riferimento al codice riportato nel catalogo europeo dei rifiuti allegato al d.lgs. n. 22/1997 ed è riferita, per singoli anni, all'ultimo quinquennio;

d) dichiarazione dalla quale risulti se nei confronti di uno dei soggetti indicati all'articolo 33 della l.r. 31/1990 sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi in vigore.

3. I rinnovi dell'autorizzazione di cui al comma 1 non potranno ogni volta avere una durata superiore a dodici mesi e comunque, ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del d.lgs. 2 febbraio 1997, n. 22, la durata complessiva dell'autorizzazione provvisoria non potrà superare il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 3.

Vincoli

1. Rimangono comunque confermati tutti gli altri vincoli derivanti da norme nazionali e regionali.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. n. 31/1990 è abrogato.

2. Il pulito 1.2.5.3 del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, prima fase, allegato alla l.r. n. 31/1990 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 22 luglio 1997

D'AMBROSIO

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 44.

Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 49 del 31 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

1. La presente legge disciplina:

a) l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito dei criteri generali fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) la formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo pubblico, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2.

Nozione di alloggi di ERP

1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, nonché quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case parcheggio e i ricoveri provvisori realizzati da enti pubblici, non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standards abitativi adeguati.

Art. 3.

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata non attuati da enti pubblici o da enti pubblici non economici;

c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sentito l'ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici, anche di recente costruzione, le cui caratteristiche non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica oppure con caratteristiche tipologiche per le quali non sussista fabbisogno nell'ambito territoriale di competenza.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, gli alloggi possono essere utilizzati anche per finalità di interesse generale o per particolari emergenze.

Art. 4.

Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare

1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, non inferiore a:

- a) mq 45, per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- b) mq 60, per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
- c) mq 75, per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- d) mq 95, per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

Art. 5.

Nozione di alloggio improprio ed antigienico

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con la utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine, e gli alloggi per i quali ricorrano tutte le condizioni di cui al successivo punto b);

b) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

- 1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,70 ridotta a metri 2,40 per i vani accessori;
- 2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio 1975;
- 3) presenza di umidità permanente su uno o più vani per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi indicati dall'art. 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.

Nozione di vano convenzionale vano utile e vano accessorio

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) vano convenzionale: il locale avente una superficie di mq 14, determinata calcolando la superficie utile dell'alloggio di cui all'art. 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392 al netto dei muri perimetrali e dei muri interni;

b) vano utile: l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra; porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq 9;

c) vano accessorio: il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq 14, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.

Art. 7.

Nozione di nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona. Ai fini

della presente legge la convivenza stabile con il richiedente deve sussistere da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere certificata anagraficamente.

2. L'organo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti per l'assegnazione o gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, duri da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o a quella di variazione anagrafica, nel caso di ampliamento del nucleo familiare, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia sufficientemente documentata nelle forme di legge.

3. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti degli Enti gestori, al pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie, nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.

Art. 8.

Nozione di particolari categorie sociali

1. Ai fini della presente legge è considerato:

a) anziano: il concorrente o assegnatario che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;

b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi accertata attraverso gli organismi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero il cittadino minore affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificate ai sensi dell'art. 4 della legge predetta con una capacità complessiva individuale residua inferiore al 50 per cento;

c) famiglia di recente formazione: quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni alla data di pubblicazione del bando;

d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni del matrimonio o lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;

e) lavoratore dipendente: il cittadino lavoratore comunque qualificato e assoggettato al versamento dei contributi ai sensi dell'art. 10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

f) sfrattato: inquilino soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale.

Art. 9.

Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento

1. Ai fini del calcolo del reddito convenzionale, si considera la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi, o in mancanza, in altro modo certificato, di tutti i componenti medesimi con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata.

2. Sono computati, oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL e le indennità di accompagnamento e le altre provvidenze di tipo assistenziale che non sono configurabili come reddito ai sensi della legislazione vigente in materia, corrisposte agli handicappati o disabili. Sono fatte salve in ogni caso le agevolazioni ai fini IRPEF previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.

3. Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità indicate dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni: la presente disposizione non si applica ai figli a carico, come previsto dal citato art. 21.

4. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti all'assegnazione o alla gestione degli alloggi qualora, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino, di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, trasmettono agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.

5. In pendenza degli accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

6. Ulteriori modalità procedurali di accertamento dei redditi possono essere stabilite dalla Giunta regionale.

TITOLO II ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Capo I REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Art. 10. *Requisiti*

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o comunque se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica ovvero attività lavorativa esclusiva principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi località adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, ai sensi dell'art. 4;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza dar luogo ad indennizzo od a risarcimenti del danno;

e) reddito annuo convenzionale del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 9, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale, entro il limite massimo fissato dal CIPE. In mancanza di successive deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Giunta regionale aggiorna annualmente il limite di reddito per l'accesso sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

f) la mancata cessione, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, dell'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 8, lettere c) e d) i requisiti sono accertati nei confronti dei soli coniugi o nubendi e relativa prole.

Art. 11. *Requisiti aggiuntivi*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o a soddisfare peculiari esigenze locali, con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale e alla eventuale anzianità di residenza dei beneficiari.

Art. 12. *Permanenza di requisiti*

1. I requisiti di cui all'art. 10 debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente quanto previsto alle lettere c), d) ed f) dell'art. 10, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requi-

sito di cui alla lettera e) dell'art. 10 deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data, nonché successivamente in costanza del rapporto, entro il limite vigente per la decadenza di cui all'art. 51.

2. Gli organi preposti alla formazione della graduatoria, all'assegnazione e alla gestione degli alloggi espletano accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

Capo II PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 13. *Bando di concorso*

1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto di norma per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali, secondo quanto previsto dalle direttive emanate dal Consiglio regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.

2. Il bando di concorso è emanato dal Sindaco del Comune interessato ovvero, in casi di bandi sovracomunali, dal Sindaco del Comune individuato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 e viene pubblicato per almeno sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando stesso.

3. I Comuni devono altresì assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee.

Art. 14. *Contenuti del bando di concorso*

1. Il bando di concorso deve indicare:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione;
- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall'art. 10, nonché gli altri eventuali requisiti richiesti per specifici interventi;
- c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
- d) il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle domande, prorogato di trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero;
- e) i documenti da allegare alla domanda.

2. La Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modello tipo della domanda di assegnazione.

Art. 15. *Domanda di assegnazione*

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune, deve essere presentata allo stesso nei termini indicati dal bando e deve contenere ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi.

2. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 16. *Istruttoria delle domande*

1. Il Comune presso cui sono state presentate le domande di assegnazione procede alla loro istruttoria, verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

2. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti nelle domande, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per la loro presentazione, prorogato a trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero.

3. Le domande, con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per i lavoratori emigrati all'estero, alla Commissione di cui all'art. 17 per la formazione della graduatoria; qualora la segreteria della Commissione accerti l'incompletezza della documentazione allegata alle domande, le rinvia al Comune competente per le opportune integrazioni.

4. Detto termine è aumentato a novanta giorni per i bandi di concorso relativi a Comuni o ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, dello IACP territorialmente competente o del Comune ove ha sede la segreteria della Commissione.

6. In caso di inadempienza, la Giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'istruttoria in via sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 15.

7. La Giunta regionale impartisce altresì disposizioni ai Comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

8. Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera e) dell'art. 10, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti del suo nucleo familiare, in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla Commissione di cui all'art. 17, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali.

Art. 17.

Commissione preposta alla formazione della graduatoria

1. La graduatoria di assegnazione è formata da un'apposita Commissione nominata con decreto del Dirigente del servizio regionale all'uopo preposto, previa deliberazione della Giunta stessa ed è composta:

a) da un magistrato ordinario, amministrativo, contabile od onorario, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale ordinario o amministrativo competente per territorio. Qualora la designazione non avvenga entro sessanta giorni dalla richiesta è nominato presidente della Commissione un dipendente pubblico, con la qualifica di dirigente, anche a riposo, preferibilmente residente nell'ambito territoriale di competenza della Commissione;

b) dal segretario del Comune interessato alla graduatoria o altro dipendente da lui delegato; in caso di bandi sovracomunali dal segretario del Comune individuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13;

c) da due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale designati d'intesa tra le medesime;

d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale, nominati d'intesa tra le medesime;

e) dal direttore dello IACP competente per territorio o da un suo delegato.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

3. La Commissione elegge nel suo seno il vice presidente, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.

4. Le indennità e i compensi spettanti ai componenti della Commissione sono disciplinati dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

5. Gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle Comunità montane e con quelli delle attuali Unità sanitarie locali, con esclusione dei Comuni ricompresi nelle Comunità montane medesime; le Commissioni hanno sede nei Comuni sede delle Comunità montane e, nei restanti ambiti, nelle sedi delle Unità sanitarie locali.

6. La Giunta regionale provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina delle nuove Commissioni. Sino alla scadenza di tale termine continuano ad operare le Commissioni precedentemente costituite.

7. La Commissione può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'effettiva esistenza delle condizioni di punteggio di cui all'art. 19, anche avvalendosi degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

Art. 18.

Segreteria della Commissione

1. I Comuni provvedono all'organizzazione della Commissione di cui all'art. 17, attraverso l'impiego di proprio personale.

2. I Comuni possono altresì avvalersi, per i compiti di cui al presente articolo, delle strutture operative degli IACP, delle Comunità montane o del Comune ove ha sede la segreteria della Commissione, dietro rimborso degli oneri del servizio.

3. Qualora l'ambito territoriale di competenza della Commissione comprenda il territorio di più comuni, l'organizzazione delle strutture operative della segreteria è assicurata all'amministrazione del Comune presso cui ha sede la Commissione stessa.

4. All'interno del personale della segreteria, la Commissione sceglie il segretario verbalizzante.

5. Ai segretari verbalizzanti spetta un compenso forfettario annuo di lire 3.000.000.

6. All'onore derivante dell'applicazione del comma 5, si fa fronte per l'anno 1997 e successive con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 del bilancio della Regione.

Art. 19.

Punteggi

1. La Commissione di cui all'art. 17 forma la graduatoria provvisoria delle domande entro sessanta giorni dalla loro trasmissione da parte del Comune, attribuendo i seguenti punteggi:

a) condizioni soggettive:

1) reddito convenzionale del nucleo familiare calcolato ai sensi dell'art. 9 e derivante esclusivamente dal lavoro dipendente, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato:

1.1) non superiore all'importo di due pensioni sociali INPS:

1.1.1) per nuclei familiari composti da 2 o più unità: punti 3;

1.1.2) per nuclei familiari composti da 1 unità: punti 2;

1.2) non superiore all'importo di due pensioni minime INPS: punti 1;

2) richiedente con la qualifica di anziano: punti 2; lo stesso punteggio va attribuito al richiedente con età superiore ai sessant'anni vivente da solo o esclusivamente con altri componenti il nucleo familiare, tutti con età superiore ai cinquantacinque anni;

3) famiglia di recente o prossima formazione: punti 2

4) presenza di un portatore di handicap nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità:

a) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: punti 2;

b) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento: punti 3;

c) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento con riconoscimento di indennità di accompagnamento: punti 4;

5) presenza di due o più portatori di handicap nel nucleo familiare, certificate dalle competenti autorità: aumento di punti 1 del punto attribuito ai sensi del punto 4);

6) nuclei familiari di emigrati con cittadinanza italiana che intendano rientrare entro la data dell'eventuale assegnazione o che siano rientrati in Italia da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

7) nuclei familiari composti da 3 o 4 persone: punti 2; da 5 o più persone: punti 3;

8) genitore solo con figlio a carico: punti 1; genitore solo con due o più figli a carico: punti 2;

b) condizioni oggettive:

1) abitazione in un alloggio:

improprio, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

procurato a titolo precario da organi preposti alla assistenza pubblica o con contributo provvisorio per il pagamento del canone in un alloggio privato: punti 3;

antigienico, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;

2) coabitazione in uno stesso alloggio, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 1;

3) abitazione in alloggio inadeguato ai sensi dell'art. 4 da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento «esecutivo di rilascio» non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero: punti 4. Il punteggio non è attribuito in caso di sfratto intimato da parenti in linea retta dei componenti del nucleo familiare.

2. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla lettera b), punto 1).

Art. 20.

Priorità

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui al punto 4) della legge b) dell'art. 19;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio antigienico;
- e) alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4.

2. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane la parità di condizioni, viene data precedenza ai soggetti in possesso di reddito convenzionale più basso.

3. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

Art. 21.

Pubblicazione della graduatoria provvisoria

1. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata mediante:

- a) affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e dei Comuni interessati;
- b) comunicazione scritta, da parte del Comune o dei Comuni interessati, ai singoli concorrenti con l'indicazione del punteggio conseguito, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione;
- c) utilizzazione di ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

2. Ai lavoratori emigrati all'estero, richiedenti l'assegnazione, è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 22.

Opposizione

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la pubblicazione all'albo pretorio della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione.

2. La Commissione decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine in base ai documenti già acquisiti o allegati al ricorso.

3. In sede di esame delle opposizioni, la Commissione, d'ufficio, dietro semplice presentazione di nuova documentazione da parte degli interessati o del Comune, terrà conto dell'ampliamento naturale derivante da nascita o adozione del nucleo familiare verificatosi anche in data successiva alla presentazione della domanda o alla formazione della graduatoria provvisoria.

4. Non viene tenuto conto in ogni caso della documentazione che poteva essere presentata all'atto della domanda.

Art. 23.

Graduatoria definitiva

1. Contestualmente alla definizione dei ricorsi la Commissione formula la graduatoria definitiva.

2. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo. Di essa si dà pubblicità nei modi di cui all'art. 21, comma 1, e va pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Tale graduatoria ha validità per due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; scaduto tale termine essa decide automaticamente.

4. Sino all'approvazione della graduatoria definitiva è ammessa, su richiesta dell'interessato, l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), punto 4), anche se maturato successivamente alla data di scadenza del bando.

Art. 24.

Rinnovo della graduatoria

1. La graduatoria delle domande di assegnazione viene riformulata entro due anni dalla pubblicazione dell'ultimo bando con le modalità previste dai precedenti articoli.

Art. 25.

Graduatorie speciali

1. Gli appartenenti alle categorie sociali di cui all'art. 8, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, possono essere collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio.

2. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione della Giunta regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento; tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 26.

3. La riserva di alloggi di cui al comma 2 a favore delle categorie sociali è subordinata al mantenimento da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti indicati all'art. 8. L'Ente gestore provvede al mantenimento della particolare destinazione degli alloggi utilizzando l'istituto della mobilità di cui al titolo IV capo II della presente legge, con la prescrizione di cui all'art. 46.

Art. 26.

Riserve di alloggi

1. La Giunta regionale, anche su proposta degli Enti competenti per l'assegnazione o la gestione, può riservare una quota non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale.

3. Le relative graduatorie sono compilate in conformità alle norme di cui al presente titolo; la Giunta regionale può tuttavia disporre la riduzione dei termini previsti.

4. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 10.

5. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dal presente articolo, salvo nel caso di dichiarazione nazionale di pubblica calamità.

Art. 27.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.

2. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive o soggettive dei concorrenti fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione nella graduatoria stessa, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione di cui all'art. 19, lettera b), punti 1), 2) e 3).

3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal Comune con lettera raccomandata all'interessato; questi entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni.

4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.

5. In caso di mutamento della posizione, così come indicato nel comma 4, la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria degli interessati con i criteri di cui all'art. 20.

Art. 28.

Assegnazione degli alloggi

1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Sindaco del Comune ove essi sono ubicati, in base all'ordine della graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio, della composizione e consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

2. A tal fine gli Enti gestori comunicano ai Comuni competenti per territorio l'elenco degli alloggi da assegnare entro dieci giorni dalla loro abitabilità o disponibilità.

3. L'assegnazione degli alloggi avviene senza superare il rapporto di cui appresso:

- a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 4,50 vani convenzionali;
- b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 5,00 vani convenzionali;
- c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 6,00 vani convenzionali;
- d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 7,00 vani convenzionali;
- e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: 7,50 vani convenzionali.

4. Qualora, in seguito all'applicazione del rapporto di cui al comma 3, uno o più alloggi non possano essere assegnati ad alcuno di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva, la Giunta regionale, su proposta motivata del Comune competente e sentito l'Ente gestore, può autorizzare il superamento del predetto rapporto nell'assegnazione degli alloggi residui. Qualora il superamento dei rapporti di cui al comma 3 sia pari o superiore ad un vano convenzionale l'assegnazione avviene a titolo di sistemazione provvisoria per un periodo non superiore a due anni.

5. Quando nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un invalido con una difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili, il Comune, sentito l'Ente gestore, procede all'assegnazione di un alloggio di dimensioni superiori a quello derivante dai rapporti di cui al comma 3.

Art. 29.

Scelta degli alloggi

1. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco degli alloggi da consegnare, emette il provvedimento di assegnazione fissando il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio dandone comunicazione agli aventi diritto ed all'Ente gestore con lettera raccomandata.

2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto all'art. 28, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e delle promiscuità di sesso tra figli.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta e l'alloggio viene individuato dal Sindaco, al termine delle operazioni, tra quelli residui.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.

5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara seduta stante la decadenza dell'assegnazione con le modalità di cui all'art. 50 previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

6. Viceversa, in caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo rinnovo.

7. Sono fatte salve le norme di favore a beneficio delle categorie protette.

8. L'elenco degli assegnatari e dei relativi alloggi viene trasmesso all'Ente gestore entro cinque giorni dalla data della scelta.

Art. 30.

Consegna degli alloggi

1. L'Ente gestore, entro quindici giorni dall'assegnazione effettuata dal Sindaco, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

Art. 31.

Conservazione dell'assegnazione

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati destinati ad interventi di demolizione, di recupero o di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 31, lettere b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, conservano il diritto all'assegnazione.

2. A tale fine gli Enti gestori dispongono il trasferimento degli assegnatari in altri alloggi disponibili, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 28. Il mancato trasferimento nel termine assegnato dall'Ente gestore comporta la risoluzione del contratto.

3. I requisiti richiesti sono quelli prescritti per la permanenza, che vengono accertati dagli stessi Enti gestori; la Commissione di cui all'art. 17 provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, comunque nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.

4. All'inquilino di un immobile soggetto agli interventi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza può essere riassegnata una unità immobiliare dello stesso edificio, con preferenza per quella precedentemente occupata, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 28 a condizione che lo stesso rilasci i locali per il tempo necessario per l'esecuzione dell'intervento e si trasferisca temporaneamente in altro immobile messo a disposizione nello stesso comune; in alternativa l'inquilino può chiedere il pagamento di una indennità a titolo di risarcimento forfettario dei danni pari al doppio dell'importo dei canoni locativi dovuti dal momento di effettivo rilascio dell'immobile alla prima scadenza del contratto.

5. Non è richiesto il possesso dei requisiti per la permanenza nel caso di locali per uso non abitativo.

6. L'ente esecutore contribuisce in tutto o in parte alle spese di trasloco e di allaccio alle reti di erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del telefono.

Art. 32.

Rideterminazione del canone

1. Entro sei mesi dalla revisione generale, per tutta la regione, del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, il Consiglio regionale ridetermina i canoni di locazione degli alloggi.

TITOLO III CANONE DI LOCAZIONE

Art. 33.

Finalità del canone e spese accessorie

1. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a garantire la copertura dei costi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nella misura stabilita dal CIPE.

2. Gli Enti gestori provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta regionale il prospetto dimostrativo del pareggio costi/ricavi di cui al comma 1.

3. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente agli Enti gestori le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata degli enti stessi in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero dei vani convenzionali, con riferimento a quanto stabilito al titolo IV.

Art. 34.

Determinazione canone oggettivo di locazione

1. Il canone oggettivo degli alloggi di cui all'art. 2 è determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad eccezione della legge f) del comma 1 e del comma 5 dell'art. 13 della legge medesima, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locativo.

2. Tale canone oggettivo di locazione si applica anche nei Comuni di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 392/1978. Ad essi viene attribuito il coefficiente demografico di 0,80 ed il coefficiente di ubicazione di 0,85.

3. Qualora si sia proceduto ad integrale ristrutturazione dell'edificio, ai fini della determinazione del canone oggettivo dei singoli alloggi che lo costituiscono, l'anno di costruzione è quello di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

4. Il costo base degli immobili in carenza di specifico provvedimento statale può essere aggiornato con apposito provvedimento della Giunta regionale con riferimento all'indice ISTAT, relativo al mese di novembre, del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Art. 35.

Applicazione del canone di locazione

1. Agli assegnatari con reddito imponibile del nucleo familiare non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da lavoro non dipendente a carattere occasionale, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato è applicato un canone sociale pari al 65 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi dell'art. 34 e comunque non superiore all'8 per cento del reddito stesso articolato secondo i componenti del nucleo familiare calcolato a scalare un punto percentuale per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo sino ad un minimo del 6 per cento. Il canone minimo è di L. 30.000 mensili. Alle famiglie che non dispongono di alcun reddito, si applica il canone minimo.

2. Il canone di locazione dei restanti alloggi, determinato ai sensi dell'art. 34 è applicato nelle seguenti misure, in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 9:

- a) 65 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore ai 3/4 del limite dell'assegnazione;
- b) 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite dell'assegnazione;
- c) 85 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite dell'assegnazione incrementato del 25 per cento;
- d) 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite per l'assegnazione incrementato del 50 per cento;

e) 115 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite per la decadenza.

3. I canoni determinati con le modalità di cui al comma 2 non possono superare comunque:

- a) il 16 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera a) del comma 2;
- b) il 17 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera b) del comma 2;
- c) il 18 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera c) del comma 2;
- d) il 19 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera d) del comma 2;
- e) il 20 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera e) del comma 2.

Tali limiti di reddito si applicano agli assegnatari con reddito del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da lavoro non dipendente a carattere occasionale, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato.

4. I canoni determinati nella misura di cui al comma 2 non possono essere inferiori a L. 30.000 mensili.

5. Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza ed il rilascio volontario dell'immobile è applicato un corrispettivo di concessione d'uso pari alle seguenti aliquote del canone oggettivo di cui all'art. 34:

- a) 150 per cento in caso di reddito annuo convenzionale non compreso nei casi precedenti e non superiore all'importo corrispondente a due volte il limite per l'assegnazione;
- b) 170 per cento in caso di reddito convenzionale superiore al limite di cui alla lettera a) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1976.

6. Qualora gli aumenti determinati dall'applicazione dei punti precedenti superino del 100 per cento quelli precedenti, i nuovi canoni saranno graduati nell'arco di un biennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Fondo sociale

1. È istituito presso l'Amministrazione regionale un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi ai soggetti collocati nella graduatoria prevista dall'art. 23 in attesa di assegnazione di un alloggio ERP per i quali il rapporto fra canone libero a mercato libero e reddito risulti particolarmente oneroso.

2. Le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo sociale sono determinate da apposito regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle associazioni più rappresentative delle parti sociali.

3. La dotazione finanziaria del fondo è determinata annualmente dalle leggi di bilancio.

Art. 37.

Aggiornamento del canone

1. Gli assegnatari vengono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 35 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'Ente gestore.

2. A tal fine quest'ultimo, ogni anno, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la denuncia annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche, richiede agli assegnatari tale documentazione da allegare ad apposito modello unico regionale, dal quale si evince la composizione del nucleo familiare così come definito ai sensi della presente legge nonché tutte le altre notizie utili al fine della migliore applicazione della normativa di cui al presente titolo e alla verifica della permanenza dei requisiti.

3. L'assegnatario è tenuto a restituire entro trenta giorni dalla richiesta, compilato, datato e sottoscritto il predetto modello avendo cura di allegare allo stesso la documentazione anagrafica e fiscale afferente tutti i componenti il suo nucleo familiare e tutte quelle certifica-

zioni richieste dalla particolare situazione in cui vengono a trovarsi i vari componenti del nucleo familiare stesso determinato ai sensi dell'art. 35, commi 2, 3 e 5.

4. Il canone di locazione è aggiornato dall'Ente gestore a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del novembre precedente.

5. L'aggiornamento annuale non è subordinato alla preventiva richiesta di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978.

Art. 38.

Riduzione del canone

1. L'assegnatario può richiedere la revisione del canone locativo qualora il proprio reddito, o quello degli altri componenti il nucleo familiare, sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, per disoccupazione, per morte, ovvero per altre comprovate ed obiettive ragioni, da documentarsi idoneamente.

2. Alla richiesta, da presentarsi utilizzando il modello unico regionale di cui all'art. 37, comma 2, è allegata la documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo relativa alla situazione reddituale dell'anno in corso.

3. L'Ente gestore, sulla base della dichiarazione dell'assegnatario e dei suoi aventi causa, dispone, a decorrere dal mese successivo a quello in cui tale richiesta viene prodotta, la riduzione del canone.

Art. 39.

Determinazione d'ufficio del reddito

1. Qualora la documentazione anagrafica e fiscale prodotta dell'assegnatario sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità di cui all'art. 9.

2. Con le medesime modalità è determinato il reddito dell'assegnatario che non abbia prodotto la documentazione richiesta dall'Ente gestore.

3. In attesa della determinazione del reddito l'assegnatario viene inserito nella fascia di reddito superiore rispetto a quello dichiarato ovvero, in mancanza, nella fascia di reddito prevista per coloro che si trovano oltre il regime di decadenza e il relativo canone è determinato ai sensi dell'art. 35, comma 5, lettera b).

4. La presentazione tardiva della documentazione non comporta alcun congruaggio del canone, salvo nel caso in cui l'assegnatario abbia diritto all'applicazione del canone sociale di cui all'art. 35, comma 1 e limitatamente ad un massimo di tre anni.

Art. 40.

Quote costituenti il canone

1. La Giunta regionale nel determinare le quote del canone relative sia alle spese di amministrazione che di manutenzione verifica che le entrate per i canoni di locazione consentano di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese di amministrazione e di manutenzione da destinarsi alle finalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 513, e agli scopi di cui all'art. 33 della presente legge.

TITOLO IV

GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Capo I

RAPPORTO DI GESTIONE

Art. 41.

Contratto di locazione

1. I rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge sono regolamentati da un contratto tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Tale contratto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e un suo estratto viene tempestivamente trasmesso dagli Enti gestori agli assegnatari.

3. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente sostituiti dal contratto di locazione tipo previsto al comma 1.

Art. 42.

Occupazione dell'alloggio

1. L'alloggio consegnato ai sensi dell'art. 30 deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

2. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci, a meno che non sussistano gravi e comprovati motivi, rappresentati a cura dell'interessato prima che sia trascorso tale termine.

3. Qualora l'occupazione non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

Art. 43.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dall'art. 7 nel seguente ordine: coniuge, figli, affiliati, convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado.

2. In caso di cessazione della stabile convivenza tra l'aspirante assegnatario o l'assegnatario e i restanti componenti del nucleo familiare, questi ultimi subentrano rispettivamente nella domanda e nel rapporto locativo.

3. Al momento delle voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente gestore ne dà comunicazione entro trenta giorni al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Sindaco, secondo la procedura prevista dalla presente legge, dichiara la decadenza dell'assegnazione, fissando il termine di sei mesi per il rilascio dell'immobile.

4. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, non può essere concesso qualora l'inclusione dei nuovi componenti comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, secondo la definizione di nucleo familiare indicata all'art. 7, anche nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall'autorizzazione dell'Ente gestore.

6. È altresì ammessa, previa comunicazione all'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a centottanta giorni; tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale. Nel caso di ospitalità superiore ai centottanta giorni non comunicata, o comunicata in ritardo, è dovuta una indennità di occupazione determinata dall'Ente gestore, con decorrenza dalla data di accertamento dell'occupazione stessa, nella misura del 25 per cento dell'equo canone per ogni persona ospitata.

7. In caso di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. L'ente provvede altresì alla voltura del contratto di locazione nei confronti del coniuge o convivente more uxorio, affidatari della prole, in caso di cessazione della stabile convivenza.

Capo II MOBILITÀ

Art. 44.

Mobilità volontaria

1. L'Ente gestore sentito il Comune interessato, su richiesta degli interessati e previa verifica del possesso dei requisiti per la permanenza, può autorizzare il cambio degli alloggi, sempreché le istanze siano motivate:

- a) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare rispetto al rapporto di cui all'art. 28;
- b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
- c) da gravi e comprovate esigenze familiari, di salute o personali.

2. È escluso il cambio con altro alloggio in riferimento al quale il rapporto tra vani convenzionali e nucleo familiare sia superiore a quello stabilito nell'art. 28.

3. La mobilità prevista dal presente articolo può essere autorizzata con riferimento all'intero territorio nazionale.

Art. 45.

Programma di mobilità

1. L'Ente gestore sentiti i Comuni competenti predispone secondo periodicità e modalità definite dalla Giunta regionale, programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi e l'utilizzazione sia di quelli di risulta sia di un'aliquota di quelli di nuova costruzione o recuperati.

2. I programmi di cui al comma 1 sono volti all'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi pubblici nonché di disagi abitativi di carattere sociale.

3. Sono esclusi dai programmi i nuclei familiari di cui facciano parte ultrasessantacinquenni, invalidi totali o portatori di handicap il cui alloggio assegnato sia adeguato alle esigenze derivanti dall'handicap, nonché quelli residenti in alloggi inseriti nei piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Art. 46.

Attuazione dei programmi di mobilità

1. Per l'assegnatario che rientri nei programmi di mobilità dell'utenza il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.

2. Fino al rilascio dell'immobile si applica il canone relativo alla fascia superiore rispetto a quella già applicata.

3. L'Ente gestore interviene nel pagamento delle spese di trasloco nella misura determinata annualmente dallo stesso.

Capo III

AUTOGESTIONE

Art. 47.

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo in conformità con il regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'Ente gestore può deliberare di soprassedere alla attivazione dell'autogestione ovvero di sospendere la prosecuzione per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori realizzano l'autogestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Gli Enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi

e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo agli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati.

6. È facoltà degli Enti gestori estendere l'autogestione alla manutenzione ordinaria, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota del canone destinata dall'Ente gestore alla manutenzione non superiore al 30 per cento dell'importo medio previsto per l'alloggio.

7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

8. La competenza ad eseguire azioni giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta all'Ente gestore, al quale gli organi responsabili dell'autogestione debbono fornire la documentazione contabile e amministrativa idonea all'esperimento delle azioni stesse.

Art. 48.

Rapporti tra Ente gestore e amministratori condominiali

1. È fatto divieto agli Enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili ceduti in proprietà integralmente o per una quota superiore ai 2/3 dell'intero stabile. Dal momento della costruzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere agli Enti gestori le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione dalle rate di riscatto, la cui misura è stabilita annualmente dalla Giunta regionale su proposta degli Enti gestori stessi.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

TITOLO V AUTOTUTELA

Art. 49.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

3. I termini indicati al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della Commissione di assegnazione.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è sog-

getto a graduazioni o proroghe. Ai titoli esecutivi si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

7. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.

8. Sono di competenza del Comune tutti gli atti occorrenti per il recupero della disponibilità dell'alloggio.

9. Dalla data di comunicazione dell'annullamento sino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore una indennità risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'art. 35, comma 5, lettera b).

Art. 50.

Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'art. 51;

e) amplii il proprio nucleo familiare in contrasto con quanto stabilito dall'art. 43, comma 3.

2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione, che non è richiesto.

3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Sono di competenza del Comune tutti gli atti occorrenti per il recupero della disponibilità dell'alloggio.

5. Dalla data di comunicazione della decadenza sino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore un'indennità risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'art. 35, comma 5, lettera b).

Art. 51.

Perdita della qualifica di assegnatario in caso di superamento del reddito

1. L'assegnatario perde tale qualifica, qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi del 75 per cento il limite di reddito per l'accesso stabilito e computato ai sensi dell'art. 9.

2. L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone previsto dell'art. 35, comma 5. Per il periodo precedente la comunicazione di cui al presente comma, il canone di locazione dell'assegnatario il cui nucleo familiare superi il limite di reddito per la decadenza, è pari a quello dovuto ai sensi dell'art. 35, comma 5.

Art. 52.

Risoluzione del contratto

1. Gli Enti gestori procedono alla risoluzione del contratto di locazione in caso di morosità superiore a due mesi con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.

3. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sui canoni non corrisposti grava un tasso di interesse, a carico dell'assegnatario moroso, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'atto della comunicazione di addebito e salva la facoltà dell'Ente gestore di applicare l'indennità di mora pari al 6 per cento.

6. Il provvedimento di risoluzione del contratto, emanato dal locale rappresentate dell'Ente gestore, deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni. Detto provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

7. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 53.

Occupazione e cessioni illegali degli alloggi

1. Alle cessioni illegali degli alloggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 386, ultimo comma, del regio decreto 1165/1938.

2. L'Ente gestore competente per territorio dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

3. A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

4. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

5. Dalla data di occupazione e sino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore una indennità risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'art. 35, comma 5, lettera b).

6. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché l'occupazione non sia avvenuta in maniera violenta o clandestina, e siano iscritti nella graduatoria di assegnazione, è disposta l'assegnazione dell'alloggio medesimo da parte del Sindaco del Comune competente per territorio.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge comprovata da certificato anagrafico;

b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

c) al pagamento da parte dell'occupante di tutti i canoni, quote e debiti a qualsiasi titolo dovuti all'Ente gestore.

Art. 54.

Esclusione dall'assegnazione

1. L'esclusione d'assegnazione ai sensi dell'art. 26, terzo e quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'art. 53, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.

2. Una volta accertate le condizioni previste dalle norme citate nel comma 1, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

3. I termini indicati nel comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'esclusione dall'assegnazione entro i successivi trenta giorni.

5. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 49.

6. L'esclusione dall'assegnazione può aver luogo soltanto nelle fasi successive all'applicazione della graduatoria definitiva.

TITOLO VI
ANAGRAFE DELL'UTENZA
E DEL PATRIMONIO ABITATIVO

Art. 55.*Ambito di attività*

1. In attuazione dell'art. 4, lettera f), della legge n. 457/1978, la Giunta regionale provvede a formare e ad aggiornare:

a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà degli enti pubblici, realizzati o recuperati con il concorso od il contributo dello Stato o degli enti pubblici, nonché di quelli comunque appartenenti ad enti pubblici. Rientrano nella previsione normativa di cui al presente titolo anche gli assegnatari di alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie o in base a programmi di edilizia agevolata o convenzionata, i prestiti individuali e le altre erogazioni finanziarie, purché assistiti da contributi, sotto qualsiasi forma agevolata erogati, dallo Stato o da enti pubblici. Rientrano altresì nella previsione normativa di cui al presente titolo gli alloggi realizzati, risanati o comunque acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla lettera a);

c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita o in proprietà;

d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

Art. 56.*Finalità*

1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 55, comma 1, lettere a) e b), la Giunta regionale, avvalendosi degli enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazione di alloggi pubblici;

b) la verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;

c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale;

e) la costituzione dell'autogestione dei servizi ai sensi del titolo IV, capo III, della presente legge.

Art. 57.*Anagrafe dei beneficiari di alloggi in proprietà*

1. Le anagrafi di cui all'art. 55, comma 1, lettere c) e d), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonché a fornire allo Stato, alla Regione, ai Comuni ed agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 copia degli elaborati ivi indicati e relativi aggiornamenti sono inviati ai Comuni e agli Enti gestori.

Art. 58.*Enti operatori*

1. La rilevazione dei dati necessari per la formazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui all'art. 55, comma 1, lettere a), b) e e), viene effettuata dagli Enti gestori, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovrintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati, provvede alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento su base informatica.

Art. 59.*Elenchi dei beneficiari dei mutui agevolati*

1. Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui all'art. 55, comma 1, lettera d) la Giunta regionale provvede alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonché al loro aggiornamento. A tal fine la giunta regionale provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni e la documentazione necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'art. 56.

Art. 60.*Mancata presentazione della documentazione*

1. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui all'art. 55 non producano la documentazione richiesta dalla Regione, o dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di competenza, e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché le altre disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 61.*Soggetti obbligati*

1. Gli enti proprietari e gestori di alloggi interessati dal censimento di cui all'art. 55 nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge n. 513/1977, a fornire alla Regione o all'Ente da essa delegato le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.

2. Agli stessi obblighi sono soggetti i soci di cooperative edilizie assegnatari in proprietà degli alloggi sociali.

Art. 62.*Copertura degli oneri e delle spese di costituzione dell'anagrafe*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi della normativa di finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO VII**SANZIONI PECUNiarIE AMMINISTRATIVE****Art. 63.***Cessione abusiva*

1. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'art. 50, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 400.000 a L. 4.000.000.

Art. 64.*Occupazione senza titolo*

1. Chiunque occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'art. 53 con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 lire a L. 2.000.000.

Art. 65.*Variazione d'uso*

1. Chiunque muti la destinazione d'uso dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'art. 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 66.*Attività illecite*

1. Chiunque adibisca l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ad attività illecite è punito, fatto salvo quanto disposto dall'art. 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 400.000 a L. 4.000.000.

Art. 67.*Mancata occupazione o restituzione dell'alloggio*

1. Chiunque non abbia provveduto alla restituzione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica, tenuto in godimento in qualsiasi località, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine fissato dall'Ente gestore, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'art. 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 68.*Danni all'alloggio
pertinenze e parti condominiali*

1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che arrechi danni all'alloggio assegnatogli, ovvero alle pertinenze esclusive o condominiali, ovvero alle parti comuni del fabbricato in cui è ricompreso l'alloggio è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 lire a L. 1000.000.

Art. 69.*Modificazioni all'alloggio e alle sue pertinenze*

1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che apporti modifiche all'alloggio o alle pertinenze del fabbricato senza preventiva autorizzazione del Comune o dell'Ente gestore, ovvero alteri in qualsiasi modo o mezzo la destinazione originaria delle parti comuni dell'immobile di cui è parte l'alloggio assegnatogli, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 70.*Violazioni particolari a norme contrattuali*

1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che violi norme specifiche del regolamento degli inquilini, che turbi la pacifica convivenza nel condominio e che in genere si renda inadempiente agli obblighi prescritti dal contratto di locazione e dai regolamenti adottati dall'Ente gestore per l'uso e la manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contrattuale dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 60.000 a L. 600.000.

Art. 71.*Ostacolo al funzionamento dell'autogestione*

1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica che in qualsiasi modo o mezzo ostacoli il funzionamento dell'autogestione nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica prevista dal titolo IV capo III, della presente legge, in particolare, omettendo il rimborso agli organi dell'autogestione stessa ovvero agli Enti gestori, dei costi diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei servizi, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 72.*Mancata presentazione della documentazione per l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio e ostacolo alla costituzione e gestione dell'anagrafe stessa.*

1. Il beneficiario di agevolazioni finanziarie pubbliche, che non presenti nel termine assegnato dagli organismi preposti alla costituzione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio la documentazione richiesta, ovvero ostacoli l'accesso nelle abitazioni agli incaricati della rilevazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 40.000 a L. 400.000.

Art. 73.*Irrogazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi*

1. Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal legale rappresentante dello IACP competente per territorio con la procedura stabilita dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo il 30 per cento per la copertura forfettaria delle spese afferenti il servizio di accertamento e riscossione, alla costituzione di un fondo sociale a favore degli assegnatari soggetti al canone sociale di cui all'art. 35, comma 1, sotto forma di contributo per il pagamento del canone e degli oneri accessori.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 74.***Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito*

1. Gli Enti gestori notificano agli interessati il primo preavviso di cui all'art. 51 sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi richiesta dall'Ente stesso.

2. Rimangono prive di efficacia le comunicazioni effettuate in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 9/1990.

Art. 75.*Sussidi ed assegni fruiti da handicappati*

1. Sono esclusi dal calcolo per la determinazione del reddito convenzionale utile ai fini dell'assegnazione e della determinazione del canone sociale i sussidi e gli assegni fruiti da portatori di handicap assegnatari o loro conviventi.

Art. 76.*Unificazione della gestione del patrimonio di ERP*

1. I Comuni e gli altri Enti locali si avvalgono, per la gestione e la manutenzione del patrimonio pubblico di loro proprietà, degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella regione secondo le rispettive competenze territoriali.

2. La Giunta regionale anche al fine di promuovere l'unificazione gestionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione-tipo tra gli Enti locali e gli IACP.

Art. 77.*Validità delle procedure in corso*

1. Restano salvi gli atti, i bandi di concorso, le graduatorie, i provvedimenti adottati ed i procedimenti ancorché non conclusi assunti ai sensi della legge regionale 3 marzo 1990, n. 9.

Art. 78.*Canone degli alloggi di edilizia agevolata realizzati da enti pubblici*

1. Il regime di gestione degli alloggi di edilizia agevolata già realizzati dagli Enti pubblici è regolato dalle norme contenute dalla presente legge.

Art. 79.

Decorrenza del nuovo canone di locazione

1. Gli enti gestori applicano il canone locativo di cui all'art. 35 a cominciare dal mese successivo alla pubblicazione nel B.U.R. della presente legge.

2. Sino alla data di entrata in vigore della presente legge gli assegnatari sono tenuti a corrispondere i canoni esclusivamente nella misura determinata dalla legge regionale 3 marzo 1990, n. 9, e su questa base gli enti gestori dovranno definire ogni vertenza con gli assegnatari relativa all'applicazione dei canoni pregressi.

Art. 80.

Organi degli Istituti autonomi per le case popolari

1. In attesa della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 93, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono Confermati i Consigli di amministrazione in carica degli Istituti autonomi per le case popolari e del loro Consorzio regionale, così come composti ai sensi delle vigenti disposizioni, con esclusione delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 6, comma 3, punto 4), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Le indennità di carica e di presenza dei componenti degli organi degli Istituti autonomi per le case popolari e del loro Consorzio, previste dalla tabella A della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23, sono raddoppiate.

3. Alla copertura della spesa derivante dal comma 2 si provvede con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 del bilancio per l'anno 1997 e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 81.

Partecipazione dell'utenza

1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni con particolare riguardo ai dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti sia agli utenti che alle loro Organizzazioni sindacali anche attraverso apposite conferenze periodiche.

2. A tale scopo sono istituiti appositi Comitati di partecipazione per ogni Istituto composti da otto membri dei quali tre in rappresentanza delle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, due in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e tre in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli utenti.

3. I Comitati di partecipazione esprimono pareri obbligatori e non vincolanti sui programmi di settore, sui piani di investimento, sulla gestione del patrimonio pubblico e sulle verifiche dei risultati conseguiti. I pareri di cui al presente comma sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.

4. I Comitati di partecipazione esaminano altresì le problematiche relative alle politiche abitative del territorio di rispettiva competenza.

Art. 82.

Relazioni sindacali

1. La Regione convoca periodicamente, anche su richiesta di una delle parti, le Confederazioni sindacali e degli utenti, rappresentative sul piano regionale, per svolgere esami congiunti e formulare proposte sulla programmazione e sugli obiettivi generali in materia di edilizia e casa.

Art. 83.

Disciplina delle procedure amministrative

1. Le procedure amministrative di assegnazione, nonché tutte le altre disposizioni contenute nella presente legge, sono regolate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed alle conseguenti norme regionali di attuazione.

Art. 84.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 3 marzo 1990, n. 9, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 22 luglio 1997

D'AMBROSIO

98R0047

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 45.

Interpretazione autentica dell'art. 9 del Piano Regionale per la rete di distribuzione dei carburanti, allegato alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 11.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 49 del 31 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 9, comma 3 del piano allegato alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 11, va interpretato nel senso che le distanze ivi previste sono applicabili alle nuove concessioni di impianti di distribuzione carburanti anche quando tali impianti siano comprensivi di GPL e/o metano.

2. Gli articoli 16 e 18 del piano allegato alla legge regionale n. 11/1991 vanno interpretati nel senso che le distanze ivi previste sono applicabili alle concessioni di impianti eroganti solo GPL o solo metano, nonché alle autorizzazioni di potenziamento della gamma dei prodotti di impianti già in funzione con l'aggiunta di GPL o metano.

3. L'art. 9, comma 6, va interpretato nel senso che i limiti di prodotto, di cui al piano allegato alla legge regionale n. 11/1991, non riguardano le distanze fra impianti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 25 luglio 1997

D'AMBROSIO

98R0048

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 46.**Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 52 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Finalità**

La Regione, in occasione del «grande Giubileo del 2000», al fine di valorizzare il patrimonio artistico, culturale, religioso delle Marche e per favorire l'afflusso di pellegrini a Loreto e nella regione, promuove un programma d'interventi per iniziative atte a raggiungere le finalità della presente legge.

Art. 2.**Programma d'interventi**

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano:

- a) organizzazione e realizzazione di convegni, seminari, incontri, mostre;
- b) iniziative promozionali ed editoriali;
- c) realizzazione delle iniziative ritenute idonee per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 3.**Attuazione degli interventi**

1. Alla predisposizione del programma di cui all'articolo 2 provvede la Giunta regionale che si avvale del Comitato regionale, istituito con il protocollo d'intesa tra Regione Marche e Regione Ecclesiastica Marchigiana, siglato il 4 giugno 1996.

2. Il programma, con il relativo piano di spesa, è trasmesso al Consiglio regionale per la sua approvazione.

Art. 4.**Orario dei negozi e altri esercizi di vendita**

1. Limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 31 dicembre 2000, le limitazioni temporali stabilite dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 5 aprile 1994, n. 12, non si applicano:

- a) al Comune di Loreto;
- b) ai Comuni individuati dalla Giunta regionale tra quelli compresi nei percorsi giubilari riconosciuti dal Comitato di cui all'articolo 3.

Art. 5.**Disposizioni finanziarie**

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 500 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 si provvede:

a) per l'anno 1997 mediante impiego degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1997, quota parte della partita 7 dell'elenco 1;

b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa «Spese per le celebrazioni in occasione del grande Giubileo del 2000», lire 500 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1997 sono ridotti di lire 500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 30 luglio 1997

D'AMBROSIO**98R0049****LEGGE REGIONALE 1° agosto 1997, n. 47.****Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 52 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Finalità e programmazione degli interventi**

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 dello Statuto, promuove l'accrescimento della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e di contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione favorisce:

a) la diffusione e la promozione dello sport aperto alle generalità dei cittadini, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno;

b) la realizzazione di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo;

c) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il CONI, le federazioni sportive, gli organi scolastici ed ogni altro organismo e istituzione che svolga attività sportiva e motorio-ricreativa;

d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva;

e) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;

f) la raccolta, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'analisi di tutti i dati e le notizie riferiti allo sport;

g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta dei servizi e dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, anche a tutela degli utenti.

Art. 2.

Consulta regionale per lo sport

1. È istituita la Consulta regionale per lo sport quale organismo di consultazione e proposta per la Giunta regionale in materia sportiva.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, che la presiede;

b) due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;

c) due rappresentanti delle Province, designati dalla sezione regionale dell'UPI;

d) due rappresentanti dei Comuni, di cui uno dei Comuni montani, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

e) quattro rappresentanti del CONI, di cui uno esperto in impiantistica sportiva;

f) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva designati congiuntamente dai competenti organismi regionali;

g) il sovrintendente regionale scolastico o suo delegato;

h) un rappresentante dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Urbino designato dall'Istituto stesso;

i) un rappresentante dell'organo regionale della federazione medico sportiva italiana, designato dallo stesso;

l) un rappresentante della Federazione regionale diplomato ISEF delle Marche.

3. La Consulta resta in carica per la stessa durata della legislatura regionale.

4. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento della Consulta. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.

5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da personale appartenente al servizio regionale competente in materia di sport, caccia, pesca e tempo libero.

Art. 3.

Contributi per l'impiantistica sportiva

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione concorre al finanziamento per la ristrutturazione e la realizzazione di impianti e di attrezzature sportive e motorio-ricreative, da parte degli enti locali, società sportive e loro strutture associative ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, dando priorità nell'ordine:

a) all'adeguamento degli impianti alle norme vigenti in materia e all'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) al completamento, recupero e ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;

c) alla realizzazione di strutture e attrezzature sportive all'aperto;

d) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di enti locali associati nelle forme indicate dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142;

e) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di enti locali;

f) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di società a prevalente partecipazione pubblica.

2. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante l'acquisto di immobili da destinare all'attività sportiva.

3. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, in conto interessi mediante contributi pluriennali, nella misura massima del sei per cento della spesa ritenuta ammissibile; la Regione può stipulare convenzioni con istituti di credito.

4. Le Province, entro il 30 settembre di ogni anno e contestualmente ai programmi di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46, trasmettono alla Regione i programmi pluriennali nel settore dello sport assieme alle richieste di finanziamento degli interventi di competenza propria o degli altri enti locali. Le richieste di finanziamento dei soggetti, diversi dagli enti locali, di cui al comma 1, sono trasmesse dai Comuni alle Province unitamente a quelle di propria competenza.

5. Le richieste di finanziamento debbono indicare la tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione, della esecuzione e della gestione, il piano finanziario ed il contributo regionale richiesto, l'impatto economico-sociale ed ambientale.

6. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, stabilisce le tipologie degli impianti sportivi da finanziare, i criteri e le modalità di finanziamento degli impianti, nel rispetto delle priorità di cui al comma 1. Alla concessione dei finanziamenti provvede il dirigente del servizio competente in materia di sport, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30.

7. I soggetti ammessi a finanziamento decadono dal contributo regionale in caso di mancato inizio dei lavori entro un anno dal provvedimento di concessione del contributo stesso.

8. Per gli interventi di cui al comma 1, possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 68 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34.

Art. 4.

Vincolo di destinazione

1. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature di cui all'articolo 3 ammessi a contributo è costituito vincolo di destinazione:

a) per la durata del mutuo se realizzati o acquisiti con il finanziamento regionale in conto interessi;

b) per la durata di quindici anni se realizzati o acquisiti con il finanziamento regionale in conto capitale.

2. Il vincolo di destinazione di cui alla lettera a) del comma 1 è annotato nel contratto di mutuo, quello di cui alla lettera b) è annotato in apposito atto soggetto a registrazione.

3. Le spese derivanti dalle formalità necessarie per il vincolo di destinazione sono a carico dei soggetti beneficiari dei contributi.

4. La cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata dalla Giunta regionale qualora sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione dell'opera e comporta l'obbligo della restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati dalla data di concessione al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della restituzione.

5. La Giunta regionale, anche avvalendosi del CONI, può effettuare ispezioni e controlli sugli impianti e le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge al fine di riscontrare la rispondenza delle opere realizzate a quelle ammesse a finanziamento e di verificare il mantenimento della loro destinazione d'uso.

Art. 5.

Fidejussione regionale

1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 3 possono essere garantiti da fidejussione deliberata dalla Giunta regionale.

2. La concessione della fidejussione di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;

b) le società sportive ed i privati richiedenti devono essere muniti di personalità giuridica, dimostrare la situazione economico-patrimoniale e precisare l'esistenza di mezzi per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal finanziamento.

3. L'attendibilità dei programmi di finanziamento presentati dai richiedenti deve essere certificata da una società di revisione ovvero dall'istituto di credito che eroga il finanziamento.

Art. 6.

Contributi per attività sportive e motorio-ricreative

1. Per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f) e g), la Regione concede contributi a favore di:

a) società sportive dilettantistiche che svolgono attività promozionali attraverso i centri di avviamento allo sport nel rispetto delle norme approvate dal consiglio nazionale del CONI;

b) scuole elementari e di istruzione di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi e che consentano ai Comuni ed alle Province l'utilizzo, mediante apposita convenzione, degli edifici e delle attrezzature scolastiche per le finalità di cui all'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

c) enti di promozione sportiva operanti in almeno tre province del territorio regionale e che svolgono attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile, terza età e disabili;

d) comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI per il miglioramento delle loro strutture operative sulla base di convenzioni che prevedano anche l'uso di dette strutture per attività non agonistiche;

e) enti locali, comitati regionali e provinciali del CONI e delle federazioni sportive nazionali, società sportive ed enti di promozione sportiva per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale;

f) enti pubblici, comitati regionali e provinciali del CONI e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società sportive non aventi fine di lucro per l'organizzazione di seminari e corsi di formazione per l'aggiornamento di tecnici ed operatori.

2. La Giunta regionale fissa i criteri, le modalità ed i termini per la concessione dei contributi.

3. I contributi per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 non possono superare il cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

4. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, devono contenere la dichiarazione di eventuali contributi ottenuti o richiesti ad altri soggetti pubblici o privati.

6. Le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e d) devono altresì essere corredate dal parere del CONI, quelle presentate dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), dal parere del competente provveditorato agli studi.

7. I soggetti ammessi a contributo decadono dallo stesso nelle ipotesi seguenti:

a) per mancata realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dalla data indicata nella domanda di contributo;

b) per mancata trasmissione della rendicontazione relativa alle spese sostenute entro sei mesi dallo svolgimento dell'iniziativa.

8. La Giunta regionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici, può promuovere iniziative di promozione sportiva, ivi compresi studi e ricerche, nonché partecipare alle stesse.

9. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 8 la Regione può avvalersi della Consulta regionale per lo sport.

Art. 7.

Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e di relativa autorizzazione

1. Per i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza che devono avere gli impianti e le attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica, si applicano le disposizioni statali in materia ed in particolare quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996.

2. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) conformità dell'impianto e delle attrezzature alle disposizioni di cui al comma 1;

b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;

c) utilizzazione in via prioritaria di istruttori provvisti di diploma ISEF o, limitatamente alla pratica delle singole discipline, di tecnici abilitati dalle federazioni sportive nazionali che abbiano frequentato corsi integrativi con superamento di prova finale di qualificazione;

d) utilizzazione di un responsabile sanitario.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 deve, tra l'altro, indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.

4. L'autorizzazione è sospesa o revocata quando vengano meno i requisiti di cui al comma 2.

5. Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 oltre che alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria è da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e l'applicazione delle sanzioni sono di competenza dei Comuni che introitano i relativi proventi.

Art. 8.

Attività informativa

1. La Giunta regionale, anche in collaborazione con il CONI, provvede alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi agli impianti, alle associazioni sportive e al numero dei praticanti attività sportive.

2. I soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi di cui alla presente legge che non ottemperano all'obbligo di invio dei dati loro richiesti sono esclusi dai contributi.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli interventi di cui all'articolo 6 è autorizzata, per l'anno 1997, la complessiva spesa di lire 1.650.000.000.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 800 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e termine nell'anno 2016 recante, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 una spesa complessiva di lire 16.000 milioni, con attivazione di investimento per circa 13.500 milioni.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) per gli interventi previsti dal comma 1 mediante utilizzo delle risorse risultanti dall'abrogazione della legge regionale 31 maggio 1980, n. 46, stanziata nel bilancio di previsione per l'anno 1996 a carico dei capitoli 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa;

b) per le finalità di cui al comma 2 mediante impiego dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 6300293 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 6 sono iscritte:

a) per l'anno 1997:

1) per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: «Contributi a favore delle società sportive dilettantistiche e riconosciute dal CONI che svolgono attività promozionali attraverso i criteri di avviamento allo sport»;

2) per le attività sportive previste dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: «Contributi a favore delle scuole elementari e medie di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi».

3) per le attività indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la denominazione di seguito indicata: «Contributi a favore degli enti di promozione sportiva operanti in almeno tre province del territorio regionale che svolgono attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile, terza età e disabili»;

4) per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: «Contributi a favore dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI per il miglioramento delle strutture operative»;

5) per le manifestazioni indicate dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la denomina-

zione: «Contributi a favore di enti locali, società sportive e enti di promozione per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale»;

6) per le finalità indicate alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: «Contributi a favore di enti pubblici, privati, di promozione e società sportive non aventi fine di lucro per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici ed operatori»;

7) per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: «Somme per la realizzazione da parte della Regione, direttamente od in collaborazione con partner pubblici nazionali ed esteri, di iniziative di promozione sportiva compresi studi, ricerche, convegni, seminari, corsi di formazione e scambi internazionali»;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti in relazione all'entità degli stanziamenti che saranno stabiliti con la legge di approvazione dei singoli bilanci.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata, con deliberazione da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro gli stessi termini, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Per l'anno 1997 sono confermati i tempi, i criteri e le modalità previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 46.

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento di cui agli articoli 3 e 6.

3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 si applicano a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 46; 22 aprile 1988, n. 13 e 17 luglio 1991, n. 18.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 1° agosto 1997

D'AMBROSIO

98R0050

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1997, n. 48.**Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 52 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio danno attuazione in modo uniforme all'articolo 15, comma 1, lettera a), punto 6), della legge 18 maggio 1989, n. 183 per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di bacino del fiume Tronto, in osservanza dell'intesa raggiunta e approvata dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione del 18 maggio 1991, n. 3735, dal Consiglio regionale dell'Abruzzo con deliberazione 21 maggio 1991, n. 19/36 e dal Consiglio regionale delle Marche con deliberazione 15 ottobre 1991, n. 49.

Art. 2.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli altri enti pubblici e privati operanti nel bacino idrografico del fiume Tronto. Essa si avvale delle strutture organizzative della Regione interessata e di gruppi di lavoro composti da personale degli enti pubblici, prioritariamente di quelli operanti nel bacino del Tronto, e di privati. Detto personale e gruppi di lavoro, previa autorizzazione delle Amministrazioni di appartenenza, possono ricevere specifici incarichi e realizzare progetti-obiettivo a carico dell'Autorità di bacino. L'Autorità di bacino può avvalersi, nei limiti di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 183/1989 e successive modificazioni, della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca, nonché di organizzazioni tecnico-professionali particolarmente qualificate operanti nel settore.

La disciplina degli incarichi è stabilita in apposite convenzioni. Le convenzioni possono prevedere, con clausole specificamente approvate dagli interessati, che il personale delle pubbliche amministrazioni svolga in tutto o in parte i propri compiti anche al di fuori del normale carico di lavoro.

2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'Autorità di bacino del Tronto può impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge 183/1989. Essa può inoltre proporre alle Autorità competenti l'adozione di provvedimenti, ivi comprese le ordinanze di sospensione di attività e di lavori, quando ciò sia necessario per l'attuazione di misure di salvaguardia o qualora possa derivare un danno alla salute ed alla sicurezza dei cittadini o all'ambiente ed al territorio. Il piano di bacino può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o piani stralcio relativi a settori funzionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 183/1989.

3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predisponde:

a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;

b) il bilancio preventivo per il funzionamento dell'Autorità di bacino.

4. Le tre Giunte regionali approvano il programma delle attività ed il bilancio preventivo. L'approvazione da parte delle Giunte regionali, salvo quanto disposto dall'articolo 5, costituisce autorizzazione per l'Autorità di bacino ad assumere le obbligazioni relative.

5. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del Tronto per le attività di cui al comma 3, lettera a), sono trasferiti direttamente, tramite la Regione assegnataria, alla Regione Marche. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi di cui al comma 3, lettera a), trasferendoli nel medesimo capitolo del bilancio della Regione Marche.

6. Sulla base del bilancio preventivo di cui al comma 3, lettera b), le Regioni stanziavano i fondi necessari in ragione della quota stabilita nell'articolo 7, provvedendo ai rispettivi adempimenti previsti dall'articolo 8.

7. I pagamenti sono disposti dal segretario generale dell'Autorità di bacino del Tronto, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, dell'intesa interregionale il segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino che sceglie tra esperti di comprovata capacità e qualificazione professionale in materia di conservazione e difesa del suolo, preferibilmente tra i dirigenti tecnici della pubblica amministrazione, in attività di servizio.

2. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, nel disciplinare la propria organizzazione amministrativa, può prevedere la figura del vice segretario generale e ne stabilisce i compiti e la durata.

3. Le indennità per il segretario generale ed il suo vice sono stabilite su proposta del Comitato istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio, sulla base di parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione della retribuzione complessiva dei dirigenti prevista dal vigente C.C.N.L.

Art. 4.

1. Per la partecipazione le sedute del Comitato tecnico, ai singoli componenti spetta dalla data di nomina un gettone di presenza la cui entità è stabilita, su proposta del Comitato istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio.

2. Ai componenti del Comitato tecnico spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali.

Art. 5.

1. Gli atti dell'Autorità di bacino di attuazione delle disposizioni previste nell'articolo 2 della presente legge sono trasmessi alle tre Giunte regionali, che, ove necessario, provvedono ad attuare quanto di loro competenza. I suddetti atti s'intendono approvati ove non pervengano decisioni motivate di annullamento o di modifica entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi.

2. L'Autorità di bacino dà comunicazione alle Regioni dell'adozione di tutti i restanti atti.

Art. 6.

1. Il personale da destinare alla segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'intesa interregionale è collocato in posizione di comando ovvero di distacco, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza, ed i relativi oneri sono a carico dei medesimi enti.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, per le parti di rispettiva competenza, adottano gli atti necessari per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa interregionale dal Comitato istituzionale con proprio provvedimento.

Art. 7.

1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonché delle spese necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino, provvedono le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio in base alle seguenti proporzioni:

- a) Regione Marche 70,60 per cento;
- b) Regione Abruzzo 18,00 per cento;
- c) Regione Lazio 11,40 per cento.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Marche fa fronte:

a) per quanto riguarda le spese per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), comprese le indennità al segretario generale ed al suo vice, nonché i compensi ed i rimborsi spese ai membri del Comitato tecnico, mediante istituzione nel bilancio di previsione 1997 di un apposito capitolo di spesa denominato «Spese per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto» con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200.000.000. La spesa per gli anni successivi è stabilita con legge di bilancio. Parte della spesa sostenuta è recuperata mediante il versamento delle quote a carico delle Regioni Abruzzo e Lazio da introitarsi in un apposito capitolo di entrata da istituirsi nel bilancio regionale con la denominazione «Trasferimento fondi delle Regioni Abruzzo e Lazio per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto». La Regione Marche rendiconta a consuntivo le spese sostenute alle Regioni interessate;

b) per quanto riguarda le spese relative ai gruppi di lavoro, alle consulenze e collaborazioni tecnico scientifiche di cui al comma 1 dell'articolo 2, all'acquisto delle attrezzature per l'elaborazione e per la gestione del piano del bacino, nonché per le relative spese tecniche mediante impiego delle assegnazioni statali di cui alla legge 183/1989 e all'articolo 9 della legge 253/1990.

2. Alla copertura della spesa di lire 200.000.000 di cui alla lettera a) si provvede per l'anno 1997 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 5100101 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi», partita 3; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

Art. 9.

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un provvedimento legislativo di identico contenuto.

2. Le modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui ai commi precedenti.

4. Della data di entrata in vigore dell'ultima tra le leggi di cui al comma 3 e della conseguente data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata comunicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 1° agosto 1997

D'AMBROSIO

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1997, n. 49.

Interventi straordinari per incentivare gli investimenti socio-assistenziali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 52 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, per gli anni 1997/1998, concede contributi straordinari in conto capitale per il finanziamento delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43.

Art. 2.

Contributi regionali

1. I contributi di cui all'articolo 1, sono concessi per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari nonché per le attrezzature e l'arredo delle stesse, da destinare secondo le seguenti priorità:

- a) portatori di handicap;
- b) minori a rischio;
- c) malati psichici.

2. I contributi regionali non possono essere superiori al:

- a) 50 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a lire 300 milioni per gli interventi di costruzione o ristrutturazione di strutture;
- b) 40 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a lire 250 milioni per l'acquisto di strutture immobiliari;
- c) 30 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a lire 100 milioni per l'acquisto di arredi e attrezzature.

3. I contributi non sono concessi per le spese tecniche e la sistemazione di spazi esterni.

4. Le percentuali e i massimali dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 vengono maggiorate del 20 per cento quando i progetti sono presentati dalle Comunità montane o dai Comuni associati.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere i contributi i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e gli enti pubblici nonché gli enti e le associazioni di diritto privato senza fine di lucro.

2. Il contributo viene concesso a condizione che i soggetti richiedenti siano proprietari delle strutture per le quali presentano la richiesta o dell'area su cui si intende costruire la struttura.

3. Il contributo è concesso altresì ai comodatari degli immobili di cui al comma 2 purché il comodato non sia inferiore alla durata del vincolo ventennale di cui all'articolo 53, comma 6, della legge regionale n. 43/1988.

4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi una sola volta per lo stesso intervento.

Art. 4.

Richiesta di contributi

1. I soggetti, di cui all'articolo 3, presentano la richiesta di contributo alla Giunta regionale:

a) per l'anno 1997 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

b) per l'anno 1998 entro il 31 gennaio.

2. Alle domande va allegata la documentazione specificatamente indicata nell'allegato 1, parte integrante della presente legge.

Art. 5.

Adempimenti per la concessione dei contributi

1. I soggetti, beneficiari dei contributi per la costruzione o il riattamento delle strutture sono tenuti, a pena di decadenza a:

a) presentare alla Regione entro otto mesi dalla pubblicazione nel B.U.R. dell'atto di assegnazione dei contributi, la documentazione indicata alla lettera A) dell'allegato 2, parte integrante della presente legge;

b) iniziare i lavori entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'atto di assegnazione dei contributi o dal termine di presentazione della documentazione indicata alla lettera B) dell'allegato 2 alla presente legge;

c) ultimare i lavori entro trentasei mesi dal verbale di inizio dei lavori.

2. I soggetti beneficiari dei contributi per l'acquisto di strutture immobiliari presentano alla Regione, entro un anno dalla pubblicazione nel B.U.R. dell'atto di assegnazione di contributi, la documentazione indicata alla lettera C) dell'allegato 2 alla presente legge, a pena di decadenza dal beneficio.

3. I soggetti beneficiari dei contributi per l'acquisto di attrezzature e arredi presentano alla Regione, entro sei mesi dalla pubblicazione nel B.U.R. dell'atto di assegnazione di contributi o dal termine di costruzione o ristrutturazione, a pena di decadenza dal beneficio, la documentazione indicata alla lettera D) dell'allegato 2 alla presente legge.

Art. 6.

Liquidazione dei contributi

1. I contributi assegnati per la costruzione o il riattamento delle strutture sono liquidati ed erogati secondo le seguenti modalità:

a) il 70 per cento all'inizio dei lavori, su richiesta del legale rappresentante dell'ente o soggetto beneficiario controfirmata dal direttore dei lavori e confermata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune territorialmente competente;

b) il 30 per cento a saldo, su presentazione di domanda redatta dal legale rappresentante dell'ente o soggetto beneficiario accompagnata dalla:

1) relazione di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera a firma del tecnico incaricato;

2) idonea documentazione contabile di spesa;

3) certificazione del responsabile dell'ufficio tecnico del comune territorialmente competente, attestante l'intervenuta esecuzione delle opere ed il relativo valore.

2. I contributi assegnati per l'acquisto di beni immobili, di arredi e attrezzature sono liquidati ed erogati successivamente alla presentazione della documentazione di cui alle lettere C) e D) dell'allegato 2 alla presente legge.

Art. 7.

Aliquote di riparto dei contributi

1. I contributi concessi per la costruzione o il riattamento e per l'acquisto di attrezzature ed arredi di una stessa struttura si intendono divisi proporzionalmente all'incidenza delle relative voci che hanno formato la somma complessiva ammissibile a contributo. Le economie di spesa relative all'acquisto di attrezzature ed arredi possono essere utilizzate per gli interventi strutturali.

Art. 8.

Ricalcolo del contributo

1. Qualora le spese sostenute risultano inferiori alle somme assegnate, la Giunta regionale provvede a ricalcolare proporzionalmente il contributo prima dell'erogazione del saldo.

2. La Giunta regionale provvede altresì al recupero delle somme già erogate eccedenti il contributo ricalcolato ai sensi del comma 1.

Art. 9.

Revoca dei contributi

1. La decadenza dal beneficio di cui all'articolo 5 comporta la revoca dello stesso e la restituzione delle somme già erogate secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997 la spesa di lire 2.000 milioni e per l'anno 1998, la spesa di lire 1.000 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata ai sensi del comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1997 mediante riduzione per l'importo di lire 1.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100203: «Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di investimento finanziati con ricorso al mutuo», rubrica 4, servizi sociali, partita 6: «Interventi per strutture socio-assistenziali», del bilancio di previsione per il 1997 e per lire 1.000 milioni mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità recate dal capitolo 4234202 dello stato di previsione della spesa per il detto anno;

b) per l'anno 1998 mediante riduzione per l'importo di lire 1.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del medesimo capitolo 5100203 all'uopo utilizzando la proiezione pluriennale di cui alla partita 6.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: «Interventi straordinari per incentivare gli investimenti in strutture socio-assistenziali, contributi in conto capitale», lire 2.000 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4234202 e del capitolo 5100203 del bilancio di previsione per l'anno 1997 sono ridotti ciascuno di lire 1.000 milioni.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 1° agosto 1997

D'AMBROSIO

98R0052

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 50.

Traffico urbano e sperimentazione della deviazione dei Tir dalla Strada Statale 16 all'Autostrada A14 per il periodo 1° agosto 1997 - 31 agosto 1997.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 52 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione Marche al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 16, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 3, assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale, degli autotreni ed autoarticolati di cui all'articolo 54, lettere h) ed i) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'autostrada A14 lungo la tratta marchigiana, dal 1° agosto al 31 agosto 1997.

Art. 2.

1. Previo impegno della Giunta regionale il competente servizio trasporti dispone la liquidazione della spesa derivante dagli incentivi di cui all'articolo 1 in favore della Società Autostrade S.p.a. con sede in Roma, concessionaria dell'autostrada A14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 3.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 1.000 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 2222116 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1997.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

«Spese per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano. Anno 1997» lire 1.000 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2222116 del bilancio di previsione 1997 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 6 agosto 1997

D'AMBROSIO

98R0053

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 87.

Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 42 del 26 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarietà per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini.

2. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali», detta norme:

- a) per l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali;
- b) per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici e cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana;

c) per la determinazione delle modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, educativo nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, ai sensi della L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»;

d) per l'istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all'art. 13;

e) per la definizione delle misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

Art. 2.

Attività di programmazione e di raccordo fra enti pubblici e cooperative sociali

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale» e dell'art. 24 della L.R. n. 72/1997, il piano sanitario regionale e il piano integrato sociale regionale definiscono gli interventi per il sostegno e la valorizzazione delle cooperative sociali, nonché il loro apporto al perseguimento delle finalità della Regione e del sistema delle autonomie locali nei settori delle politiche sociali, sanitarie ed educative.

2. I piani di cui al comma 1 assicurano, altresì, la partecipazione delle cooperative sociali alle attività di programmazione ed alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle iniziative inerenti la formazione e l'occupazione.

Art. 3.

Albo regionale

1. È istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/1991 che hanno sede legale nel territorio della Regione.

2. L'albo regionale è articolato per province ed è tenuto presso l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.

3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e seguenti.

L'albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni così distinte:

a) sezione «A», nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

b) sezione «B», nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione «C», nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società cooperative la cui base sociale è formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all'albo.

5. L'iscrizione nella sezione «cooperazione sociale» del registro prefettizio di cui all'art. 13 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 «Provvedimenti per la cooperazione» come modificato dall'art. 6 della legge n. 381/1991, non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale.

6. Entro il mese di novembre di ogni anno, il *Bollettino ufficiale* della Regione pubblica l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo alla data del trenta settembre.

Art. 4.

Requisito generale per l'iscrizione nelle sezioni «A» e «B» dell'albo

1. Possono chiedere l'iscrizione nelle sezioni «A» o «B» dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino esplicitamente l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/1991.

Art. 5.

Requisiti specifici per l'iscrizione nelle sezioni «A» e «B» dell'albo

1. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione «A» dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:

a) effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attività da svolgere, specificatamente illustrata nella relazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. b);

b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;

c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda d'iscrizione.

2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione «B» dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:

a) presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità, al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;

b) presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991.

3. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui ai commi 1 e 2 è comunque condizionata all'applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 5, della legge n. 381/1991.

4. Non sono comunque iscrivibili nell'albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla L.R. 31 agosto 1994, n. 70 «Nuova disciplina in materia di formazione professionale», e successive modificazioni, nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e grado o al settore sanitario.

Art. 6.

Consorzi di cooperative

1. Per l'iscrizione alla sezione «C» dell'albo, i consorzi di cooperative devono essere costituiti da cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5. Gli statuti dei consorzi devono prevedere i requisiti di cui all'art. 4.

Art. 7.

Procedure per l'iscrizione all'albo regionale

1. La domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la cooperativa, ovvero il consorzio, ha la propria sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statuari.

2. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

b) certificato di iscrizione al registro prefettizio di cui all'art. 3, comma 5;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio di data non anteriore a mesi tre;

d) elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori;

e) copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile, in conformità di quanto dispone l'art. 2416 dello stesso;

f) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente.

3. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizione nella sezione «A» dell'albo, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare:

a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante il possesso da parte dei lavoratori, dei soci o dei dipendenti della cooperativa dei titoli di studio o degli attestati di cui

all'art. 5, comma 1, lett. b) ovvero, per le cooperative non ancora attive, il possesso dei titoli di studio o degli attestati suddetti al momento dell'inizio effettivo dell'attività;

b) una relazione concernente le modalità organizzative delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle in programma, con l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett. a).

4. Qualora la cooperativa non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lett. f) e al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo possono essere sostituiti da un dettagliato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che si intende utilizzare.

5. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione «B» dell'albo, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare alla domanda:

a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante:

a. 1. il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;

a. 2. il possesso di apposita certificazione rilasciata dalla autorità competente, attestante, per ognuna delle persone svantaggiate inserite, la situazione di svantaggio ed il periodo di presunta durata di tale situazione

b) una relazione concernente:

b. 1. la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;

b. 2. l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991.

6. I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. A tale domanda devono essere allegati i documenti di cui al comma 2, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

7. Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dall'art. 5, adotta il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio nell'albo regionale, indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il provvedimento motivato di diniego.

8. Il termine di cui al comma 7 può essere prorogato per ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta.

9. Entro il termine di cui al comma 8, la Provincia può richiedere pareri e dati conoscitivi utili ai fini dell'istruttoria.

10. I provvedimenti di cui al comma 7 sono comunicati alla cooperativa richiedente o al consorzio, alla Prefettura competente, all'Ufficio provinciale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione nell'albo, con l'indicazione della relativa sezione, è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8.

Revisione dell'albo

1. La Provincia nel cui territorio hanno sede legale le cooperative sociali ed i loro consorzi può chiedere agli stessi, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale nonché in previsione della sua revisione annuale, una relazione concernente l'attività svolta, l'andamento delle convenzioni in essere, l'elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti, i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, nel caso in cui si tratti di cooperative iscritte nella sezione «B» dell'albo predetto.

2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi devono comunicare al Presidente della Provincia in cui hanno sede legale, entro trenta giorni dall'avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo.

3. La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6. A tal fine i soggetti convenzionati con le cooperative sociali ai sensi della presente legge devono inviare alla Provincia, entro il termine del trenta giugno di ogni anno, una relazione concernente l'andamento della convenzione. La Giunta regionale invia alla Provincia competente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento, il verbale compilato a seguito dell'ispezione prevista ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 come modificato ed integrato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 381/1991.

4. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui al comma 3, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l'elenco delle cooperative sociali per la quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 3, comma 4. Il Presidente della Provincia inoltre, sulla base delle risultanze acquisite, entro lo stesso termine, invia alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione dell'albo di sua competenza, sui rapporti instaurati dalle cooperative sociali e dai consorzi ai sensi della presente legge, nonché sugli aspetti problematici ritenuti più rilevanti.

5. Per verificare il permanere dei requisiti di cui all'art. 5, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale, gli enti pubblici convenzionati svolgono periodici controlli circa l'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, il possesso da parte degli operatori, dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente, la presenza di un numero di persone svantaggiate non inferiore a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 381/1991, e l'applicazione per tutti i soci lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore, nonché del rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.

6. Nel caso in cui l'ente pubblico convenzionato riscontri irregolarità o il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Provincia, il quale provvederà ad attivare la procedura per la cancellazione dall'albo regionale.

7. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere direttamente alle verifiche sulla permanenza dei requisiti delle cooperative e dei consorzi iscritti all'albo, anche in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti.

Art. 9.

Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo regionale di una cooperativa o di un consorzio è disposta dal Presidente della Provincia nei seguenti casi:

a) cancellazione dal registro prefettizio previsto dall'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47;

b) perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 381/1991 o dalla presente legge;

c) manifesta incapacità di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 381/1991 ed all'art. 5, commi 1 e 2, della presente legge;

d) pronuncia di un provvedimento di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»;

e) cessazione, o sospensione dell'attività per oltre dodici mesi;

f) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento, previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;

g) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 8, comma 2.

2. La procedura di cancellazione, oltreché d'ufficio, può essere iniziata a seguito di proposta di ogni ente pubblico interessato.

3. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1, dispone la cancellazione dall'albo della cooperativa o del consorzio, entro trenta giorni dall'accertamento, con decreto motivato.

4. Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto, alla cooperativa o consorzio interessato, alla Prefettura di competenza, all'Ufficio provinciale del lavoro e alla Giunta regionale.

5. La cancellazione dall'albo, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Provincia, comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

6. Qualora, nell'esercizio del potere di cui all'art. 8, comma 5, la Regione abbia verificato l'esistenza di uno dei motivi di cancellazione previsti dal comma 1, dispone la cancellazione dall'albo della cooperativa o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento e ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 4, oltre che al Presidente della Provincia interessata.

7. Ai fini della cancellazione della cooperativa o del consorzio dal registro prefettizio il Presidente della Provincia esprime il parere di cui all'art. 11, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47, come modificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991.

Art. 10.

Ricorso in opposizione

1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'Albo regionale è ammesso il ricorso in opposizione rispettivamente al Presidente della Provincia competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.

2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione.

3. Il Presidente della Provincia decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 11.

Contenuti delle convenzioni

1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 381/1991, al fine di rendere uniformi sul territorio regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte nelle sezioni «A» e «B» dell'albo, nonché i consorzi iscritti nella sezione «C» dello stesso, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, della L.R. 72/1997, adotta schemi di convenzione-tipo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi.

2. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo «A», deve contenere:

a) le linee guida e gli obiettivi del progetto-programma con l'individuazione dei servizi oggetto di convenzione;

b) l'indicazione del responsabile del servizio, numero, attribuzioni, titoli di studio e professionali degli operatori nonché il numero, le professionalità, le attribuzioni dei soci volontari impiegati nel servizio nei limiti di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 381/1991 e l'indicazione del referente per la parte pubblica;

c) i beni immobili e strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;

d) i tempi di esecuzione, la durata della convenzione, il regime delle inadempienze con conseguente possibile recesso delle parti nonché la clausola di rinnovo previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

e) la determinazione del corrispettivo commisurato al costo effettivo del servizio determinato e dettagliato in sede di offerta con indicate le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché l'indicazione degli interessi legali di mora per ritardato pagamento;

f) le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni, con particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti;

g) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente relativa all'organizzazione delle attività oggetto della convenzione, con particolare riferimento agli standard di funzionamento ed ai parametri di professionalità del personale da utilizzare;

h) l'impegno, altresì, alla applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale delle cooperative sociali, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.

3. Gli enti pubblici, nelle deliberazioni concernenti l'approvazione dell'avviso per la gestione dei servizi, devono evidenziare le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla cooperazione sociale, la scelta dei criteri di selezione, l'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte.

4. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo «B», oltre alla clausole del capitolato di oneri, deve contenere:

a) le linee guida ed il progetto-programma con l'indicazione del numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro, le caratteristiche dello svantaggio, i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli ed i profili professionali di riferimento, le eventuali figure di sostegno ritenute necessarie;

b) le misure di sicurezza adottate in relazione al posto di lavoro e al tipo di svantaggio delle persone inserite;

c) l'indicazione dell'eventuale impiego di volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo;

d) l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività oggetto della convenzione e del referente per la parte pubblica;

e) la descrizione della fornitura o del servizio;

f) i tempi di esecuzione delle prestazioni, la durata ed i termini della convenzione, il regime delle inadempienze e i casi di risoluzione della convenzione, i termini per la disdetta, il diritto di recesso, nonché la clausola di rinnovo previo accertamento dell'esistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

g) la determinazione del corrispettivo commisurato all'effettivo costo della fornitura oggetto della convenzione, le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché l'indicazione degli interessi dimora per il ritardato pagamento;

h) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti;

i) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l'organizzazione delle attività oggetto della convenzione; l'impegno all'applicazione dei vigenti contratti di lavoro per gli operatori, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.

5. Le clausole di cui al comma 4 possono essere inserite nei bandi di gara di appalto e nel capitolato di oneri per le forniture di beni e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria assoggettate alla normativa di cui all'art. 20, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1994».

6. I rapporti convenzionali tra l'ente pubblico e la cooperativa devono essere caratterizzati da reciproca autonomia organizzativa. L'ente affida in gestione il servizio e la cooperativa provvede all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori che concorrono alla realizzazione del servizio stesso.

7. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un elevato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti e continuative possono aver durata pluriennale, previo inserimento di clausole di revisione periodica del prezzo.

8. Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate anche con i consorzi di cooperative iscritti all'albo regionale. Le attività ed i servizi che sono acquisiti dal consorzio devono essere realizzati da cooperative socie iscritte all'albo regionale.

9. Nel caso in cui i consorzi stipolino le convenzioni ai sensi del presente articolo, le cooperative incaricate della esecuzione delle stesse, sottostanno ai criteri che hanno presieduto all'affidamento.

10. Gli enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative sociali iscritte all'albo sono tenuti a verificare l'andamento della convenzione per gli aspetti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare la tenuta amministrativa del personale e la sicurezza degli impianti, dei beni mobili ed immobili. A tale scopo l'ente pubblico può richiedere alla cooperativa convenzionata, in qualsiasi momento, copia della documentazione afferente lo svolgimento dell'attività.

Art. 12.

Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi Modalità per la valutazione delle offerte

1. L'Ente pubblico che intende affidare in gestione ad una cooperativa sociale di tipo «A» o ad un consorzio di tipo «C» un servizio socio-assistenziale, sanitario ed educativo tramite la stipula di una convenzione di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 381/1991, deve procedere, attraverso apposito avviso di selezione fra le cooperative iscritte nella sezione «A» o «C» dell'albo regionale, invitando a presentare una offerta quelle che risultano in grado di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in possesso dei requisiti attinenti alle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie, individuati dall'Ente pubblico e riportate nell'avviso di selezione stesso.

2. I servizi di cui al comma 1 sono affidati, tramite convenzione, alla cooperativa che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione all'attività, quali il merito tecnico, la qualità del progetto, le sue modalità di gestione, la formulazione di un piano concernente la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e il prezzo. L'elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto fino all'emanazione dell'apposita direttiva regionale di cui al comma 4.

3. Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al fine di costruire un sistema di responsabilità condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali ai sensi dell'art. 24 della L.R. 72/1997, tra gli elementi di valutazione dell'offerta concorrono i seguenti standard di qualità dei servizi:

a) il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene eseguito un determinato progetto inserito nel piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle forme di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 72/1997;

b) l'incidenza della presenza di soci volontari impiegati nel servizio;

c) la ricollocazione di operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della convenzione e rimasti inoccupati.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta una direttiva con la quale sono definiti gli standard di qualità dei servizi di cui alla presente legge ed il punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.

5. Per l'assegnazione delle convenzioni, devono essere presentate almeno tre offerte da parte di cooperative sociali, salvo che nell'albo non sia presente un numero tale di soggetti qualificati.

6. Qualora, per l'erogazione di servizi socio sanitari ed educativi si faccia ricorso a strutture gestite direttamente da cooperative iscritte all'albo, si procede ad affidare direttamente alle stesse le prestazioni con la corresponsione della retta giornaliera o del corrispettivo per il servizio fornito, stabiliti dalla normativa regionale o da direttive dell'Ente che affida il servizio.

7. Le convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991, si stipulano, di norma, previa presentazione di un progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi, che abbia come fine l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, nei limiti di cui all'art. 5 della predetta legge, come modificato dall'art. 20 della legge 52/1996.

8. Nel caso in cui vengano presentate più proposte per fornitura di beni o servizi, la scelta della cooperativa con cui stipulare la convenzione deve avvenire previa valutazione del progetto di inserimento lavorativo, predisposto per le persone svantaggiate, del merito tecnico/organizzativo del progetto o della proposta presentata e del valore dell'eventuale apporto dei soci volontari. La direttiva regionale di cui al comma 4, determina il punteggio da attribuire agli elementi richiamati.

9. Per la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai dati oggettivi di costo del lavoro derivanti dalla applicazione per i soci lavoratori o dipendenti del contratto nazionale di lavoro delle coope-

rativa sociali, così come certificato da appositi provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro o dalle sue articolazioni regionali. Il costo del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 381/1991, è scorporato per i lavoratori svantaggiati degli oneri sociali non a carico della cooperativa. Analogamente, ai fini della determinazione dei corrispettivi, è fatto riferimento ai listini delle Camere di commercio circa i dati di costo delle attrezzature e del materiale necessario all'espletamento dei servizi o alla fornitura di beni.

10. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi dell'art. 11, comma 8, le cooperative sociali incaricate della realizzazione delle stesse sottostanno ai criteri che precedono.

11. Nel caso in cui si proceda all'appalto per la fornitura di beni o servizi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 381/1991, nei bandi di gara e nei capitolati di oneri deve essere prevista, quale elemento per l'aggiudicazione, la valutazione del programma di recupero e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualità e di costo da valutare, ai fini della individuazione dell'offerta più vantaggiosa.

Art. 13.

Consulta regionale sulla cooperazione sociale

1. La Commissione regionale per le politiche sociali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 63 della L.R. n. 72/1997, svolge le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale, già istituita ai sensi della L.R. 28 gennaio 1994, n. 13, per le materie proprie delle attività socio-assistenziali.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarate decadute le cariche e cessate le funzioni residue determinate ai sensi dell'art. 63, comma 11, della L.R. 72/1997 della Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui alla L.R. 13/1994.

3. Per lo svolgimento delle attività in materie diverse da quelle socio-assistenziali e per l'affidamento dei compiti di cui all'art. 14, è istituita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale.

4. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Consulta coloro che sono stati designati a norma dei commi 5, 6 e 7 nonché il segretario, di cui al comma 8.

5. La Giunta regionale nomina quali membri componenti della Consulta tre esperti esterni appartenenti alle Università e agli Istituti di ricerca operanti in Toscana.

6. Le Associazioni regionali delle cooperative più rappresentative, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 1577/47 e successive modificazioni, designano tre membri effettivi, aventi una comprovata esperienza nel settore.

7. Le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative, designano unitariamente tre rappresentanti.

8. Un funzionario del ruolo unico regionale assegnato al Dipartimento diritto alla salute e delle politiche di solidarietà della Giunta regionale assicura le funzioni di segreteria.

9. I componenti della Consulta durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino all'elezione della nuova Consulta. Il Presidente è eletto nell'ambito dei membri della Consulta con la maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni, almeno ogni tre mesi e, quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l'Assessore competente, nel termine massimo di venti giorni dall'istanza.

10. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 14.

Compiti della Consulta

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esamina la presenza e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Toscana;

b) verifica lo stato dei rapporti fra cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni, per l'insieme delle questioni che attengono al settore ed, in particolare, per ciò che riguarda le modalità di stipula delle convenzioni;

c) esegue il monitoraggio sulla situazione del mercato del lavoro del settore, della formazione professionale e degli andamenti occupazionali;

d) svolge rilievi ed analisi circa gli standard qualitativi e l'efficienza dei servizi;

2. Il Consiglio regionale e la Giunta possono chiedere alla Consulta pareri circa le iniziative in materia di cooperazione sociale.

Art. 15.

Fondo di dotazione

1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l'accesso al credito delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale della Toscana che realizzino investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.

2. I finanziamenti, concessi dalle banche ad un tasso d'interesse non superiore a quello di riferimento per il credito industriale, cui si applica un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento, finalizzate all'esercizio dell'attività delle cooperative sociali. Tali spese riguardano:

- a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
- b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
- d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
- e) marketing operativo e strategico;
- f) spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- g) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana S.p.a. un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo. Gli incentivi di cui al presente comma non possono cumularsi con altri contributi pubblici concessi allo stesso fine, in virtù dei rapporti convenzionali di cui alla presente legge.

Art. 16.

Sistema informativo

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64 della L.R. n. 72/1997, garantisce l'afflusso dei dati relativi agli interventi effettuati dalle cooperative sociali in campo socio-assistenziale in attuazione della presente legge.

2. A tal fine le cooperative sociali forniscono tutte le informazioni richieste dalla Regione, anche utilizzando gli strumenti informativi appositamente predisposti.

Art. 17.

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione

1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di approvazione e finanziamento dei corsi di formazione rivolti agli operatori impegnati nei servizi socio-sanitari ed educativi, può prevedere una percentuale dei posti da riservare a soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali regolarmente iscritte nella sezione «A» dell'albo regionale.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 15 si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare agli stati di previsione del bilancio dell'esercizio 1997, competenza e cassa, per analogo importo:

Spesa in diminuzione:

Capitolo 50060 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento, articoli 38 e 87 della L.R. 6 maggio 1977, n. 28) L. 1.000.000.000

Spesa di nuova istituzione:

Capitolo 02194 Costituzione presso la FIDI Toscana del fondo di dotazione per le cooperative sociali (art. 15 della L.R.) L. 1.000.000.000

Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi al 1997, si provvede con legge annuale di bilancio.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Le domande di iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della L.R. n. 13/1994, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definite, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede legale l'organizzazione richiedente, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione dell'istruttoria ed all'emaneazione dei relativi provvedimenti nel termine di novanta giorni dall'acquisizione delle domande stesse.

2. Tutta la documentazione riguardante le cooperative iscritte all'albo regionale istituito con L.R. n. 13/1994 è trasmessa alle Province territorialmente competenti ai sensi della presente legge.

3. Nell'anno 1998, in sede di revisione dell'albo ai sensi dell'art. 8, le Province sono tenute alla verifica della rispondenza degli statuti a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, diffidando le cooperative che non abbiano adeguato i propri statuti ad uniformarsi entro il termine di centoventi giorni dalla diffida. Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa inadempiente viene cancellata dall'albo con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.

Art. 20.

Abrogazione

1. È abrogata la L.R. 28 gennaio 1994, n. 13 «Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale». Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi e dei rapporti già instaurati ai sensi della predetta legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 novembre 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 ottobre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 novembre 1997.

98R0103

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1997, n. 88.

Modifica alla legge regionale 4 aprile 1997, n. 25 «Modifica alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 - Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola» nonché alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 «Disciplina delle attività agrituristiche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 5 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. Unico.

1. All'articolo 9, quinto comma, della legge regionale, 4 aprile 1997 n. 25, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle parole «entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 27 novembre 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 ottobre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 novembre 1997.

97R0104

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1997, n. 89.**Legge di bilancio 1997 - 3^a Variante.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 12 dicembre 1997)

(Omissis).

97R0105

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1997, n. 90.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). 3^a Variante al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 12 dicembre 1997)

(Omissis).

97R0106

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1997, n. 91.

Intervento finanziario straordinario per l'anno 1997 a favore di: «Fondazione Teatro Metastasio di Prato», Associazione «Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale», Fondazione «Scienza e Tecnica» e Fondazione «Piero della Francesca».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 12 dicembre 1997)

(Omissis).

97R0107

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 92.

SAF - Società Aeroporto Fiorentino S.p.a. - Aumento del capitale sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 19 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della «SAF - Società Aeroporto Fiorentino S.p.a.» deliberato dall'Assemblea dei soci della SAF S.p.A. in data 28 febbraio 97 sottoscrivendo n. 119 nuove azioni, al fine di mantenere invariata la quota di partecipazione della regione Toscana in detta società assunta ai sensi delle LL.RR. nn. 9/1988 e 30/1991.

2. L'acquisto delle nuove azioni è consentito per l'importo di L. 136.850.000 corrispondenti a n. 119 azioni del valore nominale di L. 1.000.000. ciascuna, con pagamento del sovrapprezzo del 15% pari a L. 150.000 e quindi con il pagamento di L. 1.150.000 per ogni nuova azione sottoscritta, in attuazione di quanto stabilito dall'assemblea dei soci della SAF S.p.a. del 28 febbraio 1997 contestualmente alla deliberazione di aumento del capitale sociale.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 34020 che viene istituito nel Bilancio preventivo del 1997 con la variazione di cui al successivo comma.

2. Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo di competenza cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 10 dicembre 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'11 novembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 dicembre 1997.

97R0108

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 20.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 65-bis del 29 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0167

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 34.

Disciplina del secondo turno di votazione per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 38 del 19 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Negli articoli 1, comma 6, e 79-ter, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna), come modificata dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, le parole «tre liste» sono sostituite dalle parole «due liste».

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora una lista ottenga nella circoscrizione elettorale regionale la maggioranza assoluta dei voti validi, i seggi assegnati alla circoscrizione sono ripartiti proporzionalmente fra le due liste più votate in essa presentate.».

Art. 3.

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 77-bis della legge regionale n. 7 del 1979, sono sostituite dalle seguenti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale regionale, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione, e accerta se una cifra elettorale supera la metà dei voti validamente espressi nella circoscrizione elettorale regionale; qualora non si verifichi tale condizione, individua le due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e, datane immediata comunicazione alle Prefetture per gli adempimenti di cui all'articolo 79-bis, passa alle operazioni di cui al seguente comma;

b) individua le due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e divide ciascuna cifra elettorale di dette liste successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno e i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 dicembre 1997

PALOMBA

98R0146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 ottobre 1997, n. 203.

Regolamento concernente: «Disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 138 del Codice della Strada, regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 1 dell'8 gennaio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, III comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali»;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive integrazioni e modificazioni; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 1° ottobre 1997, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

EMANA:

il seguente regolamento, recante: «Disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 138 del codice della strada, regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione».

TITOLO I

NORME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI NECESSARI ALLA GUIDA PER L'ESAME DI IDONEITÀ E IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA DI SERVIZIO AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDA

Art. 1.

Competenze

1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda provvede, in applicazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazioni, nei riguardi dei conducenti dei veicoli in dotazione al suddetto Corpo, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'approvazione dei programmi e ai piani di studio, all'esame di idoneità, al rilascio, alla sospensione ed alla revoca della patente di servizio, nonché all'adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti dagli articoli successivi.

Art. 2.

Patente di guida

1. La patente di guida rilasciata dal Servizio generale di programmazione e controllo degli interventi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, conforme al modello F.V.A./1 allegato al presente regolamento, è articolata nelle seguenti categorie:

I - Motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg di massa complessiva non superiore a 1.300 kg;

II - Motoveicoli, esclusi motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a t 3,5 ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non eccede la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

III - Autoveicoli, esclusi quelli della IV ctg., di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero;

IV - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

V - Autoveicoli appartenenti alle categorie II, III, IV, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della IV ctg., altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della III ctg.

Art. 3.

Rilascio della patente di guida

1. La patente di servizio per la conduzione dei veicoli indicati all'articolo 1 viene rilasciata al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in possesso di patente civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, secondo la tabella di cui all'articolo 13, comma 1, oppure dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione così come previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.

2. Per ottenere il passaggio dalla patente civile alla corrispondente patente di servizio occorre:

a) domanda in carta semplice ai Coordinatori di Servizio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competenti per le rispettive giurisdizioni territoriali, con le generalità del richiedente e dichiarazione dello stato di servizio;

b) fotocopia autenticata della patente civile di guida in corso di validità.

3. Per il conseguimento della patente di servizio per il personale non provvisto di patente civile corrispondente è necessario:

a) iscrizione e partecipazione all'apposito corso di cui all'articolo 6;

b) superamento dell'esame di cui all'articolo 7.

Art. 4.

Condizioni per la guida dei veicoli di servizio

1. La patente di servizio III, IV e V ctg. è rilasciata al personale forestale dopo il compimento del 21° anno di età e su espressa richiesta del responsabile del Servizio cui il dipendente appartiene.

Art. 5.

Accertamento requisiti fisici e psichici

1. Per il rilascio della patente di servizio è ritenuto valido l'accertamento medico svolto all'atto del rilascio della patente civile dalle strutture competenti previste dal Codice della strada. Alla scadenza di queste ultime patenti il personale forestale interessato dovrà presentare, entro 15 giorni, copia autenticata della propria patente civile rinnovata così da poter procedere al rinnovo anche di quella di servizio senza ulteriori visite mediche. Per il rilascio della patente a seguito di esame, l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa per la corrispondente civile viene effettuato dalla Azienda Sanitaria Locale della residenza del candidato ovvero da Ufficio Militare medico o altra struttura sanitaria abilitata al rilascio di siffatto documento.

Art. 6.

Insegnamento teorico ed esercitazioni di guida

1. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida, formanti programma di specifico corso, devono essere tenute da insegnanti e da istruttori di provata capacità nominati dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. Il programma verrà stabilito dallo stesso servizio in armonia con quelli adottati dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta «Scuola Guida» come stabilito all'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 334 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada). L'allievo, nel periodo in cui risulta iscritto al corso per il conseguimento della patente di servizio, è autorizzato, durante le esercitazioni, a guidare veicoli appartenenti alla categoria per cui si presenta all'esame, purché munito di autorizzazione da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. da cui dipende ed abbia al suo fianco un collega con patente della categoria richiesta per la guida del veicolo, conseguita da almeno 10 anni, ovvero in possesso di patente di categoria superiore.

Art. 7.

Esame per il conseguimento della patente di servizio

1. Agli esami è ammesso il personale che ha frequentato l'apposito corso secondo quanto stabilito all'articolo 6. L'esame comprende le seguenti prove:

a) prova teorica;

b) prova pratica di guida su un veicolo della categoria di patente che deve essere rilasciata. I mezzi su cui viene effettuata la prova pratica sono esenti dal doppio comando;

c) prova pratica di manutenzione ordinaria del veicolo;

d) prova pratica d'uso sulle attrezzature sul veicolo.

2. I voti, per ciascuna delle prove previste al precedente comma 1, sono espressi in decimi. Il candidato risulta idoneo alla guida, per la patente richiesta, qualora abbia conseguito una votazione media complessivamente non inferiore a sette decimi e, per ogni singola prova, non abbia conseguito votazioni inferiori a sei decimi.

Art. 8.*Commissione esaminatrice*

1. La Commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di guida di servizio è composta dal Coordinatore del Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., con funzioni di Presidente da un funzionario dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e da un funzionario dell'Assessorato della difesa dell'ambiente con qualifica funzionale non inferiore alla VII.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio generale di coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A.

3. Nell'ipotesi di mancata designazione del funzionario dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile, il medesimo è sostituito da un funzionario dell'Assessorato dei trasporti provvisto di laurea in ingegneria.

4. Per ogni membro della Commissione è previsto almeno un membro supplente.

5. La Commissione esaminatrice ed il segretario sono nominati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

6. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri.

7. Il Presidente della Commissione provvede alla convocazione dei membri ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 9.*Ripetizione dell'esame*

1. I candidati che non hanno superato le prove d'esame e che sono dichiarati «non idonei» alla guida dei veicoli di servizio, possono ripetere le prove, trascorsi 30 giorni dall'esame negativo.

2. In caso di eventuale ulteriore esito negativo l'esame non può essere ripetuto prima che siano trascorsi sei mesi.

Art. 10.*Processo verbale*

1. Per ciascun candidato dichiarato idoneo deve essere redatto un processo verbale come da modello allegato al presente regolamento Mod. F.V.A. Detta documentazione deve essere inviata al Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. corredata dal certificato di idoneità psico-fisica e 2 fotografie in bianco e nero, formato tessera, in divisa e a capo scoperto.

Art. 11.*Sospensione della patente di guida*

1. La sospensione può essere disposta dal Coordinatore del servizio di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., a seguito di accertamenti di competenza su segnalazione dei coordinatori di servizio degli Ispettori Ripartimentali del C.F.V.A. o dalle autorità di Pubblica sicurezza, quando il conducente, nell'impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato danni a persone o cose per imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme di gestione o di impiego di automezzi di servizio.

2. La patente di guida è sospesa quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorre nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme stabilito.

3. La sospensione della patente di servizio, per i casi previsti al comma 2, può avere la durata massima di un anno.

4. La sospensione dà luogo al materiale ritiro della patente che sarà custodita dal Coordinatore del Servizio di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A.

5. Decorso il periodo di sospensione il titolare potrà essere sottoposto ad accertamenti tecnico - psicofisici su disposizioni del dirigente sopracitato.

6. La patente di guida di servizio è altresì sospesa dal dirigente suddetto qualora sia stata sospesa la patente di guida civile secondo quanto stabilito dall'art. 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

7. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la sospensione della patente di guida civile al Coordinatore del C.F.V.A. per i provvedimenti conseguenti.

Art. 12.*Revoca o declassamento della patente di guida*

1. Il provvedimento di revoca della patente di servizio viene disposto dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., su segnalazione dei Coordinatori dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. di appartenenza, quando il titolare non abbia più i requisiti psicofisici oppure cessi d'appartenere al Corpo per qualsiasi motivo.

2. La patente di guida è altresì revocata dal Servizio generale di cui al comma 1 allorché sia stata revocata la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dall'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. La distruzione della patente revocata sarà effettuata, mediante incenerimento, dal Coordinatore del Servizio di cui al comma 1 che redigerà apposito verbale di distruzione, inviandone copia al Comandante del C.F.V.A.

4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato la può riconseguire a seguito di esame e con il possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione di nuova patente.

5. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la revoca o il declassamento della patente di guida civile al Coordinatore del Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. per i provvedimenti conseguenti.

Art. 13.*Conversione della patente di guida e viabilità*

1. I titolari di patenti civili previste dal vigente Codice della strada possono ottenere le corrispondenti patenti di servizio secondo il seguente schema:

PATENTE CIVILE		PATENTE DI SERVIZIO
PATENTE A	=	PATENTE I ctg.
PATENTE B	=	PATENTE II ctg.
PATENTE C	=	PATENTE III ctg.
PATENTE D	=	PATENTE IV ctg.
PATENTE E	=	PATENTE V ctg.

2. La patente di guida di servizio ha la validità prevista per le corrispondenti patenti civili.

TITOLO II**NORME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDA.****Art. 14.***Competenza*

1. La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente - Coordinamento generale del C.F.V.A. mediante il Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., provvede direttamente nei riguardi dei veicoli di servizio in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:

- agli accertamenti tecnici;
- all'immatricolazione;
- al rilascio dei documenti di circolazione;
- al rilascio delle targhe di riconoscimento.

Art. 15.

Immatricolazione

1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli di servizio assegnati al Corpo, i Coordinatori dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. inoltreranno domanda al Coordinamento del Servizio generale superiore, allegando la seguente documentazione tecnica:

a) foglio matricolare contenente tutti i dati caratteristici dell'automezzo in conformità al mod. F.V.A./3 allegato al presente regolamento;

b) certificato di omologazione oppure, in alternativa, certificato di omologazione-approvazione tecnica locale;

c) dichiarazione di conformità (a veicoli del tipo omologato): solo nel caso di autotelai successivamente allestiti;

d) copia fotostatica del modello «D.G.M.C.» di approvazione del tipo omologato dal Ministero dei trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione;

e) libretto di omologazione I.S.P.E.S.L. (nel caso di autogrù ecc.).

2. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) debbono essere prodotti in originale. Detti atti vengono conservati dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. per essere resi disponibili qualora, nell'ipotesi di alienazione del mezzo al termine del suo ciclo operativo, questo dovesse essere reimmatricolato presso il P.R.A. con targa civile.

3. Il Coordinatore del Servizio generale di cui al comma 2 verifica la correttezza e la congruità dei valori riportati precedentemente illustrati, con i dati contenuti nella documentazione di cui alle lettere b), c) e d) e procede all'attribuzione agli automezzi e ai rimorchi della targa C.F.V.A., associandole al numero di telaio. Non è prevista l'apposizione della targa ripetitrice sui rimorchi.

4. Per i veicoli già immatricolati con targa civile, ai fini dell'immatricolazione di servizio, la documentazione di cui al comma 1, è sostituita dalla copia conforme della carta di circolazione. Le targhe civili sostituite saranno successivamente riconsegnate all'Ufficio del P.R.A. per la cancellazione dei veicoli in quei registri.

5. Conseguentemente il Settore Economato dell'Assessorato degli enti locali finanze ed urbanistica, trasmetterà al Corpo Forestale e di V.A. tutti gli atti relativi ai veicoli assegnati al C.F.V.A. per l'espletamento dei compiti d'istituto per i quali si dovrà procedere alla nuova immatricolazione e targazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 16.

Registro automobilistico

1. Le targhe utilizzate sono registrate nell'apposito Registro automobilistico del Coordinamento generale del C.F.V.A. tenuto dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. In detto Registro è trascritta la totalità degli automezzi immatricolati C.F.V.A. in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

2. Il Registro automobilistico riporta per ogni veicolo trascritto tutti i dati contenuti nel foglio matricolare, il numero di targa e la data di immatricolazione.

3. Il Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. di cui al comma 1 provvede al rilascio della carta di circolazione che dovrà essere esibita agli organi preposti al controllo ogni qualvolta richiesto.

4. Unitamente alla carta di circolazione e alle targhe di riconoscimento, viene consegnato il tagliando di Assicurazione RC.

Art. 17.

Verifiche periodiche

1. Il Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1 sono soggetti a verifica tecnica periodica secondo le seguenti modalità:

a) veicoli con peso totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate: ogni anno;

b) veicoli con peso totale a terra inferiore alle 3,5 tonnellate: ogni 5 anni.

A tal fine potranno essere organizzati collaudi presso le sedi dei Coordinamenti del Servizio Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. previa richiesta scritta al Coordinamento del Servizio generale di cui al comma 1.

2. Le verifiche tecniche di cui al presente articolo possono essere effettuate sia dal personale dipendente dall'Amministrazione regionale - Autoparto, sia tramite personale esterno tecnico.

3. Di ogni veicolo verificato dovrà essere redatto apposito verbale di collaudo o relazione sostitutiva con indicazione dei controlli effettuati.

4. L'inosservanza delle scadenze previste per le revisioni periodiche comporta il ritiro della carta di circolazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Cagliari, 16 ottobre 1997

PALOMBA

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione Sarda - Addì 12 dicembre 1997 - Registro n. 3 - Presidenza Giunta regionale - foglio n. 174.

(Omissis).

98R0147

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 20.

«Modifica della legge regionale 28 marzo 1997, n. 11 "Misure urgenti per la formazione professionale"».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 128 del 19 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1997, n. 11 «Misure urgenti per la formazione professionale» è così sostituito:

«2. Il piano di formazione professionale per l'anno 1997, redatto con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), prevederà le attività formative da realizzare entro il 30 aprile 1998».

Art. 2.

1. Alla copertura finanziaria si provvederà con lo stanziamento del piano 1997.

Art. 3.

1. L'Assessore alla formazione professionale è delegato ad autorizzare eventuali variazioni di sedi operative per lo svolgimento di attività formative in ambito provinciale a seguito di richiesta motivata del soggetto attuatore e accertata dagli uffici competenti dell'Assessorato alla formazione professionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 1997

DISTASO

98R0141

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 21.

«Modifica della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 "Costituzione della commissione speciale per la revisione dello statuto, del regolamento interno del consiglio e per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale della regione Puglia"».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Puglia* n. 128 del 19 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione rassegna le sue conclusioni entro il 30 giugno 1999».

Art. 2.

1. Dopo il comma 3 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Il Presidente della Commissione, per la cura e la corrispondenza degli affari connessi all'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di una segreteria particolare formata da due unità, di cui una con incarico di segretario particolare conferito a dipendente della Regione e indicato dal Presidente della Commissione».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 1997

DISTASO

98R0142

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 22.

«Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Puglia* n. 129 del 22 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0143

REGIONE SICILIA**LEGGE 24 dicembre 1997, n. 46.**

Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.a. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della regione Sicilia* n. 73 del 30 dicembre 1997)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI****Art. 1.**

Aree artigianali SIRAP

1. Le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.a., non è stata portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, sono consegnate, a cura dell'Ispettorato regionale tecnico, alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree dopo la chiusura della contabilità e la effettuazione delle operazioni di collaudo delle opere eseguite.

Art. 2.**Creditori SIRAP**

1. Completate le operazioni di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi, a provvedere al pagamento dei crediti vantati da:

a) liberi professionisti per competenze tecniche relative alla progettazione delle opere principali e di quelle incluse in successive perizie debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

b) liberi professionisti per le competenze relative alla direzione e contabilità e a quelle di ingegnere capo per i lavori eseguiti non in difformità a previsioni progettuali debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale n. 21/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imprese esecutrici in ragione di lavori debitamente contabilizzati e dichiarati collaudabili ovvero rientranti tra quelli indicati agli articoli 102, comma 1, lettere b) e c), e 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

d) proprietari od altri aventi titolo per indennità di espropriazione degli immobili su cui insistono le opere.

2. Nel caso di insufficienza delle somme di cui al comma 1 i pagamenti dei crediti sono proporzionalmente ridotti con espressa rinuncia ad ogni altra pretesa da parte dei creditori.

Art. 3.**Condizioni per il pagamento dei creditori SIRAP**

1. Ai pagamenti di cui all'articolo 2 può provvedersi a condizione che i soggetti ivi indicati non abbiano proposto richiesta di insinuazione al passivo fallimentare della SIRAP S.p.a. o, nel caso che tale richiesta sia stata già avanzata, che ne recedano. In ogni caso non potrà darsi corso ai pagamenti suddetti ove in ragione della stessa causa del credito venisse avanzata analoga richiesta da parte della curatela fallimentare.

Art. 4.**Completamento opere aree artigianali SIRAP**

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni finanziamenti per il completamento delle opere relative alle aree artigianali attrezzate di cui all'articolo 1, a carico del capitolo 75642 del bilancio della Regione.

2. Le perizie di completamento devono essere redatte salvaguardando anche, ove possibile, le opere eventualmente eseguite in forza di perizie di variante o di varianti suppletive ancorché le stesse non risultino approvate in linea tecnica.

Art. 5.**Norma finanziaria**

1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1997, che si iscrive al capitolo 75642 cui si fa fronte utilizzando, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 sulle assegnazioni statali relative alla legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9, iscritte al fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (capitolo 60795).

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo 60795: - 21.000 milioni;

Capitolo 75642 (Nuova istituzione) + 21.000 milioni (Finanziamento in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione primaria e per l'acquisizione delle aree delle zone artigianali previste dai piani per insediamenti produttivi, etc.).

Art. 6.**Gestione aree artigianali**

1. All'articolo 37 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la gestione delle aree artigianali attrezzate e dei servizi reali e formativi da erogare a favore delle imprese insediate, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca costituisce appositi consorzi per il tramite degli enti locali interessati e dei Consorzi di sviluppo industriale, dove presenti e interessati. Per lo svolgimento della loro attività istituzionale i Consorzi possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di cooperative costituite tra il personale di cui all'articolo 76 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e i soggetti che hanno conseguito un attestato di frequenza di uno dei corsi tenutisi in attuazione di programmi comunitari finalizzati all'apprendimento di discipline socio-economiche e tecniche di finanza e pianificazione aziendale»;

b) Al comma 4 le parole da «Gli statuti» a «società consortili» sono sostituite dalle seguenti:

«4. Gli statuti dei consorzi, da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, devono prevedere la partecipazione, nel consiglio di amministrazione, di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro e, nel collegio dei revisori, di un componente designato dallo stesso Assessore; l'Assessore medesimo è autorizzato a concedere contributi alle predette società consortili»;

c) Alla fine è aggiunto il seguente comma:

«6. Nel caso in cui gli enti locali comunque interessati alle aree artigianali attrezzate non provvedano ad adottare gli atti per la partecipazione ai consorzi di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, previa diffida, alla nomina di appositi commissari ad acta per gli adempimenti conseguenti».

2. Per le finalità di cui all'articolo 37, commi 3 e seguenti, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 21257, codice 1016, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 7.**Affidamento, realizzazione e gestione aree artigianali ad organismi associativi di imprese artigiane**

1. Per la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi, fino all'80 per cento della spesa necessaria, alle cooperative di artigiani e loro consorzi o a società consortili costituite da associazioni artigianali che si prefiggano come scopo quello di gestire le aree artigianali attrezzate così realizzate, previa stipula di apposita convenzione e a condizione che le aree, dopo la loro realizzazione, siano immediatamente usufruibili. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento delle spese necessarie, con esclusione del costo delle aree, se la richiesta viene avanzata dagli stessi proprietari delle aree destinate a zone artigianali dal piano regolatore generale, previa stipula di apposita convenzione e alle stesse condizioni previste dal medesimo comma 1.

3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere i contributi previsti ai commi 1 e 2 ai soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 21257, codice 1016, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

5. (Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 8.

(Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 9.

*Variazioni di bilancio.
Amministrazione «Agricoltura»*

1. Alle rubriche dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE CORRENTE

Capitoli

14227	Spese per il Gruppo di supporto tecnico	+	30.000.000
14228	Spese per consulenti esperti	+	65.000.000
14602	Spese per la conduzione di vivai di viti americane	+	232.000.000
14610	Spese per assistenza tecnica, attività dimostrativa e di orientamento economico, ecc.	+	288.000.000
16320	Contributo a favore dell'Istituto incremento ippico di Catania per spese relative al personale	+	1.405.000.000

SPESA IN CONTO CAPITALE

Capitoli

54355	Spese per l'impianto di vivai di viti americane e di piante fruttifere	+	68.000.000
54549	Finanziamenti a favore degli Osservatori per le malattie delle piante e per i compiti istituzionali	+	40.000.000
54571	Aiuti alle aree sensibili	-	2.128.000.000

Art. 10.

*Promozione e commercializzazione prodotti agricoli.
Nucleo di valutazione*

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è aggiunto il seguente periodo:

«Il nucleo di valutazione così composto provvede a valutare anche i programmi di commercializzazione previsti dalla misura 8.8 del Programma operativo plurifondo per la Regione siciliana 1994/1999».

Art. 11.

(Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 12.

(Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 13.

Disposizioni in favore del Corpo forestale

1. Per far fronte alle spese per l'impiego del personale del Corpo forestale della Regione in attività di protezione civile, ivi compresa l'attività di salvaguardia del territorio dagli incendi durante il periodo estivo, è istituito a decorrere dal 1998 apposito capitolo di spesa nella rubrica Servizi generali - Assessorato regionale agricoltura e foreste - del bilancio della Regione.

2. Al personale impiegato ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

3. Il relativo onere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, è determinato annualmente a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 14.

Modifica denominazione capitolo del bilancio regionale

1. A decorrere dal bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 nella denominazione del capitolo 14210 della rubrica servizi generali dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sono aggiunte le seguenti parole: «spesa per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione».

Art. 15.

Modifiche degli articoli 72 e 73 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16

1. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è così sostituita:

«e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile».

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è così sostituita:

«e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOSERVIZI, LAVORI PUBBLICI, CAMERE DI COMMERCIO, PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI ACIREALE.

Art. 16.

Corresponsione contributi ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68

1. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione sino al 31 dicembre 1997 dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, l'ulteriore spesa di lire 79.473 milioni che si iscrive al capitolo 48629.

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento autorizzato con il comma 2.

4. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte mediante riduzione dai seguenti capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997, degli importi a fianco di ciascuno indicati:

capitolo 45904 (territorio)	meno lire 4.000 milioni
capitolo 55937 (agricoltura)	meno lire 12.324 milioni
capitolo 58905 (enti locali)	meno lire 630 milioni
capitolo 68597 (lavori pubblici)	meno lire 22.234 milioni
capitolo 84904 (territorio)	meno lire 6.000 milioni
capitolo 86103 (territorio)	meno lire 485 milioni
capitolo 87502 (turismo)	meno lire 10.000 milioni
capitolo 87523 (turismo)	meno lire 23.800 milioni

Totale meno lire 79.473 milioni

5. L'autorizzazione di spesa di lire 12.324 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937), di lire 23.800 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87523), nonché di lire 22.234 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 68597) sono poste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, rispettivamente a valere sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3 (lire 12.324 milioni) ed alla legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9 (lire 46.034 milioni).

6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 630 milioni per le finalità previste dall'articolo 19 della legge 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 58909 - N.I.), e di lire 485 milioni per le finalità previste dall'articolo 24 della legge 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 86108 - N.I.), a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, rispettivamente sulle assegnazioni statali relative al decreto del Presidente della Repubblica n. 245/1985 e alla legge 29 gennaio 1992, n. 113.

7. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 17.

Programmi di edilizia residenziale agevolata

1. I programmi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata finanziati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1997.

Art. 18.

Interventi per gli edifici di Ortigia

1. Al fine di realizzare gli interventi urgenti per il ripristino degli immobili interessati dai recenti crolli ed alla prevenzione di ulteriori crolli in Ortigia, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere un finanziamento di lire 1.200 milioni in favore del Comune di Siracusa.

2. All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione del comma 1, per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento di cui al codice 1017 (Capitolo 21257) del bilancio della Regione.

Art. 19.

Contributi per l'Azienda autonoma delle Terme di Acireale

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle Terme di Acireale la somma di lire 3.000 milioni destinata, quale intervento straordinario, al ripianamento delle perdite di bilancio dell'Azienda partecipata siciliana Acque Minerali S.r.l. con sede in Acireale ed alla ricostituzione del capitale sociale della stessa allo scopo di definire le procedure concorsuali in corso e per consentire la privatizzazione dell'Azienda stessa.

2. All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 47704 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 20.

Incremento del Fondo per la contrattazione triennale del personale dell'Amministrazione regionale

1. L'importo del fondo per la contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, stabilito in lire 132.000 milioni per l'anno 1997 con l'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, è incrementato di lire 3.649 milioni ed è destinato ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo integrativo di quello riguardante il rinnovo contrattuale per l'anno 1997 di cui al decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 1997, n. 38.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 91010 del bilancio della Regione per l'anno 1997.

Art. 21.

1. (Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le norme stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato purché compatibili con il sistema normativo regionale.

Art. 22.

Norma si salvaguardia CE

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative Comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 23.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 dicembre 1997.

PROVENZANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
CUFFARO

*Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*
FLERES

Assessore regionale per i lavori pubblici
MANZULLO

*Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni ed i trasporti*
STRANO

98R0150

LEGGE 24 dicembre 1997, n. 47.

Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 73 del 30 dicembre 1997)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 1997/1998 e nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in Sicilia non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie per la fruizione dei benefici e servizi erogati dalle Opere universitarie siciliane.

2. Con proprio decreto da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione autorizza le Opere universitarie ad applicare per l'anno accademico 1997/1998 i medesimi criteri applicati per l'anno accademico 1996/1997.

3. Per gli studenti immatricolati per la prima volta all'Università i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della condizione economica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.

Art. 2.

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Opere universitarie provvederanno al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa all'anno accademico 1996/1997, agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore nonché agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

2. Per gli idonei il rimborso avviene soltanto dopo la presentazione, da parte degli stessi, della documentazione attestante lo stato economico.

Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 4.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 5.

1. La Regione siciliana applica il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine di cessazione della carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3 è differito alla data di insediamento dei nuovi componenti delle sezioni del CO.RE.CO. e comunque non oltre il 15 dicembre 1997».

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è aggiunto il seguente inciso finale «e si insediano autonomamente».

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 dicembre 1997.

PROVENZANO

*Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione*
D'ANDREA

98R0151

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	484.000	
- semestrale	L.	275.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	396.000	
- semestrale	L.	229.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	110.000	
- semestrale	L.	66.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	102.000	
- semestrale	L.	66.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	260.000	
- semestrale	L.	143.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	101.000	
- semestrale	L.	65.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	254.000	
- semestrale	L.	138.000	
Tipo F - Completo . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.045.000	
- semestrale	L.	565.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	935.000	
- semestrale	L.	495.000	

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 3 0 9 8 *

L. 6.000